

DLX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

INDI

DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni di legge:		VALSECCHI	26878, 26890, 26892 26894, 26898, 26906, 26908, 26909
(<i>Approvazione in Commissione</i>)	26913	SOLIANO	26879, 26895 26897, 26906, 26907
(<i>Deferimento a Commissione</i>)	26912	ALBERTINI	26880, 26886, 26889 26899, 26900, 26904
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	26912	NATOLI	26880, 26884, 26885 26889, 26897, 26899, 26900
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione</i>):		VESTRI	26881, 26899, 26900
Istituzione di una imposta sulle aree fabbricabili e modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (589);		MARZOTTO	26885, 26895
CURTI AURELIO ed altri: Modificazioni al testo unico delle leggi sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, per l'applicazione dei contributi di miglioria; alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, per i piani regolatori particolareggiati e nuove norme per gli indennizzi ai proprietari soggetti ad esproprio per l'attuazione dei piani medesimi (98);		MALAGUGINI	26885
NATOLI ed altri: Istituzione di una imposta annua sulle aree fabbricabili al fine di favorire la costituzione di patrimoni comunali e il finanziamento della edilizia popolare (212);		PRETI	26885, 26897, 26899
TERRAGNI: Istituzione di una imposta comunale sulle aree per il finanziamento di lavori pubblici (429);		TRIPODI	26891, 26892, 26902 26904, 26907, 26908
PIERACCINI ed altri: Istituzione di una imposta sulle aree fabbricabili (1516).	26874	DANIELE	26891, 26904
PRESIDENTE	26874, 26877, 26883	SANNICOLÒ	26894
ANGELINO PAOLO	26874, 26877, 26901	LAJOLO	26897
RAFFAELLI	26875, 26877 26878, 26902, 26904, 26908, 26909	ADAMOLI	26899, 26900
ZUGNO, <i>Relatore</i>	26876, 26881, 26883 26885, 26891, 26896, 26897, 26900 26903, 26906, 26907, 26908, 26909		
TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i>	26877 26878, 26883, 26892, 26893, 26896, 26897 26900, 26903, 26906, 26907, 26908, 26909	Proposte di legge:	
		(<i>Annunzio</i>)	26874, 26913
		(<i>Approvazione in Commissione</i>)	26913
		(<i>Deferimento a Commissione</i>)	26912, 26913
		(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	26912
		Interrogazioni e interpellanze (<i>Annunzio</i>):	
		PRESIDENTE	26914, 26923
		BELTRAME	26923
		MARANGONE	26923
		SPALLONE	26923
		PRETI	26923
		Sull'ordine dei lavori:	
		PRESIDENTE	26909
		CAPRARA	26909
		PRETI,	26910, 26911
		ROBERTI	26910
		FERRI	26910
		MIGLIORI	26911
		BARZINI	26911
		TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i>	26912
		Votazione segreta	26886

La seduta comincia alle 16,30.

GUADALUPI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

(È approvato).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

SPADAZZI e COLITTO: « Istituzione di scuole professionali per infermieri » (3498);

SCIOLIS ed altri: « Modifiche alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, concernente la costituzione del fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia » (3499).

Saranno stampate e distribuite. La prima, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede; dell'altra, che importa onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Seguito della discussione del disegno di legge (589) e delle proposte di legge Curti Aurelio (98), Natoli (212), Terragni (429), Pieraccini (1516), sull'istituzione di un'imposta sulle aree fabbricabili.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei provvedimenti relativi all'istituzione di un'imposta sulle aree fabbricabili.

Gli onorevoli Paolo Angelino, Vigorelli, Albertini, Zurlini, Castagno, Borghese e Ricca hanno proposto il seguente articolo 3-bis:

« La deliberazione di istituzione dell'imposta sull'incremento di valore delle aree inedificate è resa nota con pubblico manifesto e deve rimanere depositata nella segreteria del comune a disposizione di chiunque faccia richiesta di prenderne visione per giorni 30 dal giorno dell'affissione.

Entro 60 giorni dal giorno dell'affissione tutti coloro che sono proprietari, usufruttuari, enfiteuti, superficiali di aree inedificate devono presentarne la dichiarazione al comune nel cui territorio le aree si trovano.

La dichiarazione deve contenere, per singoli lotti di area:

- 1°) la esatta descrizione catastale;
- 2°) l'indicazione della ditta intestata in catasto e della ditta proprietaria;
- 3°) il valore attribuito a ciascun lotto di terreno alla data indicata nella deliberazione

del comune quale data iniziale per la istituzione dell'imposta;

4°) il valore attribuito a ciascun lotto di terreno alla data della dichiarazione;

5°) la data di registrazione dell'atto di acquisto a titolo oneroso o gratuito da parte del dichiarante o della denuncia di successione se il dichiarante abbia acquistato la proprietà o altro diritto reale sull'immobile ».

L'onorevole Paolo Angelino ha facoltà di illustrare questo articolo aggiuntivo.

ANGELINO PAOLO. Potrei anche esimermi dall'illustrare questo articolo aggiuntivo in quanto nella discussione generale ho detto chiaramente le ragioni per cui questo emendamento è stato presentato.

Non sarà certo sfuggito agli onorevoli colleghi che all'articolo 3, come pure all'articolo 4 del testo della Commissione, manca qualche elemento che era inserito invece nel testo governativo.

Secondo la dizione dell'articolo 4 e del precedente articolo 3 del testo della Commissione, l'incremento di valore, e cioè il maggior valore rispetto a quello che l'area aveva alla data assunta come base dell'imposizione nella deliberazione comunale, viene dichiarato soltanto al momento dell'alienazione o dell'utilizzazione dell'area, tranne che nel caso in cui l'imposta si applichi con effetto retroattivo, per il periodo intercorrente tra la data alla quale il comune intende riferirsi per la determinazione dell'incremento tassabile e quella in cui viene stabilita l'imposta. Ora questo significa che la denuncia può arrivare anche a parecchi anni di distanza e chi abbia un minimo di conoscenza pratica in materia sa quanto sia difficile stabilire questi valori, tanto che è fallito praticamente in tutti i comuni d'Italia il contributo di miglioria generica che era previsto nel testo unico della finanza locale.

Appunto perché noi conosciamo bene queste difficoltà, vorremmo introdurre qualche elemento che dia una maggiore possibilità di accertamento. Pertanto l'articolo aggiuntivo prevede che la dichiarazione debba contenere, per singoli lotti di area, la esatta descrizione catastale, l'indicazione della ditta intestata in catasto e della ditta proprietaria, il valore attribuito a ciascun lotto di terreno alla data indicata nella deliberazione del comune quale data iniziale per la istituzione dell'imposta, il valore attribuito a ciascun lotto di terreno alla data della dichiarazione, nonché la data — questo è il punto più importante, che era contenuto nel disegno di legge governativo mentre

è stato omesso nel testo della Commissione — di registrazione dell'atto di acquisto a titolo oneroso o gratuito da parte del dichiarante o della denuncia di successione se il dichiarante abbia acquistato la proprietà o altro diritto reale dell'immobile, affinché vi sia la possibilità di fare qualche controllo onde accertare la veridicità della dichiarazione di valore.

Se si fosse applicata l'imposta annua — che ormai è caduta — il pericolo sarebbe stato quello di una dichiarazione di un valore inferiore, ragion per cui era previsto l'esproprio al prezzo denunciato. Qui il pericolo è esattamente l'opposto: vi è il rischio, cioè, che il dichiarante denunci per i propri lotti di terreno valori superiori alla data assunta nella deliberazione comunale come base per l'istituzione dell'imposta, al fine di dimostrare poi che al momento dell'alienazione o dell'utilizzazione il valore non è mutato di molto o addirittura non è mutato affatto, di modo che l'incremento di valore da sottoporre a tributo sia nullo o quasi. Si capisce, infatti, che, essendo esiguo l'incremento di valore, la tassazione o scompare o si riduce ad una inezia e non so se varrebbe la pena accertare l'incremento stesso.

Per queste ragioni insistiamo perché sia approvato questo emendamento, che deve dare agli amministratori comunali la possibilità di rendere meno problematica l'efficacia di questa imposta e meno aleatorio il gettito della medesima.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Raffaelli, Vestri, Natoli, Soliano, Guidi, Sannicolò, Carrassi, Cianca, Busetto e De Pasquale hanno proposto il seguente articolo 3-bis:

« Nella deliberazione istitutiva della imposta sugli incrementi di valore delle aree, il comune determina le zone del territorio comunale nelle quali è obbligatoria la dichiarazione delle aree fabbricabili e dispone che entro 30 giorni dalla data di affissione dell'avviso di cui al presente articolo, tutti i proprietari, persone fisiche o persone giuridiche, di aree fabbricabili esistenti in dette zone dichiarino la loro proprietà. La delimitazione delle zone può essere sempre modificata con successive deliberazioni.

Della deliberazione e dei termini entro i quali devono essere presentate le dichiarazioni, il sindaco dà avviso mediante manifesto da affiggersi entro 10 giorni dalla data sotto la quale la deliberazione diviene esecutiva.

La dichiarazione deve contenere per singoli lotti di area:

la esatta descrizione catastale;

l'indicazione della ditta intestata in catasto e della ditta proprietaria, l'indicazione degli eventuali aventi diritto di enfiteusi, di usufrutto, di uso;

il valore di mercato attribuito a ciascun lotto di terreno alla data assunta come base per l'applicazione della imposta ai sensi dell'articolo 3, nonché il valore di mercato al momento della dichiarazione;

ogni altro elemento necessario o utile per il calcolo dell'incremento di valore imponibile;

nei casi in cui il denunziante sia entrato in proprietà successivamente alla data di riferimento di cui al precedente articolo 3, la dichiarazione deve essere corredata dal certificato storico-catastale per il decennio precedente alla data della deliberazione dell'imposta ».

L'onorevole Raffaelli ha facoltà di illustrare questo articolo aggiuntivo.

RAFFAELLI. Noi insistiamo nel proporre che sia prescritta una dichiarazione iniziale per tutti i proprietari di aree, affinché il comune possa avere, nel momento in cui delibera di istituire l'imposta, una fotografia della situazione delle aree la più esatta possibile. Non ignoriamo infatti le difficoltà che si presentano per ottenere dai potenziali contribuenti una dichiarazione di questo tipo sulla situazione delle aree ubicate nelle zone ove il consiglio comunale delibera di applicare l'imposta sugli incrementi di valore. Ciò è anche necessario perché se questa imposta ha, come deve avere, un valore fiscale per costituire un cespite di entrata per il comune, pensiamo che sia necessario che il comune raccolga gli elementi sui quali fondare, se non una previsione di bilancio, una ipotesi del possibile gettito che potrà aversi, sia pure negli anni successivi, al momento dello scatto della periodicità o del verificarsi delle vendite o delle edificazioni e perché si abbiano elementi sui quali instaurare il confronto all'atto della applicazione dell'imposta.

Per questo fine assai importante è, a nostro parere, stabilire che la dichiarazione debba contenere l'indicazione, ad iniziativa del dichiarante, del valore sia alla data di riferimento fissata dal consiglio comunale sia al momento in cui si fa la dichiarazione, per avere due punti di riferimento che avranno molta importanza nelle successive fasi di

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

accertamento e liquidazione dell'imposta; ripeto: all'atto di compimento del periodo previsto o all'atto di vendita o alienazione.

Infine, come ultimo comma, abbiamo aggiunto la richiesta del certificato storico catastale perché il comune abbia la configurazione di ognuna delle proprietà e delle vicende e dei trapassi che ha subito in un periodo antecedente. La cosa avrebbe assunto un valore essenziale ove non fosse stata respinta ieri dalla maggioranza la richiesta di retrodatazione nell'applicazione dell'imposta prevista dall'articolo 3 ad almeno dieci anni, ma non perde tutto il valore, anche rimanendo così limitata la retrodatazione, per i comuni con più di 70 mila abitanti come previsto dall'articolo 16.

Non è senza importanza — dicevo — avere la configurazione delle vicende della proprietà, dei trapassi che essa ha subito, dei vari proprietari ai quali è stata intestata nel caso, appunto, di molteplicità di passaggi.

Queste sono le ragioni principali per le quali proponiamo di inserire proprio a questo punto un articolo aggiuntivo 3-bis per avere fin da questo momento nel corpo della legge una norma che stabilisca la dichiarazione iniziale dei valori e l'esibizione anche del certificato storico-catastale che consenta ai comuni di conoscere tutti gli elementi sufficienti se non proprio ad impiantare una anagrafe o catasto delle proprietà soggette ad imposta, almeno ad operare i successivi adempimenti che la stessa legge prevede per l'accertamento e l'applicazione dell'imposta.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi articoli aggiuntivi?

ZUGNO, Relatore. In merito all'articolo aggiuntivo Angelino Paolo ed altri, devo esprimere parere contrario. Anzitutto, il primo comma dell'emendamento prevede un avviso pubblico che renda manifesto alla popolazione l'istituzione dell'imposta. Ma questa disposizione esiste già nell'articolo 31, secondo comma, del testo della Commissione.

Anche l'obbligo di presentare una dichiarazione esiste già (articolo 18) per quei casi in cui l'imposta viene applicata immediatamente, cioè per i proprietari che possiedono oltre 100 milioni in aree fabbricabili, per tutte le società e per tutti coloro che hanno o negoziato o costruito dalla data d'istituzione dell'imposta.

Sia nell'articolo aggiuntivo Angelino sia in quello Raffaelli è previsto, inoltre, che tutti coloro i quali potenzialmente sono te-

nuti al pagamento di questa imposta facciano una dichiarazione. Si vuole, cioè, stabilire in partenza il valore sulla base del quale si dovrà determinare poi l'incremento e quindi l'imposta. Ma, attraverso questi emendamenti, si verrebbe a creare nei comuni una gravosissima burocrazia, in quanto il comune, pur senza ancora riscuotere l'imposta, si troverebbe a dover ricevere centinaia e migliaia di dichiarazioni di valore che, logicamente, dovrebbero essere o accettate o contestate. Cioè, siccome quel valore, una volta acquisito, rimarrà come base per la determinazione dell'incremento, bisognerebbe pure stabilire che entro una certa data il comune debba o rettificare quel valore o accettarlo. Se non lo accetta, verrebbe a determinarsi un contenzioso che diverrebbe lunghissimo, senza che il comune ne tragga alcun immediato vantaggio.

Noi abbiamo risolto questo problema in due modi che mi sembrano assai logici. Un primo modo è quello di considerare come valore base il valore agricolo decuplicato. Pertanto, normalmente, per noi non sorge il problema del valore base in quanto sempre dalla data di istituzione dell'imposta, salvo eventuali prove contrarie in casi eccezionali, il valore presunto è quello agricolo moltiplicato per dieci.

ANGELINO PAOLO. Non mi risulta.

TRABUCCHI, Ministro delle finanze. Questa norma fa parte dell'articolo 2, che dobbiamo ancora esaminare.

ZUGNO, Relatore. Cercheremo appunto di risolvere questo problema con un emendamento che fissi il sistema di determinazione automatica del valore. Il problema della dichiarazione ai fini dell'accertamento del valore base può essere dunque risolto con questa automaticità, senza creare dei contenziosi che sarebbero gravosissimi.

ALBERTINI. Il contenzioso si provoca se manca l'elenco di questi terreni.

ZUGNO, Relatore. Il contenzioso si provoca dal momento che si impone una dichiarazione di valore che il comune può naturalmente non accettare.

Il secondo modo nel quale il testo della Commissione risolve il problema è quello della istituzione di un contenzioso unico per il valore di base e per il valore definitivo, cioè quello differenziale al momento dell'applicazione dell'imposta.

Ritengo pertanto che i due emendamenti debbano essere respinti, in quanto trovano già negli emendamenti da noi proposti e nella struttura data al progetto una comple-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

ta risoluzione, fra l'altro più economica e rapida per i comuni.

PRESIDENTE. Il Governo ?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Gli emendamenti Angelino e Vestri sono ispirati al principio della creazione da parte dei comuni di un catasto delle aree fabbricabili. Ritengo però che essi siano in contrasto con i motivi ispiratori della riforma voluta dalla Commissione, con cui si tende, per quanto è possibile, ad imporre ai contribuenti solo quelle formalità che si dimostrino utili. Ciò è stabilito con gli articoli 4, 5 e 18, in forza dei quali la denuncia è richiesta soltanto quando sia destinata ad essere seguita da un accertamento immediato di imposta, nella presunzione di un pagamento immediato.

Se questo è stato lo spirito della proposta della Commissione, il Governo non può essere favorevole agli emendamenti, di cui può anche riconoscere alcuni elementi vantaggiosi ma che indubbiamente creerebbero un peso burocratico, per cui il danno sarebbe forse maggiore del vantaggio.

Il Governo si associa quindi alle conclusioni della Commissione, con la certezza che il sistema di cui agli articoli 4, 5 e 18 otterrà lo stesso risultato, gravando i comuni di minor lavoro e i contribuenti di minor fatica. Tanto meglio se poi sarà approvato l'articolo 2 con la modifica di cui parlava l'onorevole Zugno.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Paolo Angelino, mantiene il suo articolo aggiuntivo 3-bis, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ANGELINO PAOLO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3-bis proposto dall'onorevole Paolo Angelino, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3-bis Raffaelli.

L'onorevole segretario Biasutti mi informa in questo momento di non essere d'accordo sull'esito della votazione, il cui risultato è stato da me proclamato sulla base del solo responso del segretario onorevole Guadalupi. (*Proteste a sinistra*).

Onorevoli colleghi, se per un solo istante dubitaste dell'imparzialità del Presidente, non esiterei a dimettermi immediatamente !

Preciso ancora una volta che non vi è accordo fra i segretari sull'esito della votazione, che dovrà pertanto essere ripetuta. (*Vive proteste a sinistra*).

Il Presidente può anche incorrere in errore e mi assumo la responsabilità di aver commesso un errore. Sarebbe puerile ritenere però che il Presidente abbia compiuto un atto di parzialità, soprattutto ove si tenga conto che si tratta di un emendamento di modesta portata. (*Commenti a sinistra*).

ALBARELLO. Elevo una formale protesta per questa sua decisione !

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi della sinistra, non avete il diritto di dubitare dell'imparzialità del Presidente ! Si ripeta la votazione per divisione in aula.

Voci a sinistra. Si chiudano le porte !

PRESIDENTE. Ho dichiarato altre volte che non è conforme al regolamento né alla prassi chiudere le porte, se non nel momento in cui si procede al computo dei voti.

Si proceda dunque alla votazione per divisione in aula.

Dato che i deputati hanno preso posto, dispongo che si chiudano le porte.

(*L'articolo aggiuntivo 3-bis Angelino Paolo non è approvato — Proteste a sinistra*).

Onorevole Raffaelli, mantiene il suo articolo aggiuntivo 3-bis, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

RAFFAELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3-bis Raffaelli, del quale ho già dato lettura.

(*Dopo prova, controprova e votazione per divisione, non è approvato*).

Torniamo all'articolo 2, lasciato in sospenso. Come la Camera ricorda, parte degli emendamenti è già stata svolta, per cui darò ora la parola ai presentatori di emendamenti ancora da svolgere.

Gli onorevoli Valsecchi, Belotti, Aurelio Curti, Alessandrini, Repossi, Radi, Scarascia, Giovanni Lombardi, Raffaele Leone e Russo Spena hanno proposto, all'emendamento Ripamonti sostitutivo dell'articolo 2, di aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Per l'applicazione successiva dell'imposta, l'incremento di valore imponibile è dato dalla differenza tra il valore di mercato accertato in occasione dell'ultima applicazione dell'imposta e quello accertato al momento della successiva alienazione a qualsiasi titolo avvenga, purché per atto tra vivi, o all'inizio della sua utilizzazione edificatoria ».

L'onorevole Valsecchi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

VALSECCHI. Si tratta dello stesso testo proposto dall'onorevole Ripamonti come articolo 2-bis, primo comma. Io, però, propongo che esso venga estrapolato dalla sede dell'articolo 2-bis Ripamonti e collocato in fondo al precedente articolo. Dello stesso articolo 2-bis Ripamonti faccio salvi i successivi commi che costituiranno un articolo a sé, introducendo soltanto, per ragioni di coordinamento, l'espressione « secondo le norme stabilite dall'articolo 2 e in quelli previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 16 per la prima applicazione dell'imposta ».

Per il resto, mi rimetto alle spiegazioni fornite dall'onorevole Ripamonti, non essendo il mio che un emendamento di sistematica.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Raffaelli, Vestri, Soliano, Natoli, Sulotto, Adamoli, Cianca, Busetto, De Pasquale e Lajolo hanno proposto, al terzo comma, di sostituire le parole: « Nei confronti delle società di capitali, le cui attività patrimoniali siano investite prevalentemente in aree non edificate o che non svolgano attività imprenditoriale », con le parole: « Nei confronti delle società le cui attività patrimoniali siano investite, anche parzialmente, su aree fabbricabili, come pure nei confronti di proprietà di uno o più lotti di aree il cui valore di mercato sia complessivamente superiore, al momento della prima applicazione dell'imposta, a 100 milioni... ».

L'onorevole Raffaelli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

RAFFAELLI. La prima ragione del nostro emendamento è quella di eliminare la definizione delle società che risulta dal testo approvato dalla Commissione, poiché quella definizione consentirebbe che le società fossero praticamente esentate dal pagamento dell'imposta, sia per quanto riguarda il periodo retrodatato, sia per il successivo periodo decennale, nei casi in cui l'area non sia alienata.

La seconda ragione è che noi vogliamo che sia assoggettato ad accertamento periodico e quindi ad imposta (per un periodo decennale, come previsto dal testo della Commissione, o quinquennale, come noi proponiamo con altro emendamento) ogni proprietario di area, sia esso società o persona fisica.

Come ebbi a dimostrare nel corso della discussione generale, ove si lasciasse l'attuale definizione delle società, nessuna società sarebbe perseguibile, né per ciò che dispone l'articolo 2, né ai fini dell'esproprio previsto da un altro articolo, né ai fini della maggiore

retrodatazione prevista dall'articolo 16. In effetti, il possesso di una delle due condizioni richieste alle società (avere attività patrimoniali prevalentemente investite in aree non edificate, o non svolgere attività imprenditoriale) è un mezzo facile perché nessuna di esse sia perseguibile anche ai fini dell'imposta sull'incremento di valore.

Per quanto riguarda la seconda ragione della nostra proposta, noi vogliamo assoggettare all'accertamento retrodatato e all'accertamento successivo periodico, ogni proprietario di area: non soltanto le società, ma anche gli altri proprietari, perché abbiamo visto che anche perfezionando la definizione delle società queste non posseggono in pratica più del 5-10 per cento di tutte le aree.

Pertanto, noi proponiamo che tutti i proprietari siano soggetti all'accertamento periodico del plusvalore ed al pagamento della relativa imposta. La sola esclusione che vogliamo stabilire la proponiamo con riferimento ad una quota del patrimonio che indichiamo in cento milioni di valore al momento della prima applicazione dell'imposta, per i proprietari persone fisiche.

Oltre a questo concetto di esenzione in base al valore patrimoniale proporremo più avanti un congegno di esonero nei riguardi dell'applicazione dell'imposta sul plusvalore a favore dei piccoli proprietari possessori di redditi piccoli e medi che vogliono costruire una casa per la propria famiglia.

Ci auguriamo che non vi siano obiezioni da parte di alcun settore della Camera ad accogliere questa formulazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Soliano, Raffaelli, Natoli, Vestri, Cianca, Busetto, Sulotto, Speciale, De Pasquale, Adamoli, Sannicolò hanno proposto di aggiungere, dopo il secondo, il seguente comma:

« Nel caso che su un'area fabbricabile risultante da demolizione, o su parte di essa, si costruisca un nuovo fabbricato di cubatura maggiore a quello preesistente, si applica l'imposta di cui alla presente legge sull'incremento di valore relativo all'aumento di volume con le modalità previste negli articoli 2, 3 e 4 ».

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Ritengo che l'emendamento Soliano debba essere trasferito in sede di articolo 5, in analogia con quanto fatto ieri per l'emendamento Natoli.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

PRESIDENTE. Onorevole Soliano, concorda?

SOLIANO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Soliano, Natoli, Vestri, Raffaelli, Busetto, De Pasquale, Adamoli, Guidi, Sannicolò e Carrassi hanno proposto di sopprimere l'ultimo comma.

L'onorevole Soliano ha facoltà di svolgere questo emendamento.

SOLIANO. L'emendamento si fonda soprattutto su due ragioni sostanziali: la prima riguarda l'opportunità di riconoscere l'autonomia dell'ente locale in materia di accertamento del valore; la seconda è una ragione di carattere tecnico e di correttezza fiscale.

Non sto qui a ripetere i motivi a tutti noti che hanno consigliato nel passato e tuttora consigliano di riconoscere agli enti locali l'autonoma facoltà non soltanto di applicare un tributo ma anche di accertarlo. Così si è fatto, ad esempio, in occasione della legge stralcio sulla riforma della finanza locale, proprio perché questo risponde al disposto costituzionale. Anche nel recente congresso dell'A. N. C. I. si è richiamata l'attenzione sull'opportunità di accentuare questa autonoma facoltà di accertamento da parte dei comuni. Mi pare che l'onorevole ministro a questo criterio abbia aderito a suo tempo. Ora, se si vuol mantenere in vita il comma in discussione obbligando i comuni ad accertare il valore di un'area fabbricabile nella stessa entità accertata dagli uffici fiscali dello Stato ai fini dell'imposta sui trasferimenti, si viene indubbiamente a violare il principio dell'autonomia dei comuni, per altro già riconosciuta, facendo un grave passo indietro.

Né vale, a nostro giudizio, a superare la questione di fondo consentire al comune di impugnare la valutazione effettuata dagli uffici del registro allorché si sia omissa di considerare elementi influenti in misura di almeno un terzo del valore stesso. Infatti, i comuni non saranno mai in grado di conoscere e di considerare di quanti e quali elementi influenti si siano serviti gli uffici tecnici erariali e gli uffici del registro per addvenire alla valutazione di un'area fabbricabile, poiché è prassi mettere in rilievo soltanto il valore dell'area. Quindi, non conoscendo gli elementi, non si potrà ovviamente dimostrare la loro totale o parziale infondatezza.

I motivi tecnici che noi adduciamo a sostegno del nostro emendamento sono certamente noti all'onorevole ministro delle fi-

nanze anche per l'esperienza professionale che egli ha in materia.

Noi sappiamo che questa legge dovrebbe perseguire uno scopo ben preciso: colpire la speculazione sulle aree. Diversi sono invece gli scopi che si intendono raggiungere con l'applicazione dell'imposta sui trasferimenti. Perciò nelle valutazioni gli uffici statali agiscono in virtù di leggi che hanno e possono avere fini divergenti o contrastanti con quello del provvedimento in discussione. Gli uffici obbediscono a circolari, a decreti ed a risoluzioni ministeriali, a direttive degli ispettorati compartimentali che a volte sono dettati da situazioni burocratiche interne e da intenti di snellimento delle procedure che mal si conciliano con il provvedimento in esame.

Tanto per fare un esempio, rileviamo che in sede di determinazione dei valori tra il fisco ed il contribuente, si addivene a un concordato mediante un abbuono sul valore, non mai inferiore al 25 per cento. Ora, quale dei due valori si dovrebbe ritenere valido ai fini di questa legge? Quando i contribuenti interpongono ricorso contro gli accertamenti degli uffici del registro, le varie commissioni, anche per smaltire i ricorsi, sono portate a concedere riduzioni superiori al 25 per cento. Poiché l'ultimo comma parla soltanto di valori determinati in via definitiva, vi è da rilevare che come tali non si possono acquisire quelli che sono soggetti a contestazioni.

Ora, considerata anche la lunga durata delle controversie fiscali ed il limite di tempo stabilito dalla legge in discussione per le rettifiche da parte dei comuni, cioè un anno, non vi è chi non veda come siffatti contrasti possano portare di fatto a una disparità di tributo tra chi dovrebbe pagare sul valore definito con lo Stato e chi invece a seguito di accertamento autonomo da parte dell'ente locale.

Inoltre dobbiamo tenere presente che la imposta sulle aree si applica quando si verificano queste condizioni: la vendita del terreno, l'utilizzazione edificatoria, per le società al compimento del decennio dalla data di applicazione (o altro periodo, secondo quanto risulterà dalla approvazione degli emendamenti), la trasmissione di usufrutti, diritti di superficie e di enfiteusi. Di conseguenza, stando al disegno di legge nel testo della Commissione, si avrebbe nel caso di vendita l'accertamento del valore dell'area ad opera degli uffici statali ed in tutti gli altri casi, l'accertamento ad opera degli uffici comunali. In tal modo, sarà inevitabile

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

la disparità di accertamento e, quindi, di imposizione: si avranno cioè due imposizioni diverse su aree di uguale valore, a seconda che si tratti di terreno venduto o utilizzato per la edificazione.

Ciò, a nostro parere, non sembra tollerabile. Se la maggioranza della Commissione, nel formulare l'ultimo comma dell'articolo in discussione, si è preoccupata di fare assumere al comune come accertato il valore determinato agli effetti dell'imposta sui trasferimenti, al fine di evitare due diverse valutazioni della stessa area, pare a noi che preoccupazioni non debbano sussistere, sia perché si tratta di imposizioni con fini diversi, sia perché l'ultimo comma dell'articolo 8 dà vita ad una serie di informazioni tra gli uffici del registro ed il comune che si possono tranquillamente considerare sotto questo aspetto. Se invece la Commissione ha pensato di stabilire questo stretto vincolo perché ritiene che i comuni non abbiano organi tecnici idonei a compiere giuste valutazioni, anche questa tesi va respinta perché infondata.

Se gli organi tecnici di un comune sono quindi idonei a valutare le aree che gli stessi comuni acquistano per loro fini di istituto, se, cioè, ai sensi della legge in discussione, si riconosce ai comuni la capacità di accertare il valore delle aree sulle quali si costruirà, il valore delle aree possedute dalle società, il valore delle riunioni di usufrutto e dei diritti di superficie e di enfiteusi, come si può ragionevolmente sostenere che i comuni non sappiano valutare le stesse aree allorquando queste vengono vendute?

È evidente quindi, che non vi sono ostacoli a che i comuni siano autonomi accertatori di un'imposta comunale.

Per queste ragioni, confidiamo nell'approvazione dell'emendamento, poiché, ciò facendo, si manifesterà rispetto per l'autonomia degli enti locali e si renderà più regolare l'applicazione dell'imposta sulle aree fabbricabili.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Albertini Paolo Angelino, Zurlini, Vigorelli, Bertoldi, Castagno, Ferri e Ricca hanno proposto di sostituire il terzo comma con il seguente:

« In mancanza di alienazione per atto tra vivi o di costruzione di edifici si fa comunque luogo all'accertamento della plusvalenza dell'area e alla applicazione dell'imposta per il compimento di un decennio a far tempo dalla data di applicazione iniziale dell'imposta oppure da quella dell'ultima alienazione ».

L'onorevole Albertini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ALBERTINI. La proposta mira ad estendere l'applicazione dell'imposta a tutti i titolari di beni indipendentemente dalla loro qualità di persone fisiche o di persone giuridiche.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Natoli, Vestri, Raffaelli, Soliano, Adamoli, Cianca, Bussetto, Sulotto, Sannicolò e De Pasquale hanno proposto, al terzo comma, ultimo rigo, di sostituire la parola: « decennio », con la parola: « quinquennio ».

L'onorevole Natoli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

NATOLI. Come è noto, il testo della maggioranza della Commissione stabilisce un determinato trattamento nei confronti delle società di capitali, e per la verità, di società di capitali la cui esistenza appare assai fantomatica. Noi proponiamo che l'imposta venga applicata alle società ed ai patrimoni privati particolarmente cospicui che, nel corso di un certo periodo di anni, non subiscano passaggi di proprietà né trasformazioni edilizie. Secondo il testo della Commissione, tale periodicità dovrebbe realizzarsi alla scadenza di ogni decennio. In verità, non è stato chiaro per quali motivi la maggioranza della Commissione abbia proposto questa soluzione.

Ma per conto nostro, in attesa di avere questi chiarimenti, dobbiamo formulare due osservazioni, che costituiscono il fondamento del nostro emendamento.

Anzitutto uno studio dell'andamento degli incrementi di valore dei terreni nelle più grandi città, in particolare a Roma ed a Milano, ha dimostrato che fra il 1950 e il 1955 la percentuale annua di tale incremento è stata tale da toccare la media del 20 per cento, il che vuol dire che nello spazio di cinque anni si sono avuti incrementi patrimoniali che hanno portato al raddoppio puro e semplice del valore dei terreni.

In queste condizioni, ci domandiamo perché si debba limitare la periodicità nell'applicazione dell'imposta a dieci anni. Non basta forse che l'incremento patrimoniale sia stato così rapido da portare al raddoppio del valore della proprietà in soli cinque anni? Ci sembra, dunque, giusto che l'imposta venga pagata con una periodicità di cinque anni anziché di dieci, dato il forte ritmo annuo dell'incremento di valore.

D'altro canto non dobbiamo dimenticare che si tratta di una imposta comunale, e bisogna domandarsi come faranno le amministrazioni comunali a riferire le loro previsioni di entrate ai programmi da attuare

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

quando è noto che esse durano nel nostro paese quattro anni mentre il periodo di applicazione dell'imposta è decennale.

Anche per questo motivo, dunque, perché la periodicità dell'imposta possa avvicinarsi al ritmo delle previsioni che una amministrazione comunale elabora nel suo insediarsi nella prospettiva di quattro anni di attività, noi proponiamo che la periodicità del pagamento dell'imposta per le società e per i patrimoni più cospicui sia ridotta da dieci a cinque anni.

VESTRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VESTRI. Siamo contrari a quanto è proposto dall'emendamento Marzotto all'emendamento Ripamonti.

Ieri, quando si è trattato di aumentare da 7 a 10 volte il moltiplicatore del reddito dominicale agli effetti della determinazione di un certo valore, l'onorevole Zugno ed i colleghi della maggioranza hanno giustificato questo aumento col fatto che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Ripamonti, verso il quale manifestavano fin da allora il loro assenso, quel moltiplicatore avrebbe costituito lo strumento per la determinazione dei valori iniziali da prendere a base per il calcolo degli incrementi. In più l'onorevole Zugno ieri, ed ancor oggi, ha ripetuto questo concetto, anticipando il suo parere favorevole su quel meccanismo per la determinazione del valore all'inizio del periodo di retroattività. Egli ne ha magnificato il funzionamento, richiamando la nostra attenzione sulle esperienze fatte in materia di contributo di miglioria generica, la cui difficoltà di applicazione consisteva appunto nel dover inserire nella delibera istitutiva una valutazione riferita al passato che dava luogo ad infinite contestazioni.

Il solo emendamento Marzotto ci trova quindi — ripeto — assolutamente contrari, proprio perché ci sembra che si voglia far rientrare dalla finestra ciò che si era affermato di voler fare uscire dalla porta, il che certamente causerà numerosissime liti. Vi sarà, infatti, il privato che sosterrà che l'area aveva effettivamente un valore superiore di un terzo a quello calcolato secondo la proposta Ripamonti, mentre la pubblica amministrazione affermerà il contrario, per cui tutte le liti che hanno praticamente bloccato l'applicazione del contributo di miglioria generica si riprodurranno.

Ci sembra quindi che il subemendamento Marzotto vada respinto proprio al fine di evitare contestazioni. Del resto, la maggio-

ranza, respingendo l'emendamento Marzotto all'emendamento Ripamonti, non farebbe che agire coerentemente con quanto autorevoli esponenti di essa hanno affermato nel corso di questo dibattito.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 2?

ZUGNO, *Relatore*. L'emendamento Ripamonti in sostanza non fa che riprodurre l'articolo 2 del testo della Commissione, solo distribuendo diversamente la materia.

Dopo il primo comma dell'emendamento Ripamonti, dovrebbe essere inserito il nuovo comma proposto dall'onorevole Marzotto, che introduce la possibilità da parte del proprietario dell'area di provare che al momento dell'istituzione dell'imposta il valore dell'area stessa non era quello agricolo moltiplicato per dieci, ma un valore superiore almeno di un terzo. L'introduzione di questo nuovo concetto è dovuta all'eventualità che si presentino casi evidenti di una notevole differenza di valore.

Vorrei anche far osservare al collega Vestri che questo emendamento riguarda particolarmente i comuni in cui l'istituzione dell'imposta avviene con retrodatazione triennale anziché decennale. In questi comuni si può effettivamente dare il caso di proprietari di aree che hanno acquistato il terreno qualche mese o anche uno o due anni prima della data di istituzione dell'imposta; ora, se il terreno è stato pagato, ad esempio, 5-10 mila lire il metro quadrato il 1° gennaio 1957, ammesso che l'imposta venga istituita il 1° gennaio 1958, non sarebbe giusto considerare come base di partenza ai fini dell'accertamento dell'incremento un valore, mettiamo, di 200 lire al metro quadrato, quale risulterebbe dal meccanismo dell'articolo 2, nel caso che esista un documento da cui risulti chiaramente che poco prima o immediatamente prima della data d'istituzione dell'imposta il valore era notevolmente diverso.

Questo è il motivo per cui ritengo che il subemendamento Marzotto all'emendamento Ripamonti possa essere approvato. Ripeto: è un emendamento che vale soprattutto per il caso in cui l'imposta abbia una retrodatazione triennale, non decennale.

VESTRI. Ma in questa forma si applica a tutti i casi.

ZUGNO, *Relatore*. La norma è certamente generale e deve esserlo, in quanto, se avvenisse che, decorrendo l'imposta dal 1° gennaio 1951, un'area fosse stata acquistata nel 1950 al valore di 10 mila lire, mentre il valore agricolo era di mille lire, è naturale che il

proprietario abbia diritto a veder considerato come base quel valore risultante da un atto. Naturalmente in questo caso il principio dell'onere della prova è rovesciato, in quanto esso è a carico del proprietario. Il comune, a differenza, appunto, di quella che poteva essere una valutazione ai fini dei contributi di miglioria, qui non ha altro da fare che accertare il valore risultante automaticamente dall'applicazione dei coefficienti sul valore agricolo.

Accetto l'emendamento Ripamonti interamente sostitutivo dell'articolo 2 nel testo della Commissione.

Accetto anche il subemendamento Valsecchi all'emendamento Ripamonti, che, in sostanza, non fa che riprodurre il primo comma dell'articolo 2-bis dello stesso onorevole Ripamonti. Intendo, per maggior chiarezza, l'emendamento aggiuntivo Valsecchi che comincia con le parole: « Per l'applicazione successiva dell'imposta », ecc., riprodotto a pagina 2 del fascicolo n. 2 degli emendamenti.

In sostanza, l'articolo 2 consta di tutto il testo Ripamonti. Fra il primo e il secondo comma si inserisce, però, l'emendamento Marzotto ed alla fine va aggiunto l'emendamento Valsecchi.

Quindi, scompare l'emendamento 2-bis dell'onorevole Ripamonti: la prima parte di esso è stata trasferita nell'articolo 2 con il comma aggiuntivo Valsecchi, mentre la seconda parte viene assorbita completamente nell'emendamento 2-bis dello stesso onorevole Valsecchi.

Accetto infine l'articolo aggiuntivo 2-ter Ripamonti ed altri, che era già contenuto nel nostro testo.

In sostanza, l'articolo 2 del progetto della Commissione viene suddiviso in tre articoli: articolo 2 (testo Ripamonti integrato dai commi Marzotto e Valsecchi), articolo 2-bis (testo Valsecchi) e articolo 2-ter (testo Ripamonti).

I tre emendamenti proposti dall'onorevole Preti si intendono assorbiti, perché uguali a quelli che abbiamo ora accettato.

Passiamo ora agli emendamenti che direi di dettaglio o marginali, cioè emendamenti relativi a singoli commi.

Per quanto riguarda il primo emendamento Soliano, sono d'accordo col ministro, nel senso che debba essere rinviato all'articolo 5.

Quanto all'emendamento Albertini, mi dispiace di non potere essere d'accordo con il proponente: non riteniamo infatti che sia

opportuno colpire decennalmente tutte le proprietà, anche le più modeste. Invece, con l'emendamento Valsecchi, abbiamo inteso colpire tutte le società di capitali, senza nessuna distinzione, e tutti i patrimoni di almeno cento milioni. Riteniamo che il voler colpire le proprietà di entità inferiore appesantirebbe la burocrazia ed il costo di riscossione e, soprattutto, creerebbe difficoltà alle piccole aziende.

Gli emendamenti Raffaelli e Preti riguardanti le società sono assorbiti nel testo che ho già dichiarato di accettare.

Quanto all'emendamento Natoli, che propone di ridurre il decennio a quinquennio, esprimo parere contrario. Senza ripetere le varie ragioni che abbiamo più volte espresso, mi limito a dire che già al Senato era stato approvato il principio della liquidazione decennale.

NATOLI. Ma al Senato avevano stabilito l'imposta patrimoniale!

ZUGNO, *Relatore*. No, vi era l'imposta sugli incrementi di valore e vi era l'imposta patrimoniale. E, nel caso dell'imposta sugli incrementi, tutti i gruppi del Senato avevano accettato la liquidazione decennale. D'altra parte, devo anche dire che questa è la prima volta che si solleva la questione, poiché nemmeno in Commissione, abbandonata l'imposta patrimoniale, è stato mai avanzato un rilievo di questo genere al progetto originario dell'onorevole Preti che, appunto, prevedeva la liquidazione decennale. (*Interruzione del deputato Natoli*).

Circa l'emendamento Soliano, soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 2, ritengo che esso sia addirittura inopportuno, perché la formulazione da noi proposta aiuta i comuni. Noi non abbiamo assolutamente ritenuto di offendere gli uffici tecnici comunali, che sappiamo benissimo essere all'altezza dei loro compiti; tanto è vero che essi hanno possibilità di rettifica e, in molti casi, dove la valutazione non sarà fatta dall'ufficio tecnico erariale o dal genio civile, saranno indubbiamente gli uffici comunali a dover intervenire. Ma con questa norma i comuni si avvalgono degli accertamenti di valore fatti da organi tecnici erariali e possono intervenire per opportune rettifiche solo quando li ritengono non congrui. Esprimo quindi parere contrario all'emendamento Soliano.

PRESIDENTE. Informo che gli onorevoli Natoli, Soliano, De Pasquale, Busetto, Cianca, Adamoli, Raffaelli, Guidi, Sannicolò e Vestri hanno presentato ora un subemendamento al subemendamento Marzotto, diretto a soppri-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

mere il riferimento all'articolo 16, fermo restando solo quello all'articolo 3.

ZUGNO, *Relatore*. Ho già detto come questa disposizione debba riferirsi sia alla retrodatazione di cui all'articolo 3 sia a quella di cui all'articolo 16. Quindi sono contrario anche a questo subemendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 2?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Cercherò di esporre gli argomenti secondo un ordine logico, esprimendo l'opinione del Governo sui singoli emendamenti.

La prima questione riguarda l'obbligo per tutte le società di sottostare al pagamento, in relazione al trascorso decennio dalla prima data di applicazione della imposta. Il Governo è favorevole a questa impostazione, in quanto era assai difficile individuare le società che potessero ritenersi particolarmente interessate a investimenti in aree fabbricabili.

Altrettanto favorevole è il Governo agli emendamenti che impongono il pagamento per trascorso decennio o quinquennio ai proprietari di aree fabbricabili per un valore superiore ai cento milioni.

Agli onorevoli Preti, Valsecchi e Ripamonti faccio osservare che, nella seconda riga del secondo comma dell'emendamento Valsecchi all'articolo 2-bis Ripamonti, va cancellata la virgola posta dopo le parole «di altri soggetti», ad evitare l'interpretazione che anche per le società l'obbligo derivi soltanto se possiedono più di 100 milioni di aree fabbricabili.

PRESIDENTE. Ella intende dire che l'espressione «che risultino intestati» si debba riferire solo ad «altri soggetti». Se la Camera è d'accordo, in sede di coordinamento si potrà procedere alla modifica formale proposta dall'onorevole ministro e sulla quale, se non vado errato, la Camera è d'accordo. Potrebbe sussistere per altro una difficoltà interpretativa, superabile se dopo le parole: «nei confronti di altri soggetti», si aggiungessero le parole: «per questi ultimi, se risultino intestati».

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Proprio al fine di dare alla norma la massima chiarezza, non avrei difficoltà ad accettare la prima parte dell'emendamento Raffaelli, che ha il pregio di una grande precisione. L'importante è che il testo che verrà approvato non sia suscettibile di interpretazioni difformi dalla volontà della Camera.

Fatta questa precisazione di carattere formale, dichiaro di essere d'accordo sul-

l'estensione dell'obbligo del pagamento dell'imposta per il decennio maturato a tutti i proprietari che abbiano aree fabbricabili per un valore superiore a cento milioni. L'accettazione di questa norma implica evidentemente il rigetto dell'emendamento Albertini, che vorrebbe estendere a tutti i proprietari il pagamento decennale.

Ritengo che l'emendamento Marzotto possa essere accettato, soprattutto perché assicura una maggiore giustizia tributaria. Se prendessimo infatti come base iniziale ai fini dell'imposizione il valore agricolo, potremmo creare disparità tra coloro che possiedono *ab antiquo* la terra e coloro che invece l'hanno acquistata recentemente, ma prima del decennio (o del triennio, di cui si discuterà) pagandola come area fabbricabile.

In altri termini, respingendo l'emendamento Marzotto, noi colpiremmo le plusvalenze in misura superiore a quelle effettivamente realizzate. Tale emendamento, pertanto, proprio per il fine di equità tributaria che lo ispira, dovrebbe essere accolto. Esso, del resto, è limitato nella portata in quanto fa riferimento alla decurtazione di un terzo della supposta plusvalenza totale: trattandosi di stime, sarebbe assai difficile misurare con la bilancia del farmacista, come si dice, il valore della proprietà in epoca anteriore al decennio.

Un altro elemento che milita a favore dell'emendamento Marzotto è il fatto che esso addossa al contribuente l'onere della prova, toccando a quest'ultimo dimostrare positivamente la differenza di valore.

Per quanto riguarda l'accertamento e la denuncia per il decennio (o per il quinquennio, come proposto dall'onorevole Natoli), un giudizio al riguardo non può prescindere da una valutazione globale della realtà. Se noi dovessimo tener conto soltanto di periodi del tutto eccezionali, come quello dal quale stiamo uscendo o in cui siamo ancora, e soltanto delle maggiori città, dovremmo dire che ha ragione l'onorevole Natoli; ma la prospettiva muta se si guarda al futuro e se si considerano i medi ed i piccoli comuni, in quanto il fenomeno della speculazione sulle aree assume grosse proporzioni soltanto ove maggiore è l'espansione dei centri urbani.

D'altronde, nelle città in cui maggiore è stato l'aumento di valore delle aree, più intenso è stato anche il movimento delle vendite: pertanto i casi di ditte che abbiano proprietà di aree molto prolungata nel tempo sono molto scarsi. Di conseguenza, il difetto

che deriva o può derivare dalla lunghezza del decennio è compensato certamente dalla molto maggiore intensità delle vendite nei centri più grandi; mentre nei comuni in cui modesto sia stato il fenomeno, le vendite naturalmente saranno state scarse e quindi vi sarà un maggior bisogno di ricorso alle differenze di valore verificatesi nel lungo periodo di un decennio.

Ecco perché, non per ragioni teoriche, ma per ragioni di valutazione pratica si è ritenuto che il decennio sia un'idonea misura media. D'altra parte, anticipo ciò che il Governo dirà quando parleremo della progressività: riducendo agli effetti della progressività la valutazione dell'intensità dell'aumento ad anno, si avrà che dove l'intensità è stata maggiore, sarà anche maggiore l'aliquota e quindi non vi sarà effettivamente un particolare interesse a spostare il decennio a quinquennio.

Per quanto concerne, infine, gli effetti, della valutazione fatta dagli uffici erariali credo sia necessario sottolineare l'emendamento Preti. Egli propone che si debba tener conto, innanzitutto, dei soli accertamenti agli effetti dell'imposta proporzionale sui trasferimenti, e non di quelli relativi all'imposta graduale aventi minore efficacia soprattutto agli effetti di imposte fisse come sarebbero quelle applicabili nel caso di vendita di aree fabbricabili per costruire. In secondo luogo, egli chiede che sia considerato negli accertamenti l'elemento fabbricabilità: quindi, in altri termini, che si tenga conto dei soli accertamenti nei quali sia stata vagliata l'utilizzabilità dell'area a scopo edificatorio.

Con queste due modificazioni, pare al Governo che sia giusto accogliere e mantenere i dati eventualmente accertati. E ciò non solo per ragioni di economia, ma anche perché l'accertamento di una verità non può essere diversa per lo Stato e per i comuni, quando vi sia la certezza che si è tenuto conto di tutti gli elementi e che le differenze eventuali possono essere valutate sempre che si tratti di differenze derivanti da elementi che siano sfuggiti in sede di valutazione.

D'altra parte, tutto il sistema delle imposte, come studiato dalla Commissione, è basato su un complesso di contrasti che si vogliono creare tra contribuente e contribuente, oppure su una serie di dati che possono essere presi a base meccanica di calcolo. Quindi, accettando l'emendamento Ripamonti-Valsecchi-Preti, diciamo che, in via di

massima, si prende, come dato base di principio, il valore dell'area agli effetti agricoli, salvo che sia dimostrata una differenza di almeno un terzo; prendiamo, cioè, in tal caso, un dato meccanico.

Quanto poi alle valutazioni successive, cioè in sede di vendite, sappiamo che tali valutazioni saranno frutto di un accertamento basato su un conflitto di interessi, perché il compratore tenderà a far gravare sul venditore l'imposta in esame, e quindi vorrà l'accertamento alto, mentre il venditore ha interessi del tutto opposti. Da tale contrasto consegue certamente la possibilità di un più preciso accertamento. Nel caso di costruzione, invece, interverrà l'accertamento da parte degli organi tecnici comunali.

Ecco perché in relazione a tutto il sistema, credo che si possa tranquillamente respingere anche l'ultimo emendamento Soliano, se si accetterà l'emendamento Preti che limita la portata dell'ultimo comma secondo la formulazione della Commissione.

Riassumendo, il Governo è favorevole (salvo la richiamata soppressione della virgola) a tutti gli emendamenti Ripamonti e Valsecchi (anche all'emendamento di pura forma Valsecchi che sposta l'articolo 2-bis Ripamonti all'articolo 2); favorevole agli emendamenti Preti (accogliendo anche la suddivisione dell'articolo in articoli 2, 2-bis e 2-ter); contrario agli emendamenti Albertini ed Angelino Paolo. Ritengo assorbito, anche per le osservazioni che ho fatto, l'emendamento Raffaelli-Vestri; del pari ritengo assorbito l'emendamento Preti al terzo comma, relativo alla soppressione delle attività patrimoniali; accetto l'emendamento Preti di cui all'articolo 2-ter; sono contrario all'emendamento Natoli-Vestri (quinquennio anziché decennio) ed infine, dopo i chiarimenti dati, sono contrario anche all'emendamento soppressivo Soliano.

Circa l'emendamento Natoli all'emendamento Marzotto (diretto a sopprimere il riferimento all'articolo 16), ritengo sia necessario tanto il riferimento all'articolo 3, quanto quello all'articolo 16. Vedremo quanto stabiliremo all'articolo 16, ma la data cui ci riferiamo all'articolo 3 sarà tre anni addietro; quella che stabiliremo all'articolo 16 sarà da noi determinata in seguito. Certamente occorre un riferimento a una determinata data.

NATOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATOLI. Poco fa il relatore, nell'accettare l'emendamento Marzotto, ha affermato

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

di essere favorevole, perché si potrebbe presentare il caso di un proprietario il quale sia entrato in possesso dell'area immediatamente prima della data di riferimento in base alla quale si dovrebbe stabilire la prima applicazione dell'imposta. E, per dare forza a questo argomento, ha fatto il caso di un proprietario che fosse entrato in possesso dell'area solo qualche mese prima.

Se è così, noi possiamo comprendere che entro questi limiti, le preoccupazioni dell'onorevole Marzotto e del relatore siano legittime. Ma esse non sono più legittime quando si fa riferimento agli articoli 3 e 16, perché in questo caso il periodo di tempo non è più soltanto di pochi mesi prima della data del 1° gennaio 1961, ma molto più lungo: nel caso di applicazione dell'articolo 3, è di tre anni; nel caso dell'articolo 16 non sappiamo ancora quanto sarà, ma potrà essere di sei, forse di dieci anni.

Per questi motivi, per andare incontro alle esigenze legittime e non a quelle che consideriamo senz'altro illegittime, abbiamo proposto di sopprimere nell'emendamento Marzotto il riferimento all'articolo 16, al fine di restringere il periodo di tempo in cui i proprietari possono ricorrere a tre anni anziché lasciarlo di sei o di dieci anni.

Entro questi limiti, l'esigenza legittima è pienamente rispettata; oltre questi limiti, a nostro modo di vedere, l'esigenza diventa illegittima.

MARZOTTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARZOTTO. Ho l'impressione che l'onorevole Natoli non abbia ben compreso lo spirito del mio emendamento, il quale mira soltanto a far sì che un'area già compresa nel patrimonio di un soggetto non sia sottoposta all'imposizione sulla plusvalenza quando abbia maturato un determinato plusvalore.

Supponiamo per ipotesi che l'articolo 16 porti la retrodatazione a dieci anni: può esservi un soggetto che abbia nel suo patrimonio un'area da undici anni e che quest'area si trovi, ad esempio, in via del Tritone; non per questo quell'area che in quel tempo aveva un dato valore agricolo può essere considerata alla stessa stregua.

Il nostro emendamento è soltanto un correttivo che non cela alcun intento malizioso.

MALAGUGINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGUGINI. Signor Presidente, desidero farle presente che, mentre qui in aula si sta discutendo una legge importante co-

me questa, la Commissione della pubblica istruzione, alla quale appartengo anch'io, è riunita in sede legislativa per l'esame di un altro grosso problema. La pregherei di intervenire perché la Commissione stessa sospenda i suoi lavori.

PRESIDENTE. Mi interesserò in tal senso presso il presidente della Commissione.

PRETI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRETI. L'onorevole ministro delle finanze ha fatto presente che potrebbe essere malamente interpretato l'articolo 2-bis, come è stato da me formulato, articolo che è del resto identico a quello proposto dall'onorevole Ripamonti. Non ho alcuna difficoltà a modificare il mio articolo aggiuntivo in questi termini: « Nei confronti di tutte le società di capitali, e nei confronti di altri soggetti, purché questi ultimi risultino intestati... ».

PRESIDENTE. La Commissione accetta questa nuova formulazione dell'emendamento Preti?

ZUGNO, *Relatore*. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 2 del testo proposto dall'onorevole Ripamonti:

« Per la prima applicazione dell'imposta, relativamente alle aree censite in catasto con attribuzioni di reddito dominicale terreni alla data del 1° gennaio 1961, ed esistenti da epoca antecedente alla data di cui ai successivi articoli 3 e 16 nel patrimonio dell'attuale intestatario, l'incremento di valore è determinato dalla differenza tra il valore dell'area, calcolato ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 1, ed il valore di mercato dell'area stessa alla data dell'alienazione a qualsiasi titolo avvenga per atto tra vivi, o a quella di inizio della sua utilizzazione edificatoria ».

(È approvato).

Onorevole Natoli, mantiene il suo subemendamento all'emendamento Marzotto, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

NATOLI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Natoli all'emendamento Marzotto tendente a sopprimere il riferimento all'articolo 16.

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, non è approvato).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

Voteremo ora sul subemendamento Marzotto, accettato dalla Commissione e dal Governo.

ALBERTINI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

(È appoggiata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul subemendamento Marzotto tendente ad aggiungere all'emendamento Ripamonti sostitutivo dell'articolo 2, dopo il primo comma, il seguente:

« Ove il soggetto passivo dell'imposta provi che l'area aveva alla data di riferimento di cui agli articoli 3 e 16 un valore superiore di un terzo a quello calcolato a norma del secondo e terzo comma dell'articolo 1, si applicano le norme del comma che segue ».

PRESIDENZA

DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI

(Segue la votazione).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	453
Maggioranza	227
Voti favorevoli	247
Voti contrari	206

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adamoli	Alliata di Montereale
Agosta	Amadei Leonetto
Aicardi	Amadeo Aldo
Aimi	Amatucci
Alba	Ambrosini
Albarelo	Amendola Giorgio
Alberganti	Amendola Pietro
Albertini	Amiconi
Albizzati	Amodio
Aldisio	Anderlini
Alessandrini	Andreucci
Alessi Maria	Anfuso

Angelini Giuseppe	Bottonelli
Angelini Ludovico	Breganze
Angelino Paolo	Brighenti
Angelucci	Brodolini
Angrisani	Bucalossi
Antoniozzi	Bucciarelli Ducci
Anzilotti	Bufardeci
Arenella	Buffone
Ariosto	Busetto
Armani	Buttè
Armaroli	Buzzelli Aldo
Armato	Buzzetti Primo
Armosino	Buzzi
Avolio	Cacciatore
Azimonti	Caiati
Babbi	Caiazza
Bacelli	Cálamo
Baldelli	Calasso
Baldi Carlo	Calvaresi
Ballardini	Calvi
Ballesi	Canestrari
Barbaccia	Cantalupo
Bardini	Caponi
Baroni	Cappugi
Barontini	Caprara
Bartesaghi	Capua
Bartole	Carcaterra
Barzini	Carra
Battistini Giulio	Carrassi
Beccastrini Ezio	Casati
Bei Ciufoli Adele	Cassiani
Belotti	Castagno
Beltrame	Castelli
Berlingúer	Castellucci
Béry	Cattani
Bersani	Cavazzini
Bertè	Cecati
Bertinelli	Ceccherini
Bertoldi	Céngarle
Béttoli	Ceravolo Domenico
Biaggi Francantonio	Cerreti Giulio
Biaggi Nullo	Cervone
Biagioni	Chiatante
Biancani	Cianca
Bianchi Fortunato	Cibotto
Bianchi Gerardo	Cinciari Rodano Ma-
Bianco	ria Lisa
Biasutti	Clocchiatti
Bigi	Cocco Maria
Bisantis	Codignola
Bogoni	Colasanto
Bóidi	Colitto
Bolla	Colleoni
Bologna	Colleselli
Bonomi	Colombi Arturo Raf-
Bontade Margherita	faello
Borellini Gina	Colombo Renato
Borin	Colombo Vittorino

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

Comandini	Fiumanò	Lattanzio	Napolitano Francesco
Compagnoni	Foderaro	Lenoci	Napolitano Giorgio
Cóncas	Fogliazza	Leone Francesco	Natali Lorenzo
Conci Elisabetta	Folchi	Leone Raffaele	Natoli Aldo
Conte	Forlani	Liberatore	Natta
Corona Giacomo	Fornale	Limoni	Negrari
Cortese Giuseppe	Francavilla	Lizzadri'	Negrone
Cortese Guido	Franceschini	Lombardi Giovanni	Nenni
Curti Aurelio	Franco Pasquale	Lombardi Riccardo	Nicoletto
Curti Ivano	Franco Raffaele	Lombardi Ruggero	Nicosia
Cuttitta	Franzo Renzo	Longo	Nucci
Dal Cantón Maria Pia	Frunzio	Longoni	Origlia
Dal Falco	Fusaro	Lucchi	Orlandi
D'Ambrosio	Gagliardi	Lucifredi	Pajetta Gian Carlo
Dami	Galli	Lupis	Palazzolo
Daniele	Gaspari	Magno Michele	Paolicchi
Dante	Gatto Eugenio	Magri	Paolucci
D'Arezzo	Gaudioso	Malagugini	Papa
De Capua	Geftter Wondrich	Malfatti	Passoni
De' Cocci	Gennai Tonietti	Mannironi	Patrini Narciso
Degli Esposti	Erisia	Marangone	Paván
Degli Occhi	Gerbino	Marchesi	Pedini
De Lauro Matera	Germani	Marconi	Pellegrino
Anna	Ghislandi	Marenghi	Penazzato
Del Bo	G:glia	Mariani	Pennacchini
De Leonardis	Gioia	Mariconda	Perdonà
Del Giudice	Giolitti	Marotta Michele	Pertini Alessandro
Del Vecchio Guelfi	Giorgi	Marotta Vincenzo	Petrucchi
Ada	Gitti	Martina Michele	Pezzino
De Maria	Gomez D'Ayala	Martino Edoardo	Piccoli
De Martino Carmine	Gonella Guido	Martoni	Pigni
De Martino Francesco	Gorreri Dante	Marzotto	Pintus
De Marzi Fernando	Gorrieri Ermanno	Mattarella Bernardo	Pirastu
De Meo	Granati	Mattarelli Gino	Pitzalis
De Michieli Vitturi	Grasso Nicolosi Anna	Matteotti Gian Carlo	Polano
De Pasquale	Graziosi	Mazza	Prearo
Diaz Laura	Greppi	Mazzoni	Preti
Di Benedetto	Grezzi	Menchinelli	Preziosi Olindo
Di Giannantonio	Grifone	Merenda	Principe
Di Leo	Grilli Antonio	Messe	Pucci Anselmo
Di Luzio	Grilli Giovanni	Messinetti	Quintieri
Di Nardo	Guadalupi	Miccolis Maria	Radi
Di Paolantonio	Guerrieri Emanuele	Miceli	Raffaelli
Di Piazza	Gui	Micheli	Rampa
D'Onofrio	Guidi	Migliori	Rauci
Dosi	Gullo	Minasi Rocco	Ravagnán
Elkan	Gullotti	Minella Molinari An-	Re Giuseppina
Ermini	Helfer	giola	Resta
Fabbri	Invernizzi	Misasi Riccardo	Restivo
Failla	Iotti Leonilde	Misefari	Ricca
Faletra	Isgrò	Mitterdorfer	Riccio
Fanelli	Jacometti	Mogliacci	Ripamonti
Feroli	Jervolino Maria	Monasterio	Rivera
Ferrari Aggradi	Kuntze	Montanari Otello	Roberti
Ferrari Francesco	Laconi	Montanari Silvano	Rocchetti
Ferrari Giovanni	Lajolo	Monte	Roffi
Ferrarotti	Landi	Nanni Rino	Romanato
Ferri	Larussa	Nannuzzi	Romano Bartolomeo

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

Romeo	Spallone
Romita	Spataro
Roselli	Speciale
Rossi Paolo Mario	Sponziello
Rubinacci	Storchi Ferdinando
Rumor	Storti Bruno
Russo Salvatore	Sullo
Russo Spena Raf- faello	Sulotto
Russo Vincenzo	Tambroni
Sabatini	Tantalo
Salutari	Terranova
Sanfilippo	Togliatti
Sangalli	Togni Giulio Bruno
Sannicolò	Togni Giuseppe
Santarelli Ezio	Tognoni
Saragat	Tonetti
Sarti	Tóros
Sartor	Tozzi Condivi
Savio Emanuela	Trebbi
Savoldi	Tripódi
Scaglia Giovanni Bat- tista	Vacchetta
Scalfaro	Valori
Scarascia	Valsecchi
Scarlato	Truzzi
Scarpa	Turnaturi
Scelba	Vecchietti
Schiano	Vedovato
Schiavetti	Venegoni
Schiavon	Venturini
Schiratti	Veronesi
Sciolis	Vestri
Sciorilli Borrelli	Vicentini
Sedati	Vidali
Semeraro	Villa
Servello	Vincelli
Sforza	Viviani Arturo
Silvestri	Viviani Luciana
Simonacci	Vizzini
Sodano	Volpe
Soliano	Zappa
Sorgi	Zoboli
Spadazzi	Zugno
Spádola	Zurlini

Sono in congedo:

Basile	Martino Gaetano
Bima	Maxia
Cerreti Alfonso	Montini
Fracassi	Pucci Ernesto
Guerrieri Filippo	Rapelli
Iozzelli	Repossi
Lucifero	Taviani
Malagodi	Vetrone
Martinelli	Zanibelli

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, come terzo comma dell'articolo 2, il secondo comma dell'emendamento Ripamonti:

« Per la prima applicazione dell'imposta, relativamente ad ogni altra area, l'incremento di valore è determinato dalla differenza tra il valore di mercato dell'area, alla data fissata ai sensi dei successivi articoli 3 e 16 o nel momento successivo alla data medesima in cui l'area sia entrata per atto tra vivi nel patrimonio dell'attuale contribuente, e il valore dell'area stessa nel momento dell'alienazione a qualsiasi titolo avvenga, purché per atto tra vivi, o all'inizio della sua utilizzazione edificatoria ».

(È approvato).

Pongo in votazione, come comma quarto, l'emendamento aggiuntivo Valsecchi che assorbe l'articolo 2-bis Ripamonti:

« Per l'applicazione successiva dell'imposta l'incremento di valore imponibile è dato dalla differenza tra il valore di mercato accertato in occasione dell'ultima applicazione dell'imposta e quello accertato al momento della successiva alienazione a qualsiasi titolo avvenga, purché per atto tra vivi, o all'inizio della sua utilizzazione edificatoria ».

(È approvato).

Pongo in votazione, come quinto comma, l'emendamento sostitutivo Valsecchi all'articolo 2-bis Ripamonti con la modifica formale suggerita dal ministro:

« Nei confronti di tutte le società di capitali e nei confronti di altri soggetti, quando questi ultimi risultino intestati su aree fabbricabili per un valore globale superiore a lire 100 milioni, l'imposta si applica, oltre che nei casi di alienazione o di utilizzazione edificatoria — secondo le norme stabilite dall'articolo 2 — e in quelli previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 16 per la prima applicazione dell'imposta, anche sulla differenza di valore raggiunta al compimento del decennio dalla data di riferimento di cui al secondo comma del successivo articolo 3 o al primo comma dell'articolo 16, o dalla ultima data rispetto alla quale sia stata applicata la imposta, se non vi sia stato nel periodo intermedio trasferimento per atto tra vivi od edificazione.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

Col medesimo criterio l'imposta si applica per ogni decennio successivo alla data di applicazione dell'imposta ».

(È approvato).

È così assorbito l'emendamento Soliano.

Pongo in votazione, come sesto e settimo comma, l'articolo 2-ter Ripamonti-Preti. Pongo in votazione il primo comma di tale articolo che diventa quinto comma dell'articolo 2:

« In ogni caso il valore iniziale è aumentato dei fattori incrementativi ai sensi dell'articolo 14.

Quando il valore di un'area fabbricabile sia stato determinato in via definitiva mediante l'accertamento per l'applicazione dell'imposta proporzionale sui trasferimenti tenendo conto della sua utilizzabilità a scopo edificatorio, tale valore si assume anche come accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta prevista dalla presente legge, se la parte o il comune non dimostrino che siano stati trascurati elementi influenti sulla valutazione in misura non inferiore ad un terzo ».

(È approvato).

Onorevole Albertini, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ALBERTINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Albertini sostitutivo del terzo comma, con l'intesa che, se fosse approvato, dovrebbe essere inserito nel nuovo testo dell'articolo 2:

« In mancanza di alienazione per atto tra vivi o di costruzione di edifici si fa comunque luogo all'accertamento della plusvalenza dell'area e alla applicazione dell'imposta per il compimento di un decennio a far tempo dalla data di applicazione iniziale dell'imposta oppure da quella dell'ultima alienazione ».

(Non è approvato).

Gli emendamenti Raffaelli e Preti al terzo comma sono così assorbiti.

Onorevole Natoli, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

NATOLI. Ho notato che, poco fa, quando l'onorevole ministro ha espresso la sua opinione su questo emendamento diretto a sostituire alla parola « decennio » l'altra « quinquennio », ha manifestato qualche preoccupazione per le conseguenze che il pagamento dell'imposta ogni cinque anni potrebbe avere nei centri urbani.

In realtà non condivido questa preoccupazione; ma, per tener conto dell'osservazione del ministro, ritiro l'emendamento riservandomi di ripresentarlo all'articolo 16, proponendone l'applicazione limitatamente ai comuni con più di 70 mila abitanti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso.

(È approvato).

L'articolo 3 è stato approvato nella seduta pomeridiana di ieri.

Si dia lettura dell'articolo 4.

GUADALUPI, Segretario, legge:

« Gli incrementi di valore realizzati mediante il trasferimento delle aree di cui all'articolo 1 debbono essere dichiarati al comune nella cui circoscrizione l'area si trova.

La dichiarazione deve contenere:

l'esatta descrizione catastale;

l'indicazione della ditta intestata in catasto e della ditta proprietaria;

l'indicazione degli eventuali aventi diritto di enfiteusi, di superficie, di usufrutto o d'uso;

il valore venale attribuito alla data assunta come base per la imposizione ai sensi del precedente articolo 3 se l'area apparteneva al dichiarante anteriormente alla medesima, oppure il suo valore venale alla data successiva in cui sia entrata nel patrimonio dell'alienante o di suoi danti causa a titolo ereditario;

i fattori incrementativi di cui al successivo articolo 14;

le servitù o gli altri oneri reali gravanti sugli immobili ove influiscano sul valore venale;

ogni altro elemento necessario od utile per il calcolo dell'incremento di valore imponibile.

I notai e gli altri pubblici ufficiali sono tenuti a richiedere la dichiarazione di cui al comma precedente per tutti gli atti di trasferimento di aree soggette alla presente imposta che si effettuano con il loro ministero e a farne menzione nell'atto o nella relazione di autenticazione.

La dichiarazione ricevuta ai sensi del comma precedente deve essere trasmessa a cura dello stesso notaio o pubblico ufficiale al comune competente, entro cinque giorni dalla data di registrazione dell'atto. Per i trasferimenti soggetti a condizione sospensiva, il termine decorre dalla denuncia di avveramento. Per gli atti privati la dichiarazione deve essere presentata entro cinque giorni da quello della registrazione a cura dell'alienante.

Nel caso di trasferimenti che hanno luogo per atto della pubblica amministrazione o per sentenza di magistrato la dichiarazione è presentata dall'autorità che provvede alla formazione dell'atto o dalla cancelleria giudiziaria, entro trenta giorni dalla data in cui il trasferimento diviene definitivo o, se l'atto non contenga la liquidazione finale del prezzo o della indennità di esproprio, entro trenta giorni da quello in cui la determinazione del prezzo o della indennità sia definita.

La liquidazione dell'imposta è fatta dal contribuente. L'ammontare relativo è versato in unica soluzione alla tesoreria comunale, a mezzo del servizio dei conti correnti postali che ne rilascia quietanza in doppio originale, uno dei quali è allegato alla dichiarazione.

Nell'ipotesi prevista al quinto comma del presente articolo, l'autorità che provvede alla liberazione del prezzo o della indennità dispone il versamento al comune competente dell'imposta dovuta dall'alienante, in base alla dichiarazione da esso presentata, mediante ritenute. L'autorità medesima trasmette al comune competente, nel termine di cinque giorni da quello dell'effettuato versamento dell'imposta, la dichiarazione di cui al secondo comma di questo articolo corredata dalla quietanza dell'eseguito versamento dell'imposta. Il secondo originale della quietanza è trasmesso al contribuente ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Valsecchi, Belotti, Elisabetta Conci, Aurelio Curti, Alessandrini, Scarascia, Vittorino Colombo, Russo Spena, Radi e Repossi hanno proposto di sostituire i primi quattro commi con i seguenti:

« Gli incrementi di valore realizzati mediante il trasferimento delle aree di cui all'articolo 1 debbono essere dichiarati al comune nella cui circoscrizione l'area si trova.

La dichiarazione deve contenere:

- a) l'esatta descrizione catastale;
- b) l'indicazione della ditta intestata in catasto e della ditta proprietaria;
- c) l'indicazione degli eventuali aventi diritto di enfiteusi, di superficie, di usufrutto o d'uso;
- d) il valore che deve essere preso a base per il calcolo degli incrementi imponibili secondo le varie ipotesi, in conformità di quanto disposto agli articoli 2 e 2-bis;
- e) i fattori incrementativi di cui al successivo articolo 14;
- f) le servitù o gli altri oneri reali gravanti sugli immobili ove influiscano sul valore venale;

g) ogni altro elemento necessario od utile per il calcolo dell'incremento di valore imponibile.

I notai e gli altri pubblici ufficiali sono tenuti a richiedere la dichiarazione di cui al comma precedente per tutti gli atti di trasferimento di aree soggette alla presente imposta che si effettuano con il loro ministero e a farne menzione nell'atto pubblico o in quello di autenticazione.

La dichiarazione ricevuta ai sensi del comma precedente deve essere trasmessa a cura dello stesso notaio o pubblico ufficiale al comune competente, entro 20 giorni dalla data di registrazione dell'atto. Per i trasferimenti soggetti a condizione sospensiva, il termine decorre dalla denuncia di avveramento. Per gli atti privati la dichiarazione deve essere presentata entro 5 giorni da quello della registrazione a cura dell'alienante ».

Gli stessi deputati hanno proposto di sopprimere, al sesto comma, le parole: « a mezzo del servizio dei conti correnti postali »; di sostituire al settimo comma le parole: « dispone il versamento », con le altre: « dispone la ritenuta e il versamento »; nonché al settimo comma, primo periodo, di sopprimere le parole: « da esso presentata, mediante ritenuta »; ed infine, al settimo comma, ultimo periodo, di sostituire le parole: « Il secondo », con le altre: « Un secondo ».

L'onorevole Valsecchi ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

VALSECCHI. Il nostro primo emendamento, relativo alla sostituzione dei primi quattro commi del testo della Commissione, riguarda principalmente la locuzione « nell'atto pubblico o in quello di autenticazione » inserita al terzo comma, mentre nel testo della Commissione è detto semplicemente: « nell'atto o nella relazione di autenticazione »; e riguarda pure il termine entro cui deve essere trasmessa la dichiarazione al comune competente. Il testo della Commissione parla di cinque giorni dalla data di registrazione dell'atto, mentre il nostro emendamento porta questo termine a venti giorni con la nuova formulazione del quarto comma.

Gli altri emendamenti sono di pura forma.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Tripodi, Michellini, Geffer Wondrich, Romualdi, Cruciani, Nicosia, Roberti, Sponziello, Calabrò, Anfuso e Giuseppe Gonella hanno proposto, al secondo comma, quarto alinea, di sopprimere le parole « o di suoi danti causa a titolo ereditario »: al terzo comma, di sostituire

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

le parole: « di aree », con le parole: « della proprietà o di altri diritti reali di cui al successivo articolo 10 relativa ad aree »; al settimo comma, primo periodo, di sostituire le parole: « dall'alienante in base alla dichiarazione da esso presentata, mediante ritenute », con le parole: « dall'espropriato, e ritenuto sul prezzo o sull'indennità, sulla base della dichiarazione presentata dall'interessato »; e di aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« Qualora l'area si estenda su più comuni, la dichiarazione e il versamento di cui al presente articolo debbono essere fatte al comune nel cui territorio si trova la parte maggiore dell'area, aggiuntovi un prospetto di ripartizione degli incrementi imponibili da attribuire ai diversi comuni interessati.

Il comune che ha ricevuto il versamento, accettata o rettificata la ripartizione dell'imposta, effettua il versamento agli altri comuni interessati.

Se questi, nel termine di 60 giorni dal ricevimento di copia della dichiarazione e del versamento della loro quota di imposta, non chiedono la revisione della ripartizione stessa, questa diviene definitiva. Eventuali contestazioni sono definite in via amministrativa dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni interessati. Se essi sono compresi in province diverse, la decisione spetta alla corrispondente autorità regionale, se costituita o, in difetto, al ministro per l'interno ».

L'onorevole Tripodi ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

TRIPODI. Circa il nostro primo emendamento, siamo sollecitati, nel sostenerlo, dalla considerazione che le imposte di successione sono già così elevate in Italia da esaurire la capacità contributiva dei cespiti trasmessi. Sarebbe d'altra parte assurdo sottoporre alla imposta sull'incremento di valore l'erede o il legatario, che ha pagato l'imposta di successione sul valore pieno, senza alcuna detrazione per quanto riguarda l'incremento di valore accumulatosi sull'area fino al momento dell'apertura della successione.

Il secondo emendamento, a differenza del precedente, che è di sostanza, non concerne che una semplice specificazione, una più esatta locuzione nella lettera della legge. Dal momento che l'articolo 10 prevede la tassazione dell'incremento di valore nel caso di usufrutto, diritti di superficie, enfiteusi, ecc., ci sembra opportuno prevedere anche le dichiarazioni obbligatorie in concomitanza col

rogito di costituzione o di trasferimento di tali diritti.

Circa il terzo emendamento, relativo al settimo ed ultimo comma dell'articolo, anche su di esso insistiamo sempre ai fini di una più esatta proprietà di linguaggio legislativo. La formula da noi suggerita non può non contribuire ad evitare equivoci interpretativi ed applicativi, e sotto tale aspetto la raccomandiamo caldamente alla Camera.

Proponiamo infine un emendamento aggiuntivo all'articolo 4, di cui ci sembra superflua una dettagliata spiegazione, tanto sono chiare le ragioni giuridiche e fiscali che lo sorreggono. Si tratta del caso in cui l'area si estenda su più comuni, caso non previsto dai nostri lavori, e che va invece considerato per la particolarità che presenta. Riteniamo che la dichiarazione e il pagamento dell'imposta debbano aver luogo, in tal caso, presso il comune in cui si trova la maggior parte dell'oggetto imponibile, salvo le successive compensazioni intercomunali di competenza. Il nostro emendamento prevede la definizione delle contestazioni in via amministrativa nell'ambito dell'autorità provinciale o, quando che sia, regionale.

PRESIDENTE. L'onorevole Daniele ha proposto, al terzo comma, di sostituire le parole: « trasferimento di aree », con le parole: « trasferimento della proprietà o di altri diritti reali di cui al successivo articolo 10 relativamente ad aree ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

DANIELE. Lo mantengo rinunciando a svolgerlo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 4 ?

ZUGNO, *Relatore*. Il primo emendamento Valsecchi, sostitutivo dei primi quattro commi, riproduce in sostanza il testo della Commissione, con varianti per quanto riguarda i termini per la trasmissione delle dichiarazioni da parte dei notai. Pertanto, lo accetto.

L'emendamento Tripodi al secondo comma è superato dal citato emendamento Valsecchi in quanto la formula indicata nel secondo comma da modificare è stata già emendata, alla lettera d) dell'emendamento Valsecchi, là dove è detto: « il valore deve essere preso a base per il calcolo degli incrementi imponibili secondo le varie ipotesi, in conformità », ecc.

Gli emendamenti Tripodi e Daniele al terzo comma, identici, si possono accettare, in quanto diretti ad estendere il disposto

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

dell'articolo agli atti di trasferimento di tutti i diritti reali che ricadono sotto l'efficacia della legge.

Accetto gli emendamenti Valsecchi al sesto e al settimo comma e l'emendamento Tripodi al settimo comma. Non accetto l'ultimo emendamento Tripodi con cui si propone di aggiungere altri tre commi in fine dell'articolo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Accetto il primo emendamento Valsecchi.

Il primo emendamento Tripodi al secondo comma deve ritenersi assorbito perché, con la votazione del nuovo testo degli articoli 2 e 4, non si farà più questione del passaggio per successione. Non posso essere d'accordo con i principi esposti dall'onorevole Tripodi, ma convergo sul fatto che, una volta votati gli articoli 2 e 4, bisogna cancellare quelle parole.

Riconosco che l'emendamento Tripodi e quello Daniele, identici, al terzo comma, sono giuridicamente esatti.

Accetto l'emendamento Valsecchi al sesto comma e quello Valsecchi al settimo comma diretto a sostituire le parole: « dispone il versamento », con le parole: « dispone la ritenuta e il versamento ».

Dei due successivi emendamenti, quello Valsecchi e quello Tripodi, al settimo comma, ambedue riflettenti solo la forma, mi sembra che il secondo sia più completo; comunque mi rimetto alla Camera. Accetto l'ultimo emendamento Valsecchi, relativo ancora al settimo comma, per sostituire le parole: « Il secondo », con le parole « Un secondo ».

Quanto all'emendamento aggiuntivo Tripodi, sarei d'accordo, sempre che egli accetti che la decisione delle controversie avvenga secondo il sistema consueto per le contestazioni tra i comuni, per cui il giudizio di prima istanza compete all'ufficio distrettuale delle imposte dirette, e quello di seconda istanza al Ministero delle finanze.

TRIPODI. Concordo.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Tripodi di formulare il testo dei tre commi aggiuntivi modificato in tal senso.

Passiamo ai voti. Possiamo considerare fatto proprio dalla Commissione il testo del primo emendamento Valsecchi, accettato anche dal Governo e sostitutivo dei primi quattro commi dell'articolo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

È così assorbito l'emendamento Tripodi al secondo comma.

Pongo in votazione l'emendamento Tripodi (uguale a quello Daniele) al terzo comma, accettato dalla Commissione e dal Governo, tendente a sostituire le parole: « di aree », con le parole: « della proprietà o di altri diritti reali di cui al successivo articolo 10 relativa ad aree ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Valsecchi al sesto comma, accettato dalla Commissione e dal Governo, soppressivo delle parole: « a mezzo del servizio dei conti correnti postali ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Valsecchi al settimo comma, accettato dalla Commissione e dal Governo, tendente a sostituire le parole: « dispone il versamento », con le parole: « dispone la ritenuta e il versamento ».

(È approvato).

Onorevole Valsecchi, mantiene il suo emendamento al settimo comma ?

VALSECCHI. Accolgo senz'altro il suggerimento dell'onorevole ministro e ritiro il mio emendamento, aderendo a quello Tripodi, più completo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tripodi, accettato dalla Commissione e dal Governo, tendente a sostituire al settimo comma, primo periodo, le parole: « dall'alienante in base alla dichiarazione da esso presentata, mediante ritenute », con le parole: « dall'espropriato, e ritenuto sul prezzo o sull'indennità, sulla base della dichiarazione presentata dall'interessato ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Valsecchi, accettato dalla Commissione e dal Governo, tendente a sostituire al settimo comma, ultimo periodo, le parole: « Il secondo », con le parole: « Un secondo ».

(È approvato).

Onorevole Tripodi, mantiene il suo emendamento aggiuntivo oppure aderisce alle modifiche proposte dal Governo ?

TRIPODI. Mantengo l'emendamento, modificato secondo la richiesta del Governo, nel senso di sostituire, al terzo comma dell'emendamento stesso, le parole: « dal prefetto della

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

provincia », con le parole: « dall'intendente di finanza della provincia », e le parole: « ministro per l'interno », con le parole: « ministro delle finanze ».

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. In tal caso accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tripodi con le modifiche proposte dal Governo:

« Qualora l'area si estenda su più comuni, la dichiarazione e il versamento di cui al presente articolo debbono essere fatte al comune nel cui territorio si trova la parte maggiore dell'area, aggiuntovi un prospetto di ripartizione degli incrementi imponibili da attribuire ai diversi comuni interessati.

Il comune che ha ricevuto il versamento, accettata o rettificata la ripartizione dell'imposta, effettua il versamento agli altri comuni interessati.

Se questi, nel termine di 60 giorni dal ricevimento di copia della dichiarazione e del versamento della loro quota di imposta, non chiedono la revisione della ripartizione stessa, questa diviene definitiva. Eventuali contestazioni sono definite in via amministrativa dall'intendente di finanza della provincia in cui ricadono i comuni interessati. Se essi sono compresi in province diverse, la decisione spetta alla corrispondente autorità regionale, se costituita o, in difetto, al ministro delle finanze ».

(È approvato).

In seguito alle votazioni fatte, l'articolo 4 risulta del seguente tenore:

« Gli incrementi di valore realizzati mediante il trasferimento delle aree di cui all'articolo 1 debbono essere dichiarati al comune nella cui circoscrizione l'area si trova.

La dichiarazione deve contenere:

- a) l'esatta descrizione catastale;
- b) l'indicazione della ditta intestata in catasto e della ditta proprietaria;
- c) l'indicazione degli eventuali aventi diritto di enfiteusi, di superficie, di usufrutto o d'uso;
- d) il valore che deve essere preso a base per il calcolo degli incrementi imponibili secondo le varie ipotesi, in conformità di quanto disposto agli articoli 2 e 2-bis;
- e) i fattori incrementativi di cui al successivo articolo 14;
- f) le servitù o gli altri oneri reali gravanti sugli immobili ove influiscano sul valore venale;

g) ogni altro elemento necessario od utile per il calcolo dell'incremento di valore imponibile.

I notai e gli altri pubblici ufficiali sono tenuti a richiedere la dichiarazione di cui al comma precedente per tutti gli atti di trasferimento della proprietà o di altri diritti reali di cui al successivo articolo 10 relativa ad aree soggette alla presente imposta che si effettuano con il loro ministero e a farne menzione nell'atto pubblico o in quello di autenticazione.

La dichiarazione ricevuta ai sensi del comma precedente deve essere trasmessa a cura dello stesso notaio o pubblico ufficiale al comune competente, entro 20 giorni dalla data di registrazione dell'atto. Per i trasferimenti soggetti a condizione sospensiva, il termine decorre dalla denuncia di avveramento. Per gli atti privati la dichiarazione deve essere presentata entro 5 giorni da quello della registrazione a cura dell'alienante.

Nel caso di trasferimenti che hanno luogo per atto della pubblica amministrazione o per sentenza di magistrato la dichiarazione è presentata dall'autorità che provvede alla formazione dell'atto o dalla cancelleria giudiziaria, entro trenta giorni dalla data in cui il trasferimento diviene definitivo o, se l'atto non contenga la liquidazione finale del prezzo o della indennità di esproprio, entro trenta giorni da quello in cui la determinazione del prezzo o della indennità sia definita.

La liquidazione dell'imposta è fatta dal contribuente. L'ammontare relativo è versato in unica soluzione alla tesoreria comunale, che ne rilascia quietanza in doppio originale, uno dei quali è allegato alla dichiarazione.

Nell'ipotesi prevista al quinto comma del presente articolo, l'autorità che provvede alla liberazione del prezzo o della indennità dispone la ritenuta e il versamento al comune competente dell'imposta dovuta dall'esproprio, e ritenuto sul prezzo o sull'indennità, sulla base della dichiarazione presentata dall'interessato. L'autorità medesima trasmette al comune competente, nel termine di cinque giorni da quello dell'effettuato versamento dell'imposta, la dichiarazione di cui al secondo comma di questo articolo corredata dalla quietanza dell'eseguito versamento dell'imposta. Un secondo originale della quietanza è trasmesso al contribuente.

Qualora l'area si estenda su più comuni, la dichiarazione e il versamento di cui al presente articolo debbono essere fatte al comune nel cui territorio si trova la parte maggiore dell'area, aggiuntovi un prospetto di riparti-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

zione degli incrementi imponibili da attribuire ai diversi comuni interessati.

Il comune che ha ricevuto il versamento, accettata o rettificata la ripartizione dell'imposta, effettua il versamento agli altri comuni interessati.

Se questi, nel termine di 60 giorni dal ricevimento di copia della dichiarazione e del versamento della loro quota di imposta, non chiedono la revisione della ripartizione stessa, questa diviene definitiva. Eventuali contestazioni sono definite in via amministrativa dall'intendente di finanza della provincia in cui ricadono i comuni interessati. Se essi sono compresi in province diverse, la decisione spetta alla corrispondente autorità regionale, se costituita o, in difetto, al ministro delle finanze ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« Ai fini del rilascio della licenza di costruzione il proprietario che intenda edificare su un'area deve presentare al comune la dichiarazione relativa all'incremento del valore dell'area stessa alla data di presentazione al comune della domanda di costruzione.

La dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni precisate al secondo comma del precedente articolo 4 ed inoltre la indicazione del valore attribuito all'area interessata dalla costruzione alla data di cui al precedente comma.

Entro novanta giorni da quello in cui il comune avrà notificato l'approvazione del progetto il proprietario deve effettuare il versamento di un ventiquattresimo dell'imposta dovuta. Gli altri ventitré ventiquattresimi dovranno essere versati mediante il servizio dei conti correnti postali, in 23 rate eguali, alla fine di ciascun bimestre solare successivo a quello in cui è stato effettuato il primo versamento ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Valsecchi, Belotti, Elisabetta Conci, Aurelio Curti, Alessandrini, Scarascia, Vittorino Colombo, Russo Spena, Radi e Repposi hanno proposto di sostituire questo articolo con il seguente:

« La richiesta al comune di licenza di costruzione deve essere accompagnata dalla dichiarazione relativa al valore dell'area sulla quale si intende edificare e di quella che sarà considerata accessorio al costruendo edificio.

Tale dichiarazione deve contenere anche tutte le indicazioni di cui al secondo comma del precedente articolo 4.

In mancanza della dichiarazione di cui al comma precedente il sindaco non può rilasciare licenza di costruzione.

Entro novanta giorni da quello in cui il comune avrà notificato l'approvazione del progetto, il dichiarante di cui al primo comma, deve effettuare il versamento di un ventiquattresimo dell'imposta dovuta. Gli altri ventitré ventiquattresimi dovranno essere versati alla tesoreria comunale in ventitré rate eguali, scadenti alla fine di ciascun bimestre solare successivo a quello in cui deve essere effettuato il primo versamento ».

L'onorevole Valsecchi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

VALSECCHI. Rinunzio a svolgerlo, mantenendolo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Soliano, Raffaelli, Vestri, Natoli, Sannicolò, Busetto, Adamoli, Sulotto e Guidi hanno proposto di sostituire, al terzo comma, la parola: « ventiquattresimo », con la parola: « dodicesimo »; le parole: « ventitré ventiquattresimi » con le parole: « undici dodicesimi », le parole: « 23 rate », con le parole: « 11 rate »; le parole: « bimestre solare », con la parola: « mese ».

SANNICOLÒ. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANNICOLÒ. L'emendamento tende a modificare il sistema di corresponsione dell'imposta, nel senso di accelerare i termini del versamento in quanto, secondo il testo proposto dalla Commissione, il comune verrebbe ad introitare l'imposta in un periodo di tempo superiore ai quattro anni, se si tiene conto dei novanta giorni che precedono il versamento della prima rata. Questi termini devono essere, a nostro avviso, assolutamente abbreviati. Proponiamo pertanto che l'importo dell'imposta venga diviso per dodici, e che il primo dodicesimo venga pagato entro i novanta giorni dalla notificazione dell'approvazione comunale del progetto e i rimanenti undici dodicesimi alla fine di ciascun mese successivo al versamento della prima rata.

Le ragioni per le quali chiediamo questa abbreviazione di termini per il pagamento sono evidenti. In primo luogo, noi siamo di fronte ad una situazione dei bilanci comunali in genere estremamente deficitaria; non solo, ma nella stragrande maggioranza dei comuni, la situazione di cassa è molto grave. Troppo spesso, anche per il ritardo con il quale ven-

gono versati determinati contributi dello Stato ed inoltre per il ritardo con cui determinate imposte entrano nelle casse comunali, molti comuni sono costretti a far ricorso alla tesoreria con il grave onere degli interessi.

In secondo luogo, in questa legge si applica il sistema dei due pesi e delle due misure. Quando il creditore è il comune, tutte le facilitazioni vanno al debitore, cioè al proprietario dell'area; quando invece il creditore è il proprietario, allora tutti i riguardi vanno ad esso e non al comune. Infatti, all'articolo 6, là dove si prevede l'esproprio ai fini della costituzione del demanio comunale, si aggiunge ai comuni di pagare non soltanto un ventesimo in più del valore dell'area, ma « gli interessi legali dalla data della dichiarazione a quella in cui l'indennizzo si rende esigibile per la società espropriata ». Ora, se qualcuno deve avere una facilitazione, questo deve essere il comune e non il privato.

Ciò tanto più — e questo è il terzo motivo — che l'incidenza dell'imposta sulle aree fabbricabili, nei confronti del costo di tutto il fabbricato, anche il più modesto, sarà così contenuta che non credo sia necessario prevedere un termine tanto a lungo dilazionato per il pagamento di quanto dovuto al comune.

Per tutte queste ragioni raccomandiamo il nostro emendamento all'approvazione della Camera.

PRESIDENTE. Ricordo alla Camera che gli onorevoli Natoli, Soliano, Raffaelli, Vestri, Adamoli, Lajolo, Sannicolò, Busetto, De Pasquale, Cianca e Sulotto hanno presentato un emendamento, rinviato dall'articolo 1, diretto ad aggiungere il seguente comma:

« Sono aree fabbricabili, ai fini della presente legge, quelle risultanti da demolizioni di fabbricati nei centri urbani ».

Gli onorevoli Lajolo, Vestri, De Grada, Adamoli, Natoli, Raffaelli, Busetto, Soliano, Cianca, Venegoni e Giuseppina Re, hanno presentato un emendamento, anch'esso rinviato dall'articolo 1, diretto ad aggiungere il seguente comma:

« Sono pure equiparati alle aree fabbricabili i suoli ed i tratti di terreno che si possono rendere edificabili mediante lavori di demolizione effettuati anche in base alla legge 21 dicembre 1960, n. 1521, e per movimenti di terra, sbancamenti di rocce ed in genere lavori di adattamento ».

SOLIANO. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLIANO. Nel corso della discussione generale è stato più volte dimostrato come la speculazione sulle aree non si sia verificata soltanto attraverso l'acquisto di terreni, ma anche attraverso l'acquisto di terreni con fabbricati, questi ultimi successivamente demoliti per procedere a nuove costruzioni di volume superiore a quelle preesistenti.

I nostri emendamenti tendono appunto a prevedere la possibilità di applicare l'imposta quando si verificano questi casi, con riferimento al valore della maggiore cubatura realizzata rispetto ai precedenti fabbricati demoliti. Sembra a noi che sia opportuna questa estensione per ragioni di equità, e per colpire una speculazione che, attraverso questa forma, si è manifestata ripetute volte.

PRESIDENTE. L'onorevole Marzotto ha proposto il seguente articolo 5-bis:

« Chi intende demolire un fabbricato esistente da data antecedente al 1° gennaio 1958 e ne costruisce anche in tempi successivi altro di maggior volume sulla stessa area o su parte di essa, è tenuto al pagamento dell'imposta dei cui alla presente legge, secondo le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4, in rapporto alla parte di volume eccedente quello della costruzione preesistente ».

Ha facoltà di illustrarlo.

MARZOTTO. Il mio emendamento ha lo scopo di realizzare, per quanto possibile, una più ampia giustizia fiscale in questo campo. A me personalmente non è sembrato giusto che dovessero essere sottoposte a tassazione semplicemente le aree che, essendo liberate dai vecchi edifici esistenti sopra di esse, potessero essere usufruite per nuove costruzioni, e quindi altamente sfruttate.

Tale ragione ha ispirato questo emendamento, che tende a colpire le aree di risulta, limitatamente, però, alla parte di cubatura che ecceda quella precedentemente esistente,

Vorrei aggiungere, signor Presidente, che per una maggiore proprietà di linguaggio, proporrei di modificare il primo periodo del mio emendamento nel modo seguente: « Chi sull'area risultante da demolizione di un fabbricato esistente da data antecedente al 1° gennaio 1958, o su una parte di essa, ne costruisce, anche in tempi successivi, altro di maggior volume, è tenuto al pagamento dell'imposta di cui alla presente legge, secondo le norme... », ecc.

PRESIDENTE. Sta bene. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 5?

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

ZUGNO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole all'emendamento Valsecchi.

Sull'emendamento Soliano osservo che, mentre nel caso di alienazione l'imposta è dovuta subito, nel caso di costruzione eseguita dal proprietario dell'area, anche per non accrescere le difficoltà che già incontra chi si accinge a costruire, ritengo che sia opportuno mantenere una rateizzazione il più possibile lunga. Quindi ritengo opportuno mantenere le ventiquattro rate stabilite, come del resto prevedeva la proposta dell'onorevole Preti, e mi dichiaro contrario all'emendamento.

L'emendamento Natoli è già incluso, in sostanza, nell'articolo 5-bis Marzotto.

L'onorevole Lajolo, con il suo emendamento, propone che nell'affermazione del principio relativo alle aree di risulta si accenni alla legge 21 dicembre 1960, n. 1521. Ritengo che la citazione diventi superflua alla luce dell'emendamento Marzotto, che contempla tutti gli edifici i quali comunque vengano distrutti per dare luogo ad altre costruzioni. È naturale che anche le demolizioni eseguite in base alla legge n. 1521 rientrerebbero, con questo, nella sfera di efficacia della presente legge. Semmai, mi permetterei di suggerire all'onorevole Lajolo di presentare un ordine del giorno, a maggiore interpretazione e precisazione dell'emendamento Marzotto, il quale — ripeto — ha una formulazione talmente vasta da includere ampiamente anche le demolizioni previste dall'emendamento Lajolo.

Pertanto, accetto l'emendamento Marzotto nella sua ultima formulazione, e mi dichiaro contrario agli emendamenti Natoli e Lajolo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Concordo con la Commissione nell'esprimere parere favorevole all'emendamento Valsecchi.

Per quanto riguarda le ventiquattro rate previste dal disegno di legge per il pagamento dell'imposta, vorrei chiedere ai firmatari dell'emendamento Soliano di non insistere sulla richiesta di abbreviazione perché, come già detto, questa imposta non deve intralciare le costruzioni. Infatti, se noi, dopo aver imposto praticamente un nuovo costo inerente alla costruzione, proponiamo anche di farlo pagare in un periodo troppo breve, veniamo a colpire chi abbia la buona volontà di costruire proprio nel momento in cui egli farà il suo maggiore sforzo. Per questa ragione ritengo che sia bene mantenere la periodicità ed i termini previsti con

le ventiquattro rate, e sono quindi contrario all'emendamento Soliano.

Per quanto riguarda l'ipotesi della demolizione e ricostruzione degli edifici, rilevo che i due testi, quello Marzotto e quello Natoli, presentano due differenze. In primo luogo, l'onorevole Marzotto fa riferimento ai fabbricati esistenti antecedentemente al 1° gennaio 1958, e tale impostazione mi pare giusta, essendosi convenuto che le costruzioni successive a tale data, se realizzate in misura inferiore alla metà di quella permessa dai piani regolatori o dall'uso comune, non devono essere considerate in quanto fabbricati, ma solo in quanto aree, per cui è opportuno che la data del 1° gennaio 1958 funzioni da discriminante fra le due ipotesi temporali.

La seconda questione riguarda in modo particolare le vecchie città, e per questi casi l'onorevole Marzotto propone che il pagamento della tassa sia stabilito nella misura proporzionata al maggior volume che i fabbricati nuovi vengono ad avere, al fine di evitare di colpire con tassazione troppo gravosa quegli eroi che acquistano vecchi fabbricati per demolirli e ricostruirli con la medesima cubatura originaria, contribuendo in tal modo al risanamento dei vecchi centri delle città. Li definiamo eroi perché, in pratica, demolire per ricostruire una casa del medesimo volume normalmente non rende. Le differenze, dunque, fra i due emendamenti stanno in questi termini. Io ritengo che sia soprattutto da augurarsi che nei vecchi centri delle città i fabbricati non vengano ricostruiti al massimo volume, ma mantenuti nei limiti di volume originari. Ecco perché è opportuno accettare il testo Marzotto.

Per quanto riguarda l'emendamento Lajolo, che fa riferimento alla legge del 1960, ritengo che questo riferimento specifico non sia necessario, perché o il nuovo fabbricato sarà diverso da quello originario (e se sarà di maggior volume, allora sarà soggetto all'imposta in virtù dell'emendamento Marzotto), o sarà di identico volume. Se il nuovo edificio sarà di maggior volume, è evidente che avrà quelle caratteristiche e quel maggior numero di vani che sono previsti nella legge del 1960, tenendo presenti appunto i due elementi del volume e del numero dei vani.

Certamente, in definitiva, quello che maggiormente interessa dal punto di vista urbanistico è che siano salvaguardate le caratteristiche edilizie dei vecchi centri e che i

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

proprietari delle vecchie case siano spinti alla ricostruzione degli edifici non da intenti speculativi, ma soltanto dall'intento di migliorare le condizioni del fabbricato e quelle degli inquilini.

Per queste ragioni il Governo è contrario all'emendamento Natoli, favorevole all'emendamento Marzotto per l'introduzione di un articolo aggiuntivo 5-bis nella sua ultima formulazione, indifferente all'emendamento Lajolo per il caso in cui si voglia introdurre nel contesto del provvedimento, con un diretto richiamo legislativo, il riferimento al maggior numero di vani delle costruzioni effettuate sulle aree di risulta.

LAJOLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAJOLO. Poiché l'onorevole ministro ha dichiarato di essere indifferente al mio emendamento, vorrei invece che precisasse se lo accetta o meno. Ripeto quello che ho già detto, e cioè che il nostro emendamento è stato elaborato dalla maggioranza consiliare del comune di Milano, dove si è verificato il particolare fenomeno di 10 mila sfrattati in tre settimane. Poiché l'onorevole ministro riconosce che questa situazione deve essere chiarita, credo che non si possa votare contro una città che ha chiesto questo emendamento conoscendo già bene il testo presentato dalla Commissione.

Ci riserviamo di chiedere lo scrutinio segreto.

PRETI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRETI. In materia legislativa vale il vecchio principio *melius abundare quam deficere*. L'onorevole Zugno ha riconosciuto che sostanzialmente è giusto quanto l'onorevole Lajolo richiede, pur dichiarando che si tratta di un principio già contenuto nel testo della legge dando per scontato l'accoglimento dell'emendamento Marzotto; l'onorevole ministro Trabucchi ha pure riconosciuto lo stesso principio. Dal momento che siamo tutti d'accordo nel riconoscere una esigenza, non vedo proprio perché dovremmo votare divisi, maggioranza contro minoranza. Possiamo votare all'unanimità un testo che tenga conto dei chiarimenti forniti dall'onorevole ministro Trabucchi all'onorevole Lajolo. Potrà darsi che avremo detto, con ciò, più del necessario; ma, ripeto, non avremo certamente danneggiato nessuno, e comunque avremo tranquillizzato qualche comune, che potrebbe nutrire delle preoccupazioni non essendo convinto di quel che il relatore, sia pure molto nitidamente, ha esposto.

In definitiva, ritengo opportuno che si approvi l'emendamento Lajolo, con le modifiche che potranno essere suggerite dal ministro Trabucchi.

PRESIDENTE. Il Governo?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Sono d'accordo sulla opportunità di ricercare una formulazione che possa corrispondere a tutte le esigenze prospettate.

ZUGNO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUGNO, *Relatore*. Propongo di aggiungere all'emendamento Marzotto la parte finale dell'emendamento Lajolo, a cominciare dalle parole: « anche in base... ».

PRESIDENTE. L'emendamento Valsecchi è stato fatto proprio dalla Commissione. Esso costituisce pertanto il nuovo testo dell'articolo 5.

Passiamo ai voti.

Onorevole Soliano, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SOLIANO. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Natoli, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

NATOLI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo Valsecchi, integrato dall'emendamento Marzotto, con l'aggiunta Lajolo, letta dal relatore:

« La richiesta al comune di licenza di costruzione deve essere accompagnata dalla dichiarazione relativa al valore dell'area sulla quale si intende edificare e di quella che sarà considerata accessorio al costruendo edificio.

Tale dichiarazione deve contenere anche tutte le indicazioni di cui al secondo comma del precedente articolo 4.

In mancanza della dichiarazione di cui al comma precedente il sindaco non può rilasciare licenza di costruzione.

Entro novanta giorni da quello in cui il comune avrà notificato l'approvazione del progetto, il dichiarante di cui al primo comma, deve effettuare il versamento di 1 ventiquattresimo dell'imposta dovuta. Gli altri 23 ventiquattresimi dovranno essere versati alla tesoreria comunale in ventitré rate eguali, scadenti alla fine del ciascun bimestre solare successivo a quello in cui deve essere effettuato il primo versamento.

Chi sull'area risultante da demolizione di un fabbricato esistente da data antecedente al 1° gennaio 1958, o su una parte di essa,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

ne costruisce, anche in tempi successivi, altro di maggior volume, anche in base alla legge 21 dicembre 1960, n. 1521, e per movimenti di terra, sbancamenti di rocce ed in genere lavori di adattamento è tenuto al pagamento dell'imposta di cui alla presente legge, secondo le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4, in rapporto alla parte di volume eccedente quello della costruzione preesistente ».

(È approvato).

Si dia lettura all'articolo 6.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« In riferimento al secondo comma dell'articolo 2 le società di capitali devono presentare entro trenta giorni dal compimento del decennio di cui al richiamato comma, dichiarazione analoga a quella indicata nell'articolo precedente, relativa all'incremento di valore raggiunto dall'area, accompagnata dalla ricevuta di versamento di un dodicesimo dell'imposta liquidata dal dichiarante.

I successivi undici dodicesimi sono versati come prescritto dall'articolo precedente per il caso di edificazione.

Le dichiarazioni possono essere spedite anche per posta con le modalità di cui al comma sette dell'articolo 12 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608.

I comuni, anche ai fini di formarsi un patrimonio comunale di aree edificabili per favorire lo sviluppo edilizio ed economico del loro territorio, hanno facoltà di acquistare e, in mancanza di consenso da parte delle società proprietarie, di chiedere — entro sei mesi dalla dichiarazione — l'espropriazione in proprio favore delle aree oggetto della dichiarazione, al valore dichiarato agli effetti dell'imposta aggiungendovi la maggiorazione fissa del 20 per cento e gli interessi legali dalla data della dichiarazione a quella in cui l'indennizzo si renda esigibile per la società espropriata.

Il decreto di espropriazione deve essere emesso dal prefetto su richiesta dell'ente interessato, previo deposito del prezzo determinato in base alle norme del presente articolo entro un anno dalla richiesta di esproprio.

Per quanto non è diversamente stabilito nella presente legge, si applicano per l'espropriazione le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Valsecchi, Belotti, Elisabetta Conci, Aurelio Curti, Alessandrini, Scarascia, Vittorino Colombo, Russo

Spena, Radi e Repossi hanno proposto di sostituirlo con i seguenti:

ART. 6.

« I contribuenti di cui al secondo comma dell'articolo 2-bis devono presentare entro trenta giorni dal compimento del decennio di cui al richiamato articolo, la dichiarazione analoga a quella indicata nell'articolo 4, relativa all'incremento di valore raggiunto dalle aree, accompagnata dalla ricevuta di versamento di un dodicesimo dell'imposta dovuta.

I successivi undici dodicesimi debbono essere versati alla tesoreria comunale in undici rate eguali scadenti alla fine di ciascun bimestre solare successivo a quello in cui deve essere effettuato il primo versamento.

Le dichiarazioni possono essere spedite anche per via postale con le modalità di cui al comma settimo dell'articolo 12 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608 ».

ART. 6-bis.

« I comuni, anche ai fini di formarsi un patrimonio di aree fabbricabili per favorire lo sviluppo edilizio ed economico del loro territorio, hanno facoltà di acquistare le aree, oggetto della dichiarazione di cui all'articolo 6, primo comma, e all'articolo 16, terzo comma, al valore dichiarato agli effetti dell'imposta, maggiorato dagli interessi legali dalla data della dichiarazione a quella in cui l'indennizzo si renda esigibile per l'espropriato.

La deliberazione di acquistare deve essere notificata entro sei mesi dalla dichiarazione del contribuente.

In mancanza di adesione degli aventi diritto il comune può, entro i successivi 6 mesi, promuovere l'espropriazione delle aree al valore dichiarato.

Il decreto di espropriazione deve essere emesso dal prefetto, entro un anno dalla richiesta, previo deposito dell'indennità da parte del comune espropriante.

Per quanto non è diversamente stabilito nel presente articolo, si applicano per l'espropriazione le norme vigenti in materia ».

L'onorevole Valsecchi ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

VALSECCHI. Rinunzio a svolgerli.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Vestri, Raffaelli, Soliano, Natoli, Cianca, Sulotto, Adamoli, Lajolo, Sannicolò e Guidi hanno proposto, al primo comma, di sostituire la parola: « decennio », con la parola: « quinquennio ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

Gli onorevoli Vestri, Raffaelli, Soliano, Natoli, Cianca, Busetto, Guidi, Sulotto, De Pasquale e Speciale hanno proposto di sopprimere, al primo comma, le parole: « di capitali ».

Gli onorevoli Soliano, Vestri, Raffaelli, Adamoli, Cianca, Sulotto, Sannicolò, Guidi, Busetto e De Pasquale hanno proposto di sostituire il secondo comma con il seguente: « I successivi undici dodicesimi sono versati alla fine di ciascun mese solare successivo a quello in cui è stato effettuato il primo versamento ».

Gli onorevoli Vestri, Soliano, Raffaelli, Natoli, Cianca, Busetto, De Pasquale, Adamoli, Sulotto e Speciale hanno proposto, al quarto comma, di sopprimere le parole: « aggiungendovi la maggiorazione fissa del 20 per cento ».

L'onorevole Vestri ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

VESTRI. Rinuncio a svolgerli. Mi limito ad osservare che il primo emendamento dovrebbe essere rinviato all'articolo 16, in analogia a quanto è stato già fatto per gli emendamenti simili presentati all'articolo 2.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Albertini, Paolo Angelino, Zurlini, Vigorelli, Bertoldi, Castagno, Ferri e Ricca hanno proposto di sostituire, al primo comma, le parole « le società di capitali », con le parole « i proprietari di aree fabbricabili ».

Gli onorevoli Albertini, Paolo Angelino, Zurlini, Vigorelli, Bertoldi, Castagno, Ferri e Ricca hanno proposto di sostituire il quarto comma con il seguente:

« I comuni, anche ai fini di formarsi un patrimonio hanno facoltà di acquistare e, in mancanza di consenso da parte dei proprietari delle aree o loro aventi causa, di chiedere la espropriazione in proprio favore delle aree fabbricabili, al valore denunciato agli effetti dell'imposta nella dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo o nell'atto di alienazione per atto tra vivi, aggiungendovi la maggiorazione fissa del 20 per cento e gli interessi legali dalla data di dichiarazione o dell'atto a quella in cui l'indennizzo si renda esigibile per il proprietario espropriato. Tale facoltà deve essere esercitata dai comuni nel termine perentorio di mesi sei dalla data della dichiarazione o dell'atto di alienazione ».

L'onorevole Albertini ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

ALBERTINI. Rinuncio allo svolgimento. Devo però segnalare, per quanto riguarda il

primo emendamento, che esso deriva da necessità di coordinamento con il nuovo testo dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Natoli, Raffaelli, Soliano, Vestri, Cianca, Busetto, De Pasquale, Adamoli, Lajolo e Speciale hanno proposto di aggiungere, al primo comma, dopo le parole « le società », le altre: « e i privati proprietari ».

Gli onorevoli Natoli, Vestri, Raffaelli, Cianca, Busetto, De Pasquale, Speciale, Lajolo, Sannicolò e De Grada hanno proposto di aggiungere al quarto comma, dopo le parole: « sviluppo edilizio », la parola: « urbanistico ».

L'onorevole Natoli ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

NATOLI. Rinuncio allo svolgimento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Adamoli, Guidi, Sannicolò, Vestri, Soliano, Cianca, Busetto, Natoli, Lajolo e De Pasquale hanno proposto, al quarto comma, di sostituire le parole: « sei mesi », con le parole: « diciotto mesi ».

L'onorevole Adamoli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ADAMOLI. L'articolo 6, come i colleghi sanno, permette la formazione di un demanio comunale attraverso l'acquisto o l'esproprio delle aree sulla base delle dichiarazioni relative all'incremento di valore. Non voglio entrare nel merito degli aspetti finanziari, e mi auguro che questo possa agevolare l'accoglimento del mio emendamento. Mi limiterò a ricordare che la legge prevede per i comuni un termine di sei mesi, dal giorno della dichiarazione da parte dei proprietari, per chiedere alla prefettura l'esproprio o per determinare l'acquisto di queste aree. Secondo noi, sei mesi non sono sufficienti. Siamo di fronte ad una serie di limitazioni di ogni tipo; e una limitazione del tempo, mentre non cambia i rapporti tra il comune e i proprietari, in realtà viene a rendere più difficoltoso per i comuni di fare tutti gli atti amministrativi necessari: richieste alla prefettura, delibere del consiglio comunale, approntamento dei mezzi finanziari, ecc.

Il nostro emendamento propone dunque di prolungare questo termine a diciotto mesi.

PRETI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRETI. Dal momento che l'emendamento Adamoli propone il termine di diciotto mesi, mentre il testo della Commissione reca quello di sei mesi, propongo la soluzione intermedia scegliendo il termine di un anno, che mi sembra il più giusto.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 6?

ZUGNO, *Relatore*. La maggioranza della Commissione è favorevole agli emendamenti Valsecchi. Gli emendamenti Vestri, Albertini e Natoli vanno considerati in relazione ad un altro emendamento approvato all'articolo 2, in seguito al quale è ovvio che ogni volta che si parla di società si debba anche parlare di privati proprietari. Ad ogni modo essi sono assorbiti dalla nuova formulazione adottata nell'emendamento Valsecchi.

Il primo emendamento Vestri va rinviato a quando si discuterà l'articolo 16. Siamo contrari agli emendamenti Soliano e Albertini, mentre siamo favorevoli al secondo emendamento Natoli. Accettiamo, inoltre, la proposta dell'onorevole Preti per il termine di un anno, a parziale riforma dell'emendamento Adamoli, che in questo limite possiamo accettare.

L'ultimo emendamento Vestri, soppressivo della maggiorazione fissa del 20 per cento, è assorbito da quello Valsecchi.

PRESIDENTE. Il Governo?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il Governo accetta gli emendamenti Valsecchi ed il primo emendamento Albertini, che riguarda la sostituzione delle parole « le società di capitali » con le altre: « i proprietari di aree fabbricabili ». Forse non bisognerebbe neanche dire « i proprietari », ma « gli intestatari » di aree fabbricabili oppure « i soggetti che risultino intestatari di aree fabbricabili ». Per il resto concordo con il relatore.

ALBERTINI. D'accordo.

PRESIDENTE. Possiamo allora assumere come testo base gli articoli 6 e 6-bis Valsecchi, che la Commissione ha fatto propri. In tal modo il secondo emendamento Vestri e gli emendamenti Albertini e Natoli al primo comma si intendono incorporati nel testo Valsecchi, salvo eventualmente tenere conto della dizione proposta dal ministro in sede di coordinamento.

Il primo emendamento Vestri al primo comma verrà trattato in sede di esame dell'articolo 16.

NATOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATOLI. Circa questo primo emendamento Vestri, che propone la periodicità quinquennale al posto di quella decennale, confermo che ci riserviamo di ripresentare questa proposta all'articolo 16. In caso di approvazione, bisognerà però modificare anche la menzione che si fa in questo articolo

del « decennio » in relazione alla denuncia che deve esser fatta ai fini dell'imposta.

PRESIDENTE. Come abbiamo dall'articolo 2 rinviato all'articolo 16 la discussione di un altro emendamento, spostiamo anche questa, con l'intesa che se in quella sede l'emendamento fosse approvato, noi dovremmo rivedere, per questa parte soltanto, l'articolo. Si tratterebbe in tal caso di una semplice questione di coordinamento.

Onorevole Vestri, mantiene l'emendamento Soliano sostitutivo del secondo comma, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

VESTRI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Vestri, mantiene il suo emendamento soppressivo al quarto comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

VESTRI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Albertini, mantiene il suo emendamento sostitutivo del quarto comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ALBERTINI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento Natoli al quarto comma, diretto ad aggiungere la parola « urbanistico » dopo quelle « sviluppo edilizio », accettato dalla Commissione e dal Governo, si intende incorporato nel testo della Commissione.

Onorevole Adamoli, mantiene il suo emendamento o aderisce alla proposta dell'onorevole Preti relativa al termine di un anno?

ADAMOLI. Aderisco alla proposta Preti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli articoli 6 e 6-bis Valsecchi, integrati dall'emendamento Albertini-Natoli al primo comma, da quello Natoli al quarto comma e dalla proposta Preti:

ART. 6.

I contribuenti di cui al secondo comma dell'articolo 2-bis devono presentare entro trenta giorni dal compimento del decennio di cui al richiamato articolo, la dichiarazione analoga a quella indicata nell'articolo 4, relativa all'incremento di valore raggiunto dalle aree, accompagnata dalla ricevuta di versamento di un dodicesimo dell'imposta dovuta.

I successivi undici dodicesimi debbono essere versati alla tesoreria comunale in undici rate eguali scadenti alla fine di ciascun bimestre solare successivo a quello in cui deve essere effettuato il primo versamento.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

Le dichiarazioni possono essere spedite anche per via postale con le modalità di cui al comma settimo dell'articolo 12 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608.

(È approvato).

ART. 6-bis.

I comuni, anche ai fini di formarsi un patrimonio di aree fabbricabili per favorire lo sviluppo edilizio, urbanistico ed economico del loro territorio, hanno facoltà di acquistare le aree, oggetto della dichiarazione di cui all'articolo 6, primo comma, e all'articolo 16, terzo comma, al valore dichiarato agli effetti dell'imposta, maggiorato dagli interessi legali dalla data della dichiarazione a quella in cui l'indennizzo si renda esigibile per l'espropriato.

La deliberazione di acquistare deve essere notificata entro un anno dalla dichiarazione del contribuente.

In mancanza di adesione degli aventi diritto il comune può, entro i successivi 6 mesi, promuovere l'espropriazione delle aree al valore dichiarato.

Il decreto di espropriazione deve essere emesso dal prefetto, entro un anno dalla richiesta, previo deposito dell'indennità da parte del comune espropriante.

Per quanto non è diversamente stabilito nel presente articolo, si applicano per l'espropriazione le norme vigenti in materia.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« Sono esenti dall'imposta di cui agli articoli che precedono:

a) lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni, le aziende municipalizzate, i consorzi di enti pubblici territoriali e le frazioni di comuni limitatamente alle aree situate nelle rispettive circoscrizioni, le università agrarie nonché le regole del Cadore e del Trentino;

b) gli istituti autonomi per le case popolari, le aziende municipalizzate per la costruzione di case popolari, gli altri enti pubblici di cui all'articolo 16 del testo unico per l'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni ed integrazioni, l'I.N.A.-Casa e l'U.N.R.R.A.-Casas, prima giunta.

c) le istituzioni di assistenza e beneficenza riconosciute come enti morali, le persone giuridiche pubbliche aventi finalità di cura, d'istruzione ed educazione, gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, gli enti benefi-

ciari di culto, le associazioni sindacali ed assistenziali dei lavoratori, gli enti parastatali e previdenziali con fine pubblico e senza scopo di lucro, limitatamente ai beni usati per servizi di istituto ed alle aree destinate ad ampliamenti dei servizi stessi ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Vigorelli, Albertini, Paolo Angelino, Zurlini, Castagno, Bertoldi, Armaroli, Borghese, Ferri e Ricca hanno proposto, alla lettera a), dopo le parole: « aziende municipalizzate », di aggiungere le parole « gli enti comunali di assistenza ».

Hanno anche proposto, alla lettera c), di sopprimere le parole: « gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, gli enti beneficiari di culto ».

L'onorevole Paolo Angelino ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

ANGELINO PAOLO. Rinuncio allo svolgimento.

PRESIDENTE. L'onorevole Daniele ha proposto alla lettera b) di aggiungere, in fine, le parole: « per le aree utilizzate a scopo di costruzione di case popolari »; nonché di sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) le istituzioni di assistenza e beneficenza riconosciute come enti morali e, limitatamente ai beni usati per servizi di istituto ed alle aree destinate ad ampliamento dei servizi stessi, le persone giuridiche pubbliche aventi finalità di cura, d'istruzione ed educazione, gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, gli enti beneficiari di culto, le associazioni assistenziali dei lavoratori, gli enti parastatali e previdenziali con fini pubblici e senza scopo di lucro ».

Poiché l'onorevole Daniele non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgere questi emendamenti.

Gli onorevoli Tripodi, Michelini, Roberti, Geffer Wondrich, Romualdi, Sponziello, Nicosia, Anfuso, Giuseppe Gonella, Calabrò e Cruciani hanno proposto di aggiungere alla lettera b), in fine, le parole: « per le aree utilizzate a scopo di costruzione di case popolari »; nonché di sostituire la lettera c) con la seguente: « Le istituzioni di assistenza e beneficenza riconosciute come enti morali e, limitatamente ai beni usati per servizi di istituto ed alle aree destinate ad ampliamento dei servizi stessi, le persone giuridiche pubbliche aventi finalità di cura, di istruzione ed educazione, gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, gli enti beneficiari di culto, le associazioni sindacali ed assistenziali dei

lavoratori, gli enti parastatali e previdenziali con fini pubblici e senza scopo di lucro ».

L'onorevole Tripodi ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

TRIPODI. Insistiamo sulla necessità di limitare l'esenzione dal gravame alle sole aree utilizzate per la costruzione di case popolari, come previsto nel nostro primo emendamento. Non c'è ragione di trasformare o favorire la trasformazione degli enti esentati in occasionali commercianti di aree, e mandarli inoltre immuni dal tributo quando (caso non impossibile e forse nemmeno improbabile) anziché impiegare l'area per la finalità d'istituto, cioè per la costruzione di case popolari, ne facciano fruttuoso commercio. Altrimenti quale speculazione sulle aree vogliamo perseguire con questa legge, se poi essa medesima lascia aperte larghissime falle per immettere sul mercato nuovi speculatori?

Per quanto riguarda la nuova formulazione che noi proponiamo per la lettera c), abbiamo ritenuto opportuno specificare che le istituzioni di assistenza e beneficenza riconosciute come enti morali si intendono nel loro complesso, mentre per quanto si riferisce a tutti gli altri enti abbiamo creduto di dover premettere la specificazione: « limitatamente ai beni usati per servizi di istituto ed alle aree destinate ad ampliamento dei servizi stessi ». Questa formulazione ci sembra preferibile.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Raffaelli, Soliano, Vestri, Cianca, Adamoli, Natoli, Sulotto, Busetto, De Pasquale e Sannicolò hanno proposto, dopo la lettera c), di aggiungere la seguente:

« d) i proprietari di un solo lotto di area fabbricabile di superficie non superiore a quella necessaria alla costruzione di una casa di abitazione non di lusso, ad uso proprio e della propria famiglia, alla condizione che il proprietario nel periodo fra l'acquisto dell'area e della sua edificazione, abbia un reddito lordo annuale ai fini della imposta di famiglia non superiore a lire 2.500.000. L'esenzione viene deliberata dal consiglio comunale su domanda dell'interessato e non è applicabile nei casi in cui l'area sia alienata ».

Subordinatamente hanno proposto di aggiungere, dopo la lettera c), la seguente:

« d) i proprietari di un solo lotto di area fabbricabile di superficie non superiore a quella necessaria alla costruzione di una casa di abitazione per uso proprio o della propria famiglia alla condizione che il proprietario

abbia un reddito ai fini della imposta complementare non superiore a 1.500.000 lire annue. L'esenzione viene deliberata dal consiglio comunale su domanda dell'interessato»; nonché di aggiungere il seguente comma:

« Quando uno degli enti di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo alieni le aree, deve farne denuncia ai sensi del precedente articolo 4. L'incremento di valore in tal caso si calcola a partire da tale alienazione assumendo come valore base quello della data dell'alienazione stessa ».

L'onorevole Raffaelli ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

RAFFAELLI. Abbiamo detto e ripetuto, e torniamo ora ad asserire, che scopo di questa imposta è quello di colpire gli arricchimenti, gli incrementi di valore verificatisi, a favore di proprietari che operano per fini di speculazione e di lucro, sulla compravendita o sull'accaparramento delle aree. A nostro avviso, è necessario rendere l'imposta stessa applicabile, e non farraginoso, eliminando quei soggetti di imposta che non abbiano fini di lucro: soprattutto quei piccoli proprietari che acquistino una modesta area per costruirvi entro un certo periodo di tempo la propria abitazione. Proponiamo quindi di stabilire una esenzione a favore di proprietari che abbiano un modesto reddito derivante da piccole attività commerciali o professionali, e che, con sacrifici e rinunce, investano nel « bene-casa » i risparmi sul salario o sul reddito che non consumano o non investono in altri beni.

Ci siamo quindi trovati di fronte al problema di come individuare tali casi. A nostro giudizio, la questione può essere risolta facendo riferimento all'imposta di famiglia per il periodo che passa tra l'acquisto dell'area e l'edificazione della stessa, fissando per questo periodo un massimo di reddito lordo annuale di due milioni e mezzo. Di conseguenza, chi per il periodo indicato abbia un reddito lordo annuale ai fini della imposta di famiglia inferiore a tale ammontare, non sarà assoggettato all'imposta, nel caso costruisca una casa di caratteristiche non di lusso per i bisogni della propria famiglia, secondo le norme del regolamento edilizio o del piano regolatore.

L'esenzione opera solo in seguito a deliberazione del consiglio comunale su domanda dell'interessato: questo al fine di fornire ogni garanzia che essa non possa essere utilizzata per conseguire altri scopi. L'esenzione stessa non ha più luogo nel caso di vendita, qualun-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

que ne sia il motivo: se cioè il proprietario non costruisca per sé o per la propria famiglia e l'area viene venduta, l'esenzione cade. Ciò per evitare nel modo più assoluto la possibilità che questo disposto sia utilizzato da chi svolge attività di lucro.

L'emendamento si rende necessario dal momento che la tassazione è stata estesa a tutti i proprietari di aree, e vuole significare una scelta a favore di chi costruisce la casa per sé ed è titolare di bassi redditi provenienti da lavoro dipendente o da modeste attività commerciali e produttive, entro il limite già indicato dei 2 milioni e mezzo annui lordi agli effetti dell'imposta di famiglia. Il nostro gruppo si augura che anche i colleghi della democrazia cristiana, che tanto spesso hanno parlato con alte espressioni della famiglia, del dovere di dare a tutti la possibilità di costruirsi una casa, vogliano accogliere questo nostro emendamento.

Abbiamo poi presentato, nel caso che non fosse accolto l'emendamento principale, un emendamento che deve intendersi subordinato e che è restrittivo rispetto all'altro: tale proposta subordinata fa riferimento non all'imposta di famiglia, ma a quella complementare sul reddito per un ammontare lordo annuo di lire un milione e mezzo.

Infine riteniamo necessario aggiungere il seguente comma: « Quando uno degli enti di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo alieni le aree, deve farne denuncia ai sensi del precedente articolo 4. L'incremento di valore in tal caso si calcola a partire da tale alienazione assumendo come valore base quello della data dell'alienazione stessa ».

Questo emendamento aggiuntivo lo abbiamo riprodotto dal testo che fu approvato dal Senato, ed è ripetuto nel disegno di legge dell'onorevole Preti; pertanto credo che tutti saremo d'accordo per approvarlo, inserendolo nell'articolo 7.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 7?

ZUGNO, Relatore. Sono favorevole all'emendamento Vigorelli inteso ad aggiungere, tra gli enti esentati dall'imposta, gli enti comunali di assistenza.

Sono contrario all'emendamento Daniele-Tripodi alla lettera b), nonché agli altri emendamenti Daniele e Tripodi sostitutivi della lettera c). Sono contrario all'emendamento Vigorelli soppressivo, alla lettera c), delle parole: « gli enti ecclesiastici civilmente

riconosciuti, gli enti beneficiari di culto ». Sono anche contrario agli emendamenti Raffaelli, aggiuntivi alla lettera c), sia nella prima formulazione sia nella subordinata, poiché ritengo che, trattandosi di una imposta reale e di una imposta che colpisce solo nel momento della vendita o della costruzione, essa debba operare universalmente e generalmente.

Infine sono contrario all'altro emendamento Raffaelli, aggiuntivo di un nuovo comma, in quanto ho l'impressione che esso tenda ad esentare quegli enti che eventualmente non utilizzino le aree a fini di istituto, e ad applicare l'imposta soltanto dalla data della vendita. Ma questo è naturale, perché dal giorno in cui l'area cessa di far parte della proprietà di questi istituti ed entra in altre proprietà, da quel giorno — ripeto — l'acquirente diventa responsabile potenzialmente dell'imposta che matura sull'incremento.

PRESIDENTE. Il Governo?

TRABUCCHI, Ministro delle finanze. Mi rimetto alla Camera per quel che riguarda il primo emendamento Vigorelli. In realtà, la distinzione fra la lettera a) e la lettera c) aveva il suo valore. La lettera a) riguardava enti istituzionali, come il comune, la provincia e la regione, che, evidentemente, non devono pagare un'imposta comunale anche perché a loro favore è istituito il tributo; enti pubblici come la provincia e il comune, aventi caratteristiche tutte particolari. Invece per gli enti comunali di assistenza era giusto che venisse fatta l'eccezione soltanto in relazione ai beni necessari per i fini di istituto. Però, considerata la necessità di sorvolare qualche volta su quelle mezze speculazioni che possano essere fatte da enti comunali di assistenza, in quanto questi enti evidentemente non le opererebbero se non per fini pubblici o caritativi, il Governo si rimette.

Quanto agli emendamenti Daniele e Tripodi, dirò che evidentemente non hanno più ragione di essere; o meglio, che avrebbero ragione di essere se insieme con gli enti comunali di assistenza fossero introdotte alla lettera a) anche tutte le istituzioni di assistenza e beneficenza riconosciute come enti morali, perché non potrebbe essere fatta una diversa disposizione di legge per gli enti comunali di assistenza e per le altre istituzioni. Allora converrebbe aggiungere alla lettera a), dopo « aziende municipalizzate », le parole: « tutte le istituzioni di assistenza e di beneficenza riconosciute come enti morali ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

e poi lasciare nella lettera *c*) il testo depurato delle « istituzioni di assistenza ».

Sono contrario agli emendamenti Daniele e Tripodi che vorrebbero limitare la portata dell'esenzione per gli istituti autonomi case popolari ed altri istituti pareggiati. Noi sappiamo che la necessità fondamentale degli istituti autonomi per le case popolari e degli istituti similari è proprio quella di procurarsi anticipatamente delle aree sulle quali in parte potranno costruire e in parte, eventualmente, potranno lasciar costruire a privati, attraverso una visione urbanistica che non si può avere molti anni prima. Per questa ragione, trattandosi di enti che certamente devono destinare tutto quel che ricavano (eventualmente anche dalle aree) per gli scopi particolari dell'edilizia popolare, sono d'opinione che non debbano essere fatte limitazioni circa la loro esenzione dall'imposta.

Per quanto riguarda la proposta esclusione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e degli enti beneficiari di culto, prego gli onorevoli proponenti di non insistere, anche per non far sorgere questioni addirittura di diritto internazionale.

Circa gli emendamenti Raffaelli riguardanti le case costruite ad uso di singole famiglie, vorrei pregare l'onorevole presentatore di considerare il fenomeno che sta avvenendo proprio quest'anno, cioè la corsa all'acquisto di abitazioni di cui, in base alle leggi che abbiamo votato, divengono proprietari coloro che erano gli assegnatari a titolo di locazione di case « Incis » o di case popolari. Cioè, la speculazione sull'area si trasforma in speculazione sulla casa. Ora è evidente che, applicando l'emendamento Raffaelli, vi saranno coloro che costruiranno per poi vendere la casa. Mi pare, pertanto, molto giusto il concetto esposto dal relatore: di fronte alla sia pur piccola speculazione che può esser fatta da un piccolo proprietario, la legge deve essere uguale per tutti. Altrimenti, può verificarsi che dietro la figura del piccolo, pietoso proprietario si nasconda lo speculatore né piccolo né degno di pietà. Per tali motivi, sono contrario a questi emendamenti.

Nei riguardi dell'altro emendamento Raffaelli aggiuntivo di un comma dopo le lettere *a*), *b*) e *c*), il Governo è del tutto indifferente, poiché mi pare che dal sistema della legge la cosa risulti perfettamente chiara. Si avrebbe in più un obbligo di denuncia da parte di coloro che alienano, ma senza sanzione, e gli obblighi di denuncia senza san-

zione credo che in Italia sia inutile introdurla nella legge, perché risulterebbero di alcun giovamento. Sono quindi contrario anche a questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Il primo emendamento Vigorelli è stato fatto proprio dalla Commissione.

Onorevole Tripodi, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

TRIPODI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Daniele, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

DANIELE. Li ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Albertini, mantiene l'emendamento soppressivo Vigorelli alla lettera *c*) di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ALBERTINI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Raffaelli, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

RAFFAELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il primo emendamento Raffaelli, tendente ad aggiungere, dopo la lettera *c*), la seguente:

« *d*) i proprietari di un solo lotto di area fabbricabile di superficie non superiore a quella necessaria alla costruzione di una casa di abitazione non di lusso, ad uso proprio e della propria famiglia, alla condizione che il proprietario nel periodo fra l'acquisto dell'area e la sua edificazione, abbia un reddito lordo annuale ai fini della imposta di famiglia non superiore a lire 2.500.000. L'esenzione viene deliberata dal consiglio comunale su domanda dell'interessato e non è applicabile nei casi in cui l'area sia alienata ».

(Non è approvato).

RAFFAELLI. Non insisto per la votazione del mio emendamento subordinato, mantenendo però quello aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'altro emendamento Raffaelli, diretto ad aggiungere il seguente comma:

« Quando uno degli enti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo alieni le aree, deve farne denuncia ai sensi del precedente articolo 4. L'incremento di valore in tal caso si calcola a partire da tale alienazione assumendo come valore base quello della data dell'alienazione stessa ».

(Non è approvato).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

Pongo in votazione l'articolo 7, integrato dal primo emendamento Vigorelli accettato dalla Commissione:

« Sono esenti dall'imposta di cui agli articoli che precedono:

a) lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende municipalizzate, gli enti comunali di assistenza, i consorzi di enti pubblici territoriali e le frazioni di comuni limitatamente alle aree situate nelle rispettive circoscrizioni, le università agrarie nonché le regole del Cadore e del Trentino;

b) gli istituti autonomi per le case popolari, le aziende municipalizzate per la costruzione di case popolari, gli altri enti pubblici di cui all'articolo 16 del testo unico per l'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni ed integrazioni, l'I. N. A.-Casa e l'U. N. R. R. A.-Casas, prima giunta.

c) le istituzioni di assistenza e beneficenza riconosciute come enti morali, le persone giuridiche pubbliche aventi finalità di cura, d'istruzione ed educazione, gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, gli enti beneficiari di culto, le associazioni sindacali ed assistenziali dei lavoratori, gli enti parastatali e previdenziali con fine pubblico e senza scopo di lucro, limitatamente ai beni usati per servizi di istituto ed alle aree destinate ad ampliamenti dei servizi stessi ».

(È approvato).

Gli onorevoli Valsecchi, Belotti, Elisabetta Conci, Aurelio Curti, Alessandrini, Scarscia, Vittorino Colombo, Russo Spena, Radi e Repposi hanno presentato il seguente articolo 7-bis:

« Sono altresì esenti, chiunque sia il proprietario, l'usufruttuario, l'enfiteuta o il superficario, finché i relativi vincoli perdurino:

a) le aree per disposizione di autorità destinate in modo permanente a parco o giardino e quelle sulle quali la costruzione, senza possibilità di deroga, è permanentemente vietata per disposizione del Ministero della pubblica istruzione o di quello della difesa, o per norme igieniche o di sicurezza o comunque per vincolo derivante dalla legge;

b) le aree comprese in zone industriali, se in forza di legge vi sia ammessa la costruzione solo per le finalità della zona e con speciale licenza e sia ammessa la possibilità di espropriazione al prezzo che i terreni avevano all'atto della istituzione della zona stessa od il prezzo conmisurato alla capitalizzazione del solo reddito dominicale;

c) le aree che piani debitamente approvati destinino esclusivamente ed inderogabilmente alla edilizia popolare;

d) le aree comunque destinate a servizio o ad ampliamento di stabilimenti industriali, artigianali, o di aziende commerciali, di istituti di cura, assistenza, beneficenza, di scuole o collegi o di altri istituti di istruzione e di educazione, di enti e case religiose e di edifici di culto, purché si tratti di aree appartenenti alle persone fisiche o giuridiche titolari di tali stabilimenti od istituti od edifici. L'esenzione è subordinata al fatto che la destinazione speciale per la quale è richiesta la esenzione sia compatibile con le norme edilizie in vigore e risulti da vincolo, avente valore per un quindicennio, stipulato con atto pubblico notificato all'amministrazione comunale, e trascritto, dal quale derivi impegno di non costruire se non per gli usi sopra stabiliti;

e) le aree adibite a campi di corse o ad impianti sportivi a norma del regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939, n. 739, quando da atti pubblici, stipulato in contesto con l'amministrazione comunale e trascritto, risulti la relativa destinazione per almeno venti anni con impegno di non costruirvi per scopo diverso da quello sportivo;

f) le aree sistemate a parchi o giardini come pertinenze di ville o case di abitazione, annesse alle stesse ed appartenenti allo stesso proprietario, qualora questi, mediante dichiarazione unilaterale redatta per atto pubblico debitamente trascritto e notificato al comune, si impegni a mantenere la destinazione per almeno quindici anni, o sulle quali sia comunque vietata la costruzione in base al regolamento edilizio o al piano regolatore, o a vincoli disposti dal Ministero della pubblica istruzione o da altre norme coattive;

g) le aree destinate in modo permanente e inderogabile, dai piani regolatori — debitamente approvati — alla costruzione di strade, piazze, scuole, chiese ed in genere ad usi incompatibili con la costruzione di case o di fabbricati industriali, e quelle sulle quali non possano, per analogo impedimento, sorgere nuove costruzioni;

h) le aree soggette all'esercizio di usi civici, che impediscano l'utilizzazione ai fini edificatori.

Nei casi in cui i vincoli alla costruzione riguardino soltanto una parte delle aree possedute da una delle persone soggette all'imposta, si deduce dal complesso delle aree tassabili

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

la relativa superficie. La deduzione non si effettua quando nella valutazione delle aree si tenga conto dei limiti di costruibilità ».

Gli onorevoli Belotti, Valsecchi, Aurelio Curti, Alessandrini, Repossi, Radi, Scarascia, Giovanni Lombardi, Raffaele Leone e Russo Spena hanno proposto, al primo comma dell'articolo aggiuntivo 7-bis Valsecchi, di aggiungere, dopo le parole: « Sono altresì esenti », le parole: « dall'applicazione della imposta ai sensi del primo comma dell'articolo 2-bis ».

L'onorevole Valsecchi ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

VALSECCHI. Li mantengo, rinunciando a svolgerli.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti?

ZUGNO, *Relatore*. La Commissione li accetta.

PRESIDENTE. Il Governo?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Concorro con la Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7-bis Valsecchi integrato dall'emendamento Belotti, come ho or ora annunziato.

(È approvato).

Gli onorevoli Valsecchi, Belotti, Elisabetta Conci, Aurelio Curti, Alessandrini, Scarascia, Vittorino Colombo, Russo Spena, Radi e Repossi hanno presentato il seguente articolo 7-ter:

« Qualora sulle aree esenti vengano effettuate le costruzioni in contrasto con i motivi per i quali sia stato riconosciuto il diritto all'esenzione oppure, nel caso della lettera b) del precedente articolo 7-bis, siano effettuate vendite senza esproprio, il contribuente decade dal diritto alla esenzione stessa, ed il comune deve applicare a carico del proprietario attuale l'imposta calcolata in base al valore dell'ultimo anno.

In caso di costruzione nelle zone in cui questa sia vietata, in relazione al piano regolatore o ai vincoli disposti dal Ministero della pubblica istruzione, il tributo sarà applicato in un unico ruolo con la maggiorazione del cento per cento a titolo di sanzione civile, salva in ogni caso l'azione per il ripristino o per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle norme regolamentari o delle convenzioni col comune ».

L'onorevole Valsecchi ha facoltà di illustrare questo articolo aggiuntivo.

VALSECCHI. Lo mantengo, rinunciando a svolgerlo.

PRESIDENTE. La Commissione?

ZUGNO, *Relatore*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Il Governo?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Concorro con la Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7-ter Valsecchi, testè letto.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Le dichiarazioni presentate dai contribuenti a norma degli articoli 4, 5 e 6, sono soggette a rettifica da parte del comune con una o più deliberazioni da adottarsi dalla giunta municipale e da notificarsi entro un anno dalla presentazione della dichiarazione.

In caso di omissione della dichiarazione di cui agli articoli 5 e 6 la deliberazione, di cui al comma precedente, ai fini dell'accertamento può essere adottata entro un quinquennio dalla data in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere effettuata.

Ai fini delle rettifiche e degli accertamenti i comuni si avvalgono della collaborazione degli uffici tecnici erariali o degli uffici del genio civile.

Gli uffici del Registro comunicano d'ufficio, entro sessanta giorni da quello in cui pervengono a loro conoscenza, tutti gli atti, gli accertamenti definitivi e le decisioni delle commissioni di valutazione e ogni altro fatto che possa dar luogo ad accertamento o rettifica di valore ai fini dell'imposta di cui al presente titolo ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Soliano, Vestri, Raffaelli, Natoli, Sannicolò, Adamoli, Busetto, Sulotto, De Pasquale e Lajolo hanno proposto, al terzo comma, di sostituire le parole « si avvalgono », con le altre: « possono avvalersi ».

L'onorevole Soliano ha facoltà di svolgere questo emendamento.

SOLIANO. Per questo nostro emendamento valgono le considerazioni da noi già svolte nel proporre la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 2. Il relatore, nel respingere il nostro precedente emendamento, ha detto che l'articolo 2 era congegnato in termini tali da agevolare il comune; e il ministro, anch'egli di parere contrario, ha affermato che non si può consentire che su una medesima area si arrivi ad accertare due verità. Ora, sembra a noi che in pratica queste due verità finiranno per essere accertate con il

legame che si è voluto stabilire e che anche con l'articolo 8 si tende a stabilire.

Il nostro emendamento tende a sostituire le parole « si avvalgono » con le altre « possono avvalersi », al fine di consentire ai comuni una più ampia libertà d'azione, anche in considerazione del fatto che l'ultimo comma dell'articolo 8 prevede già per gli uffici del registro un certo obbligo di segnalare ai comuni tutte quelle modificazioni che durante il processo di accertamento, in caso di vendita di un terreno, si possono verificare. Ci sembra che quest'ultimo comma metta i comuni nelle migliori condizioni per procedere ad una valutazione: lasciamoli, dunque, autonomi nella ricerca di informazioni presso il genio civile e presso l'ufficio tecnico erariale. Vi è poi un'altra ragione: gli uffici statali vedrebbero, in virtù di questa norma, enormemente aggravato il loro lavoro.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Tripodi, Geffer Wondrich, Roberti, Sponziello, Romualdi, Nicosia, Calabrò, Michelini, Anfuso, Cruciani e Giuseppe Gonella hanno proposto, al terzo comma, di sopprimere le parole: « o degli uffici del genio civile ».

L'onorevole Tripodi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

TRIPODI. Non per recare offesa agli uffici del genio civile (che possono avere molte benemerite in altri settori, e non in questo), ma ci sembra opportuno mantenere l'unicità dell'organo tecnico che, in materia di valutazione, non può essere che l'ufficio tecnico erariale, tanto per le modifiche quanto per gli accertamenti. Si tratta di evitare pericolose interferenze di uffici e antinomie di criteri valutativi.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 8?

ZUGNO, Relatore. Sono contrario all'emendamento Soliano, perché ritengo che sia da perseguire la maggior uniformità possibile negli accertamenti di valore, quale che sia l'organo tecnico.

Sono anche contrario all'emendamento Tripodi, in quanto ritengo che in alcune circostanze il comune debba avere la possibilità di rivolgersi anche al genio civile.

PRESIDENTE. Il Governo?

TRABUCCHI, Ministro delle finanze. Il Governo ha messo a disposizione dei comuni gli uffici tecnici erariali e quelli del genio civile. Se la Camera ritiene di stabilire che i comuni possono ma non debbano necessariamente avvalersi di tali uffici, il Governo non ha alcuna difficoltà e si rimette, pertanto, per entrambi gli emendamenti alla Camera.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Soliano, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione, mentre il Governo si è rimesso alla Camera?

SOLIANO. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Soliano al terzo comma, tendente a sostituire le parole: « si avvalgono », con le parole: « possono avvalersi ».

(Non è approvato).

Onorevole Tripodi, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione, mentre il Governo si è rimesso alla Camera?

TRIPODI. Insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Tripodi, soppressivo al terzo comma delle parole: « o degli uffici del genio civile ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo della Commissione già letto.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

GUADALUPI, Segretario, legge:

« Gli accertamenti e le rettifiche devono essere notificate per estratto al contribuente entro giorni trenta dalla data della deliberazione di cui all'articolo 8.

Salvo i casi in cui il valore delle aree sia stato accertato o rettificato in via definitiva ai fini delle imposte sui trasferimenti e di successione e sia incontestabile ogni accertamento o rettifica di valore, come pure ogni rettifica eseguita dal comune del calcolo dell'incremento di valore imponibile a seguito di valutazione diretta effettuata a norma del penultimo comma dell'articolo 2, può essere impugnato dal contribuente soltanto contestualmente alla impugnazione dell'atto di rettifica o di accertamento di valore imponibile in conformità alle norme del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Raffaelli, Soliano, Vestri, Natoli, Cianca, Busetto, Lajolo, Sannicolò, Adamoli e De Pasquale hanno proposto di sostituire il secondo comma con i seguenti:

« Contro ogni accertamento difforme dalle dichiarazioni o dalle denunce e contro la determinazione del valore iniziale è dato unico ricorso solo nel momento dell'accertamento della differenza imponibile. Non è ammesso

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

ricorso per i valori per i quali il comune dichiara di accertare le valutazioni definitive agli effetti dell'imposta di registro sugli atti di alienazione, né per i valori già accertati in occasione di precedente applicazione della imposta.

Si applicano alle notificazioni ed ai ricorsi le norme di cui agli articoli da 277 a 294 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni ».

L'onorevole Raffaelli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

RAFFAELLI. L'emendamento tende a dare al contenuto del secondo comma dell'articolo 9 una formulazione a nostro avviso più esatta e del resto già in parte contenuta nel disegno di legge presentato dall'allora ministro Preti.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Tripodi, Geffer Wondrich, Roberti, Sponziello, Romualdi, Nicosia, Calabrò, Michelini, Anfuso, Cruciani e Giuseppe Gonella hanno proposto di sostituire, al secondo comma, le parole: « a norma del penultimo comma dell'articolo 2 », con le parole: « dal comune per le aree utilizzate per la costruzione o dichiarate dalle società di cui all'articolo... ».

L'onorevole Tripodi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

TRIPODI. Lo mantengo e rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Valsecchi, Belotti, Aurelio Curti, Alessandrini, Repossi, Radi, Scarascia, Giovanni Lombardi, Raffaele Leone e Russo Spina hanno proposto di sostituire, al secondo comma, le parole: « a norma del penultimo comma dell'articolo 2 », con le parole: « a norma dell'articolo... ».

L'onorevole Valsecchi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

VALSECCHI. Lo mantengo rinunciando a svolgerlo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 9 ?

ZUGNO, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Raffaelli. Sono egualmente contrario all'emendamento Tripodi, mentre sono favorevole a quello Valsecchi.

PRESIDENTE. Il Governo ?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Raffaelli, mantiene il suo emenda-

mento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

RAFFAELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Raffaelli, tendente a sostituire il primo comma con i seguenti:

« Contro ogni accertamento difforme dalle dichiarazioni o dalle denunce e contro la determinazione del valore iniziale è dato unico ricorso solo nel momento dell'accertamento della differenza imponibile. Non è ammesso ricorso per i valori per i quali il comune dichiara di accettare le valutazioni definitive agli effetti dell'imposta di registro sugli atti di alienazione, né per i valori già accertati in occasione di precedente applicazione della imposta.

Si applicano alle notificazioni ed ai ricorsi le norme di cui agli articoli da 277 a 294 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni ».

(*Non è approvato*).

Onorevole Tripodi, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

TRIPODI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tripodi, tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: « a norma del penultimo comma dell'articolo 2 », con le parole: « dal comune per le aree utilizzate per la costruzione o dichiarate dalle società di cui all'articolo... ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Valsecchi, accettato dalla Commissione e dal Governo, tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: « a norma del penultimo comma dell'articolo 2 », con le parole: « a norma dell'articolo... ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo della Commissione, integrato dall'emendamento Valsecchi, testè approvato.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 10.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« L'imposta sull'incremento di valore è dovuta dall'alienante; nel caso di trasmissione del diritto di usufrutto, della nuda proprietà, del diritto di superficie e di enfiteusi di durata limitata nel tempo, si applicano per il calcolo ed eventuale ripartizione dell'onere, le norme di cui alla legge del registro.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

La trasmissione dell'enfiteusi e del diritto di superficie permanenti è parificata alla cessione del diritto di proprietà.

Il consolidamento dell'usufrutto o dell'uso con la nuda proprietà e la cessazione dei diritti di superficie e di enfiteusi danno luogo ad accertamenti di plusvalore e ad applicazione dell'imposta se la separazione del diritto parziario della proprietà o la sua alienazione sia stata conseguenza di atto tra vivi ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Valsecchi, Belotti, Elisabetta Conci, Aurelio Curti, Alessandrini, Scarascia, Vittorino Colombo, Russo Spena, Radi e Repossi hanno proposto di aggiungere al primo comma, in fine, le parole: « I cedenti sono in ogni caso tenuti solidalmente per il pagamento dell'imposta sull'incremento di valore ».

L'onorevole Valsecchi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

VALSECCHI. Lo mantengo rinunciando a svolgerlo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Raffaelli, Vestri, Soliano, Sulotto, Guidi, Sannicolò, Adamoli, Busetto e Cianca hanno proposto di sostituire il terzo comma con il seguente:

« Il consolidamento dell'usufrutto e dell'uso con la nuda proprietà e la cessazione dei diritti di superficie e di enfiteusi danno luogo ad accertamenti di plusvalore e ad applicazione dell'imposta se il diritto si sia staccato dalla proprietà o sia stato oggetto di alienazione per atto tra vivi nel decennio precedente ».

L'onorevole Raffaelli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

RAFFAELLI. Lo mantengo rinunciando a svolgerlo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 10 ?

ZUGNO, Relatore. La Commissione è favorevole all'emendamento Valsecchi, contraria a quello Raffaelli.

PRESIDENTE. Il Governo ?

TRABUCCHI, Ministro delle finanze. Concorro con la Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Valsecchi, accettato dalla Commissione e dal Governo, tendente ad aggiungere, al primo comma, in fine, le parole: « I cedenti sono in ogni caso tenuti solidalmente per il pagamento dell'imposta sull'incremento di valore ».

(È approvato).

Onorevole Raffaelli, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

RAFFAELLI. No.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10 integrato dall'emendamento Valsecchi, testè approvato.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Come la Camera ricorda, nella riunione dei capigruppo è stato preso l'impegno di approvare il provvedimento sulle aree fabbricabili prima della sospensione natalizia. Faccio presente che, di fronte all'impossibilità materiale di discutere entro tale termine anche il disegno di legge sulla cinematografia, è stata presentata dal deputato Migliori una proposta di legge per la proroga delle disposizioni vigenti in materia di censura cinematografica: e ciò allo scopo di evitare il verificarsi di un vuoto legislativo nella materia stessa. Per consentire che anche il Senato possa tempestivamente esaminare questa proposta di legge, propongo che le due sedute di domani siano dedicate alla predetta proposta di legge Migliori, con eventuale prolungamento serale, e che domani l'altro sia ripresa la discussione sulle aree fabbricabili, da concludersi naturalmente prima della sospensione natalizia.

CAPRARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPRARA. Il nostro gruppo ha già chiarito nella riunione dei capigruppo convocata la settimana scorsa il proprio punto di vista sul dibattito in corso ed anche sulla questione della nuova legge sulla censura e della proroga eventuale delle norme vigenti.

Per quanto ci riguarda, noi ribadiamo la nostra posizione, assolutamente contraria all'inversione dell'ordine del giorno. Siamo del parere che il dibattito sulle aree fabbricabili debba proseguire e concludersi in un tempo ragionevole, riservando ad esso anche la seduta di domani.

In varie occasioni abbiamo sottolineato la necessità, perché l'opinione pubblica possa meglio seguire i nostri dibattiti, di avere un iter di discussione chiaro, senza intermissioni e inframmettenze di altri temi che possono confondere l'opinione pubblica.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

Siamo del resto nettamente contrari sia alla proposta di legge per la proroga delle disposizioni vigenti in materia di censura cinematografica, sia al testo di legge Zotta votato dalla maggioranza del Senato.

L'argomento che ella adduce, signor Presidente, non ci pare sia accettabile. Ella dice dobbiamo discutere la legge di proroga affinché il Senato abbia a sua volta il tempo di concludere il dibattito in materia entro la fine di dicembre. Mi pare che ella dia per scontato un fatto: che in quest'aula la proposta di proroga possa essere approvata, il che non è ancora provato.

Insistiamo perciò sulla necessità di continuare e di concludere il dibattito sulle aree fabbricabili. La verità è che ci troviamo di fronte ad una nuova manovra del Governo e della maggioranza democristiana, i quali vogliono evidentemente imporre un dibattito e strappare un voto, assai difficile, su una questione estremamente grave e controversa. Si proceda senza forzature di comodo per il Governo. Teniamoci ad uno svolgimento ordinato senza colpi di mano.

Perciò riteniamo che debba proseguire la discussione del provvedimento sulle aree fabbricabili; esaurito questo argomento, siamo pronti a discutere la legge sulla censura, affrontandone in pieno le gravi implicanze politiche e costituzionali.

PRETI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRETI. I deputati del partito socialdemocratico ritengono assolutamente indispensabile che la Camera continui a discutere *in primis* questo provvedimento sulle aree fabbricabili.

Se noi, ad esempio, accettassimo la proposta di discutere domani la proposta di legge sulla censura e poi, per caso, questo provvedimento non terminasse il suo *iter* in giornata, ci troveremmo in una ben difficile situazione: dovremmo, magari, riprendere la discussione sulle aree fabbricabili nella giornata di sabato, o addirittura non finire questa importantissima discussione sulle aree prima di Natale. Se è vero che l'eventuale proroga delle disposizioni sul cinema è importante, è anche vero che ben più importante è la legge sulle aree fabbricabili, poiché, se noi non approveremo prima di Natale questo disegno di legge fiscale, non ancora esaminato dal Senato, non vi è alcuna speranza che nel corso della presente legislatura esso possa diventare legge, per le ragioni che sono già state ampiamente illustrate.

Pertanto penso che, al massimo, potremmo adottare un ordine dei lavori di questo genere: continuiamo ad occuparci del provvedimento sulle aree fabbricabili nei prossimi giorni, nel pomeriggio. Eventualmente, se nelle sedute antimeridiane si vogliono prendere in esame altri provvedimenti, possiamo anche non opporci; ma non siamo disposti in alcun modo a rinunciare a che, prima delle ferie, si concluda l'esame del provvedimento sulle aree fabbricabili.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, senza entrare nel merito della nuova legge sulla censura, che comincia ad assumere aspetti diversi da quelli che assunse durante la riunione dei capigruppo, quando ci si limitò esclusivamente a considerazioni di ordine tecnico, vorrei ricordare alla Presidenza, visto che si sta discutendo praticamente sull'ordine dei lavori, altri due argomenti.

Il primo riguarda la mozione dal nostro gruppo e relativa all'atteggiamento della nostra delegazione all'O. N. U., in relazione alla politica dell'O. N. U. nel Congo. Ricordo che il rappresentante del Governo assicurò che dopo la riunione del Consiglio dei ministri avrebbe potuto precisare l'orientamento del Governo. Noi attendiamo ancora questa precisazione, perché riteniamo che, fra tutti gli argomenti di cui abbiamo sentito sollecitare la discussione, finora non ve ne sia alcuno più importante per l'opinione pubblica italiana e per gli interessi vitali della nazione di questo che torno a proporre all'attenzione della Camera. In realtà, anche negli ultimi giorni noi abbiamo letto di nostri connazionali massacrati nel Congo, senza che di questo argomento qui si parli.

Vorrei poi ricordare un altro argomento di cui pure si è parlato in occasione della riunione dei capigruppo: la legge per i magistrati. È una questione abbastanza annosa e che comunque dovrebbe pur giungere a una soluzione anche per considerazioni di dignità dell'ordine giudiziario, che mi pare venga portato, di questi tempi, un po' troppo a spasso.

FERRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRI. La posizione del nostro gruppo è ferma su due punti: contrarietà assoluta (come è dimostrato anche dalla relazione di minoranza dell'onorevole Paolicchi) alla proroga delle disposizioni sulla censura cinematografica e teatrale; desiderio, anche da parte nostra, che la discussione del provvedimento

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

sulle aree fabbricabili si concluda prima delle vacanze natalizie. Ora, premessa questa posizione, e senza entrare nel merito della proposta del provvedimento sulla censura, ci sembra evidente, onorevole Presidente, che l'ordine dei lavori da lei proposto all'Assemblea, che recherebbe al primo punto la discussione del provvedimento sulla censura ed al secondo la continuazione della discussione del provvedimento sulle aree fabbricabili, perdà la sua ragione d'essere. Lungi da noi il pensiero di volerci opporre ad una richiesta dei colleghi del Senato: ma, se questa richiesta è fondata sul desiderio del Senato di concludere i propri lavori entro sabato, a noi sembra assolutamente impossibile, anche se iniziassimo domani mattina la discussione sulla proposta di proroga alle norme sulla censura, che questo desiderio possa essere soddisfatto, a parte la nostra recisa opposizione alla proposta proroga.

Inoltre, noi ci auguriamo, se le dichiarazioni che sono state fatte saranno mantenute ferme, che altri gruppi non solo voteranno contro, ma parleranno contro la proposta di proroga per sottolineare dinanzi al paese la gravità del proposito di voler mantenere in vigore la legislazione fascista sulla censura cinematografica e teatrale.

Quindi, se gli impegni presi da altri settori della Camera saranno mantenuti (noi manterremo senza dubbio i nostri), la discussione non potrà esaurirsi in una o due sedute, e sarà comunque impossibile, anche se in dannata ipotesi la proposta di proroga fosse approvata, che la discussione possa esaurirsi entro sabato. Allora, a me sembra che venga meno ogni ragione di sospendere la discussione del provvedimento sulle aree fabbricabili per iniziare l'esame della proposta di legge sulla censura. Continuiamo invece la discussione in corso fino al suo esaurimento, votiamo il provvedimento recante l'imposta sulle aree fabbricabili. Fatto questo, noi non ci opponiamo alla discussione della proposta di legge di proroga della censura, in ordine alla quale abbiamo già chiaramente manifestato la nostra posizione assolutamente contraria, e ci batteremo perché essa venga respinta: ma questo — ripeto — subito dopo che sia stata esaurita la discussione del provvedimento sulle aree fabbricabili. (*Applausi a sinistra*).

MIGLIORI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIGLIORI. Devo parlare anche per assolvere ad un dovere di paternità, essendo io il presentatore, con altri, della proposta di legge concernente la proroga delle disposizioni sulla censura. Non dubitiamo menoma-

mente della buona fede dell'onorevole Ferri, il quale ci ha detto che dobbiamo dare la precedenza alla discussione del provvedimento concernente l'imposta sulle aree fabbricabili, e che soltanto dopo avere esaurito questa discussione (cioè, se colgo bene la sfumatura del suo discorso: se vi sarà tempo) si potrà passare alla discussione del provvedimento sulla proroga. Ma noi ci preoccupiamo, e lo diciamo subito, della carenza legislativa che si produrrebbe se la legge sulla proroga non fosse approvata in tempo.

La proposta, così come è stata presentata dall'onorevole Presidente, è da noi giudicata ineccepibile. Abbiamo però ascoltato anche la proposta dell'onorevole Preti. L'onorevole Preti ha detto che si potrebbe benissimo continuare domani nella discussione sul provvedimento sulle aree fabbricabili per poi riprenderla dopodomani...

PRETI. Io ho sostenuto che deve restare fermo che nella seduta pomeridiana di domani e nei giorni seguenti dobbiamo continuare fino ad esaurimento la discussione del disegno di legge sulle aree fabbricabili. Per quanto riguarda le sedute antimeridiane, invece, noi potremmo acconsentire a discutere altri provvedimenti.

MIGLIORI. Se fossimo certi di poter concludere, nei termini che le cose ci impongono, la discussione, comunque vada il risultato finale, della proposta di legge sulla proroga delle norme sulla censura, potremmo accettare la proposta dell'onorevole Preti. Ma come possiamo avere una tale certezza? Non nascondiamoci che premono enormemente ambedue le leggi. Vogliamo arrivare alla definizione dell'imposta sulle aree fabbricabili: si tratta di un impegno politico, d'onore, morale. Vogliamo arrivare, contemporaneamente, alla soluzione del problema della proroga delle norme sulla censura. Per questo o si riesce ad avere tale garanzia, o altrimenti dobbiamo chiedere che la Camera voti senz'altro la proposta dell'onorevole Presidente.

BARZINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARZINI. Il gruppo liberale ha in questo momento due principali preoccupazioni. La prima, di portare a termine la discussione del disegno di legge istitutivo dell'imposta sulle aree fabbricabili, disegno di legge specialmente caro a questo gruppo (*Commenti a sinistra*), perché originato da un progetto liberale; la seconda è quella di discutere a fondo del problema della censura cinematografica e non prorogare per la decima volta una legge da tutti riconosciuta difettosa sin

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

dall'origine. Perciò non pensiamo sia opportuno porre all'ordine del giorno delle sedute di domani la proposta di legge di proroga della censura, che interromperebbe la discussione del provvedimento sulle aree fabbricabili, senza per altro metterci in condizione di risolvere il problema della censura cinematografica e teatrale, che richiederà un lungo, serio, impegnativo dibattito a tempo opportuno.

Dichiaro perciò a nome del gruppo liberale che non riteniamo opportuno porre all'ordine del giorno delle sedute di domani il provvedimento sulla censura: in questo caso il gruppo liberale voterebbe contro.

PAJETTA GIAN CARLO. Il Governo cosa pensa?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è prontissimo tanto a continuare la discussione del provvedimento concernente l'imposta sulle aree fabbricabili quanto ad esaminare la proposta di legge di proroga della censura. Personalmente il ministro si dichiara pronto a rimanere qui tanto questa sera quanto domani sera, anche fino ad ora inoltrata, se questo può dargli la soddisfazione di vedere esaurita la discussione del provvedimento relativo all'imposta sulle aree fabbricabili.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la mia proposta di iscrivere al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute di domani la proposta di legge Migliori sulla proroga delle norme sulla censura.

(Dopo prova, contropova e votazione per divisione, è approvata — Commenti a sinistra).

Deferimento a Commissioni.

PRESIDENTE. Informo che la XII Commissione (Industria) ha deliberato di chiedere che le seguenti proposte di legge, già assegnate in sede referente, le siano deferite in sede legislativa:

DE MARZI FERNANDO ed altri: « Proroga dei termini per la trasformazione dei panifici, prevista dalla legge 31 luglio 1956, n. 1002, e concessione di crediti per le trasformazioni dei forni ed attrezzature tecniche » (3412);

DE' COCCI ed altri: « Proroga del termine di cui alla legge 18 novembre 1959, n. 1005,

concernente l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici » (3469).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La IX Commissione (Lavori pubblici) ha deliberato di chiedere che il disegno di legge: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, per la cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico » (3458), già assegnate in sede referente, le sia deferito in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La IV Commissione (Giustizia) ha deliberato di chiedere che la proposta di legge Resta e Brusasca: « Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo » (2334), già assegnata in sede referente, le sia deferita in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Comunico che il Senato ha trasmesso le seguenti proposte di legge:

CAMANGI: « Istituzione dell'albo nazionale dei costruttori » (*Già approvata dalla IX Commissione della Camera e modificata da quella VII Commissione*) (85-B);

ORIGLIA e RICCIO: « Proroga del regime vincolistico degli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione » (*Già approvato dalla IV Commissione della Camera e modificato da quella II Commissione*) (3476-B).

Saranno stampate, distribuite e trasmesse alle Commissioni che già le hanno avute in esame, nella stessa sede, la prima con il parere della V Commissione.

Trasmissione dal Senato e deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che il Senato ha trasmesso il disegno di legge, approvato da quel consesso:

« Modifiche alla legge 24 luglio 1959, n. 622, recante interventi a favore della eco-

nomia nazionale, per la parte riguardante l'ammodernamento del naviglio mercantile » (3500).

Sarà stampato e distribuito. Ritengo che possa essere deferito alla X Commissione (Trasporti) in sede legislativa, con il parere della V Commissione.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Annunzio di una proposta di legge e suo deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. È stata presentata la proposta di legge:

STORTI ed altri: « Modifiche alla legge 14 luglio 1959, n. 741, contenente norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori e successive modificazioni » (3501).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla XIII Commissione (Lavoro), in sede referente.

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di stamane delle Commissioni in sede legislativa sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalle Commissioni riunite II (Interni) e VI (Finanze e tesoro):

ROSSI PAOLO: « Concessione della pensione ai ciechi civili » (711); IOZZELLI: « Modifiche alla legge 9 agosto 1954, n. 632, riguardante la concessione dell'assegno vitalizio ai ciechi civili » (864); BARBIERI ed altri: « Modifiche alla legge 9 agosto 1954, n. 632, per la concessione della pensione ai ciechi civili » (895); DAL CANTON MARIA PIA ed altri: « Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili » (1057); PIERACCINI ed altri: « Nuove disposizioni per la concessione della pensione ai ciechi civili » (1224); PALAZZOLO: « Istituzione della pensione a favore dei ciechi civili » (1659); CRUCIANI ed altri: « Trasformazione in pensione dell'assegno vitalizio a favore dei ciechi civili di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 632 » (1946), *in un testo unificato e con il titolo:* « Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili » (711-864-895-1057-1224-1659-1956);

ROMANATO ed altri: « Assegnazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60 di un contributo ordinario di lire 2.500.000.000

annui a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698 » (1692); BEI CIUFOLI ADELE ed altri: « Concessione di pensione annua ai sordomuti ed ai minorati dell'udito inabili al lavoro » (1954), *in un testo unificato e con il titolo:* « Assegnazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61 di un contributo ordinario di lire 1.750.000.000 annui a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698 » (1692-1954);

dalla II Commissione (Interni):

« Modifica del termine fissato dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1956, n. 1421, sulla proroga del periodo di tutela delle opere dell'ingegno » (3495), *con modificazioni;*

dalla III Commissione (Esteri):

« Concessione alla Repubblica somala di un contributo straordinario a pareggio del bilancio per l'anno 1960 » (3005);

« Contributo all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato in Roma » (*Approvato dalla II Commissione del Senato*) (3427);

dalla VI Commissione (Finanze e tesoro):

IOZZELLI: « Nuova integrazione della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza » (*Modificata dalla V Commissione del Senato*) (2678-B);

dalla IX Commissione (Lavori pubblici):

GIOIA ed altri: « Provvedimenti per il risanamento dei mandamenti Monte di Pietà, Palazzo reale, Tribunali e Castellammare, e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni, nel comune di Palermo » (1534), *con modificazioni;*

GIOIA ed altri: « Risanamento di quattro mandamenti e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni nel comune di Palermo » (1537), *con modificazioni e dichiarando nello stesso tempo assorbita la proposta di legge SPECIALE ed altri:* « Provvedimenti per il risanamento edilizio della città di Palermo » (3435), la quale sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno;

dalla XII Commissione (Industria):

DE' COCCI e BELOTTI: « Proroga del termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio » (3482), con modificazioni;

dalla XIII Commissione (Lavoro):

« Norme per il finanziamento delle prestazioni per l'assistenza di malattia ai pensionati » (Approvato dal Senato) (3486);

REPOSSI e BUCALOSSI: « Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione » (3484), con modificazioni;

Senatori PELLEGRINI e FIORE: « Riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi » (Modificato dalla X Commissione del Senato) (1220-B), con modificazioni.

Annuncio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni, e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

GUADALUPI, Segretario, legge:

Interrogazioni a risposta scritta.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se, in base anche alle recentissime esperienze che consistono nella ripetuta soppressione dei voli a causa della trasformazione del campo in un pantano impraticabile, cosa che era largamente prevista, non intenda prendere i provvedimenti ripetutamente sollecitati circa l'aeroporto di Ronchi dei Legionari che, come si sostiene da tempo, non rappresenta altro che una discutibile avventura; e per conoscere se non ritenga, attraverso una energica decisione, impedire che vengano fatte ulteriori ingenti spese nel tentativo di porre rimedio agli inconvenienti che a Gorizia non si sono mai riscontrati;

per sapere ancora se sia a sua conoscenza quale grave disagio rechi l'attuale situazione ai viaggiatori interessati, che, dato l'orario degli arrivi, e almeno per quanto riguarda Udine, non sono in grado di sapere nemmeno nella tarda serata se potranno partire l'indomani, cosa che sollecita la rinuncia al percorso Ronchi-Venezia, palesemente dimostrando il grave errore del trasferimento dello scalo da Gorizia a Ronchi dei Legionari.

(21304)

« DE MICHELI VITTURI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se abbia notizia che nella frazione di Fonditore, in territorio di Montegallo (Ascoli), gli allievi che avrebbero dovuto frequentare le scuole elementari disertano sistematicamente, da alcune settimane, le lezioni su sollecitazione dei genitori.

« L'interrogante chiede di conoscere al riguardo quali iniziative siano state assunte dagli uffici periferici del Ministero, al fine di evitare il sorgere e il perdurare dell'attuale, non tollerabile stato di cose; chiede inoltre di conoscere se non venga ritenuto opportuno disporre un sollecito sopraluogo di un ispettore, il quale giudichi se siano fondate le preoccupazioni degli abitanti della frazione di Fonditore, i quali temono che il nuovo edificio scolastico di cui dispongono, costruito senza carenza di mezzi e con l'intendimento di servire anche la popolazione della vicina frazione di Migliarelli, ove la scuola viene ancora mantenuta in un locale che, nonostante la migliore benevolenza, non può esser classificato come aula scolastica, finisca col divenire inutilizzabile per mancanza di alunni, ove si procedesse alla costruzione di un altro edificio scolastico, ritenuto inutile, nella frazione Rigo.

(21305)

« ORLANDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se la Ragioneria generale dello Stato abbia dato i richiesti chiarimenti circa l'applicazione della circolare dello stesso Dicastero n. 14420 in data 28 novembre 1960; ed, in caso affermativo, quale sia il tenore di essi.

(21306)

« PRETI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri della pubblica istruzione e del tesoro, per sapere se non intendano aderire finalmente alle giuste richieste degli insegnanti, i quali desiderano che venga esteso alle categorie direttive e docenti della scuola l'assegno integrativo temporaneo concesso ad altre categorie di dipendenti statali.

(21307)

« PRETI, ARIOSTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere come si intenda provvedere alla depolverizzazione del tronco stradale Madonna Dell'Acero-Cavone-Chalet, in comune di Lizzano in Belvedere (Bologna), visto che il suggerimento a quell'amministrazione comunale (di cui al telegramma ministeriale del 6 settembre 1961)

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

di ricorrere ad un mutuo assistito da contributo non è stato da essa accolto (né poteva esserlo, data la già pesante situazione debitoria di quel comune), mentre ha ingenerato la diffusa persuasione di una promessa del ministro che l'opera sarà compiuta. Trattasi di un percorso di circa tre chilometri e mezzo, e i 30 milioni indicati con il predetto telegramma potranno bastare, se saranno spesi soltanto per l'opera in questione: opera urgente e necessaria, in considerazione del sempre crescente interesse per la zona dei turisti e degli sportivi emiliani, sia nell'estate per soggiorno e per gite, sia nell'inverno per gli importanti sport invernali che fanno designare Madonna dell'Acero come la "Sestriere" bolognese.

(21308)

« BERSANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per essere informato sulla questione del progettato elettrodotto per Madonna dell'Acero (Bologna). Non par verosimile, oggidi, che una località di alta montagna, che è la più ammirata e frequentata dai turisti e dagli sportivi delle province di Bologna e di Ferrara, d'estate per la villeggiatura e per gite, d'inverno per gli sport invernali (anche con gare sciistiche nazionali), sia ancora sprovvista di energia elettrica. La zona è anche di eccezionale importanza sotto il profilo dell'economia silvo-montana. La quasi totalità del suolo appartiene all'azienda di Stato per le foreste demaniali. L'ex ispettore regionale professor Carullo aveva promesso di risolvere il problema con i fondi appositamente disposti dal "piano verde". Il suo successore dottor Jedlovski si dichiara animato dalla stessa buona volontà.

« L'interrogante invoca dal ministro un fattivo interessamento affinché le promesse finalmente si avverino, con la sollecita realizzazione di un'opera infrastrutturale indispensabile alla valorizzazione, sotto ogni aspetto, della zona. Esiste già un progetto tecnico-finanziario laboriosamente concordato dalla *Pro loco* di Madonna dell'Acero con la S.B.E. (Società bolognese di elettricità), in base al quale il contributo di cui all'articolo 8 del "piano verde" ammonterebbe alla modesta cifra di circa 15 milioni. Sembra inutile ricordare che, per l'articolo 35 dello stesso piano, competente a disporre l'opera ed a liquidare il contributo è l'ispettore regionale forestale, sorretto dal concorso di circostanze obiettive (esistenti) e senza formalità

alcuna tranne il controllo preventivo della ragioneria provinciale.

(21309)

« BERSANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per sapere se al Ministero e al C.I.R. si sia informati della situazione esistente in località Madonna dell'Acero in provincia di Bologna, la quale, pur essendo una delle maggiori attrattive emiliane per i turisti e per gli sportivi, d'estate per la villeggiatura e per gite, d'inverno per gli importanti sport invernali, tanto che è indicata come località terminale di numerose autolinee di *pullman* di gitanti partenti da Ferrara e da Bologna ed è comunemente chiamata la "Sestriere" bolognese, è ancora priva di quella elementare infrastruttura che si chiama energia elettrica; e per sapere se e come intenda porre fine a questa situazione neppure più verosimile. La *Pro loco* di Madonna dell'Acero ha da tempo concordato, dopo laboriose trattative, un progetto tecnico e finanziario con la S.B.E. (Società bolognese di elettricità), per un elettrodotto e opere connesse, di importo pari a lire 17.500.000, delle quali la S.B.E. vorrebbe assumere in proprio il 12,50 per cento e imputare l'87,50 per cento a concorso statale.

(21310)

« BERSANI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale, per sapere con urgenza se siano a conoscenza e quali iniziative intendano assumere in ordine alla situazione di anormalità esistente all'I.L.T.E. - azienda tipografica I.R.I. di Torino - la cui direzione da mesi costringe la quasi totalità dei propri dipendenti ad un orario prolungato di 60 ore settimanali, domenica mattina compresa, in aperta violazione della legge sull'orario di lavoro come di quella che regola il riposo settimanale.

« Gli interroganti fanno rilevare il vivo malcontento esistente fra i lavoratori, a causa di questa situazione di grave disagio, e ancor più giustificato, se si considera che la capacità produttiva e gli impianti dell'azienda e le commesse di lavoro ammettono e postulano adeguate assunzioni di nuova mano d'opera; che sono giacenti ed inevase da mesi centinaia di domande di assunzione di lavoratori grafici qualificati e specializzati; e che, malgrado i continui solleciti del sindacato, attraverso l'Intersind locale, per avere un incontro con l'azienda per discutere ed eliminare lo stato di anormalità denunciato, la direzione,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

anziché accogliere la richiesta di incontro, ha preferito fare affiggere nelle bacheche comunicati assurdi e provocatori, che non possono essere tollerati e che non possono che essere respinti.

(21311) « SULOTTO, CASTAGNO, VACCHETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della sanità, per conoscere se non ritenga opportuno inserire nelle due Commissioni di studio incaricate di inquadrare giuridicamente le diverse arti e professioni ausiliarie della scienza medica anche i rappresentanti dei terapisti della riabilitazione; ciò perché, a parere dell'interrogante, non è possibile porre in discussione il problema della riabilitazione, assolutamente nuovo nel tempo e nella applicazione del servizio terapeutico, senza che esso sia attentamente vagliato da persone che alla riabilitazione si siano dedicate; e per conoscere se non concordi sulla necessità che il titolo di studio base richiesto per l'accesso alle scuole di riabilitazione debba essere quello della scuola secondaria superiore, per evitare di creare una categoria italiana inferiore al livello internazionale, con personale sanitario insufficiente a se stesso e addirittura dannoso al malato, perché non in grado di intendere alla perfezione le prescrizioni del medico e di pervenire ad una totale conoscenza della materia.

(21312)

« PRETI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro per la riforma della pubblica amministrazione, per sapere se egli non ritenga di dover affrontare e risolvere il problema dell'inquadramento e del trattamento del personale dei fari e dei segnalamenti marittimi, per il quale l'attuale ordinamento presenta, fra altri minori, i seguenti difetti:

1°) il personale in oggetto è ancora illogicamente alle dipendenze della marina militare, mentre il servizio che esso svolge, e che interessa questa solo parzialmente ed occasionalmente, costituisce una delle funzioni più tipicamente di carattere generale della marina mercantile, di cui, fra l'altro, usufruiscono tutte le marine mercantili del mondo;

2°) il personale medesimo è tuttora inquadrate fra quello della carriera ausiliaria, mentre esso, sia per la capacità tecnica necessaria al servizio da svolgere, specie in conseguenza del progresso attuale dei mezzi e degli strumenti, sia per le responsabilità che la delicatezza del servizio stesso comporta, non può evidentemente essere in alcun modo assimilato agli inservienti, ai commessi, ecc.,

il cui compito, ben più modesto, non va oltre quello della pulizia e del servizio di anti-camera.

« L'interrogante chiede comunque di sapere se il ministro convenga nel considerare che la invocata risoluzione del problema non sarebbe soltanto un atto di doverosa eliminazione di una ingiustizia nei confronti di una benemerita categoria, ma anche la saggia razionale sistemazione di un servizio di così grande importanza per l'interesse collettivo; per il che non dovrebbero ostare difficoltà più o meno formali di dettaglio, quale ad esempio quella del titolo di studio alla cui eventuale mancanza supplisce certamente la specializzazione acquisita nel lungo esercizio, né la questione della spesa, largamente coperta dal notevole introito che il servizio apporta alla finanza statale.

(21313)

« CAMANGI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere il suo parere sul provvedimento preso in località Masi di Caprino Veronese, dove l'amministrazione comunale ha improvvisamente tolto l'acqua potabile a più di 20 famiglie che dal 1929 beneficiavano gratuitamente delle pubbliche fontane.

« Tale provvedimento fu preso con lo scopo dichiarato di costringere le famiglie interessate ad installare la conduttura a domicilio per il controllo del consumo a mezzo contatore.

« L'interrogante fa presente che la località è zona depressa di montagna, senza luce elettrica, senza strade e con un reddito minimo dato esclusivamente dall'allevamento del bestiame.

« Pertanto l'interrogante chiede se il ministro non ritenga opportuno intervenire per far ripristinare l'uso gratuito dell'acqua, come avveniva da oltre 30 anni, od almeno per far restituire l'acqua alle famiglie che oggi ne sono del tutto prive, in attesa che possano essere avviate ragionevoli trattative tra il comune ed i consumatori interessati.

(21314)

« BERTOLDI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se abbia dato disposizioni ai competenti uffici periferici del ministero affinché, nei territori montani e in quelli depressi in genere, soggetti a massicci trasferimenti di popolazione (come i dati del recente censimento hanno dimostrato), si tenga conto, ai fini dell'imposizione fiscale, del diminuito giro d'affari di

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

quasi tutti gli esercizi commerciali e di alcuni tipi di attività artigiane.

« Gli interroganti fanno rilevare che, quasi per un principio, gli uffici delle imposte con estrema difficoltà accedono all'idea di accertamenti inferiori a quelli concordati per gli anni precedenti; si ritiene pertanto che si rendano indispensabili precise direttive del ministero per quanto riguarda quelle zone in cui la caduta demografica non può non influire in senso negativo sul reddito degli esercizi commerciali e artigiani.

(21315)

« CARRA, GORRIERI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se sia a sua conoscenza lo stato di assoluto abbandono in cui è lasciata la casa natale di Pietro Micca, sita nel comune di Sagliano Micca (Vercelli) in via Roma 8, e dichiarata monumento nazionale con regio decreto 1° settembre 1906.

« Tale vecchia costruzione trovasi in assai precario stato di conservazione, e l'ingresso all'abitazione è sito su un balcone in legno pericolante, cui si accede attraverso una rozza e malagevole scaletta pure in assai tristi condizioni. Tale situazione di abbandono ha impedito negli ultimi anni visite e pellegrinaggi alla casa dell'eroe, che pure in passato aveva accolto l'omaggio di Giuseppe Garibaldi il 16 settembre 1859, di Amedeo Maria di Savoia duca d'Aosta il 4 agosto 1864, di Umberto I re d'Italia il 29 agosto 1880, di Margherita di Savoia regina d'Italia il 22 agosto 1906, oltre che di organizzazioni di ex combattenti e di decorati al valor militare sino ad alcuni anni orsono.

« L'interrogante chiede di conoscere se sia intendimento del Ministero provvedere almeno alle più urgenti opere di ripristino e di conservazione, consistenti principalmente:

1°) nel rifacimento totale del tetto, sia nelle strutture portanti, attualmente pericolanti, sia nel materiale di copertura costituito da vecchie tegole curve, quasi tutte rotte o deteriorate;

2°) nella sistemazione della scala di accesso e del balcone di legno in più parti lesionati e consumati;

3°) nella sistemazione di altro accesso alle proprietà limitrofe, onde isolare, per una migliore conservazione, la scala ed il balcone che dovrebbero dare esclusivo accesso alla stanza natale dell'eroe, che pure dovrebbe essere decorosamente sistemata.

(21316)

« PENNACCHINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se non intenda procedere all'istituzione dell'ammasso volontario del miele, ad un prezzo minimo garantito, onde assicurare possibilità di sopravvivenza all'apicoltura, la cui importanza va molto al di là del valore economico del prodotto, in quanto, a parere di molti tecnici, l'allevamento delle api è indispensabile per lo sviluppo della frutticoltura. (21317)

« GORRIERI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se non ritenga opportuno intervenire nei confronti dei concessionari di linee automobilistiche, con l'intento di ottenere dagli stessi, in favore dei lavoratori e degli studenti, costretti a recarsi quotidianamente in città per ragioni di lavoro o di studio, uno sconto sul prezzo dei biglietti di corsa ordinaria nella misura che attualmente viene praticata, per le stesse categorie, agli abbonati delle ferrovie dello Stato.

« La richiesta dell'interrogante va messa in relazione al fatto che, mentre si sono verificate le note diminuzioni sul prezzo dei carburanti, i prezzi dei biglietti sulle linee degli autotrasporti, non solo non sono stati diminuiti, come era logico attendersi, ma a seguito di una circolare del ministro, a far luogo dall'agosto 1961, sono stati aumentati variamente, e, per gli abbonati, con un aggravio del 10 per cento.

« È noto come non vi possa essere preoccupazione che, con la diminuzione richiesta sul costo dei biglietti in abbonamento per le categorie più disagiate e bisognose — studenti e lavoratori — che sono costretti ad usare delle corriere di servizio di linea per recarsi al lavoro od alla scuola nelle città, i servizi di autolinee pubbliche esercitino una temuta concorrenza con le ferrovie, specie in questi casi.

« Ritiene quindi l'interrogante che, limitando le agevolazioni richieste alle due sole categorie citate, non si danneggerebbero le ferrovie, si aiuterebbero categorie particolarmente bisognose e si otterrebbe un adeguamento di tariffe nonché opportuno, necessario. (21318)

« ARMANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del turismo e dello spettacolo, per conoscere se nella ripartizione, fra gli enti provinciali del turismo, del contributo che il Consiglio dei ministri ha recentemente assegnato, non ritenga di fare un'assegnazione in aumento per la provincia di Alessandria, al fine

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

di adeguare il contributo esiguo finora concesso. Il che risulta necessario anche per venire incontro allo sforzo opportuno che le persone preposte svolgono in favore di detta provincia.

(21319)

« BADINI CONFALONIERI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per sapere se sia a conoscenza dell'agitazione in corso fra i dipendenti dell'amministrazione provinciale di Pisa, scesi in sciopero generale nei giorni 11 e 12 dicembre 1961, per la mancata approvazione da parte della giunta provinciale amministrativa della deliberazione presa all'unanimità dal consiglio provinciale mediante la quale venivano riconosciuti miglioramenti economici ai dipendenti;

e se non ritenga opportuno intervenire affinché la giunta provinciale amministrativa e il prefetto di Pisa assolvano al loro mandato nel rispetto dell'autonomia dell'amministrazione provinciale per le decisioni di merito, ponendo fine ad un'azione palesemente ostruzionistica, che turba la vita dell'ente locale e il lavoro dei propri dipendenti.

(21320)

« PUCCI ANSELMO, RAFFAELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere se non ritenga che si debba provvedere a migliorare le condizioni di retribuzione e di carriera dei dattilografi giudiziari, che sono attualmente in una situazione giuridica ed economica delle più precarie ed ingiuste.

(21321)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere i motivi per i quali l'ufficio provinciale del tesoro di Mantova si rifiuta di applicare la legge per quanto riguarda la concessione dell'assegno di incollocamento ai perseguitati politici in godimento di assegno di benemerenda.

(21322)

« NICOLETTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della difesa, per conoscere a quale uso verrà destinata quella parte dell'immobile di proprietà del comune di Oristano (Cagliari), nella zona di Torre Grande, espropriato dalla direzione lavori della Sardegna della 2ª Regione aerea con nota del 27 ottobre 1961, n. 2207, proprietà distinta al catasto al foglio n. VIII, mappale 3, con la motivazione che dovrà essere adibita temporaneamente a sede di opere aeronautiche; e precisamente, per sapere, se trattasi di costruire una nuova

base aeronautica, o missilistica, o radar, a che cosa debba riferirsi la temporaneità dell'occupazione, e se le opere da costruire siano per conto e per uso dell'autorità militare italiana o per conto di autorità militare straniera coperta con la denominazione N.A.T.O.

(21323)

« POLANO, LACONI, PIRASTU ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per sapere dove sia archiviata la documentazione sanitaria dell'ex prigioniero di guerra Amighetti Giacomo di Paolo, classe 1911, distretto militare di Brescia, il quale fu ricoverato al campo prigionieri n. 65 di Paterton, Glasgow (Inghilterra).

(21324)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere come stanno procedendo i competenti uffici di sua dipendenza alla riliquidazione delle pensioni agli insegnanti elementari collocati a riposo anteriormente al 1º luglio 1956; e se non ritenga di intervenire per accelerare i lavori di disbrigo delle relative pratiche, in considerazione della viva attesa degli interessati e della loro comprensibile impazienza, data la tarda età della maggior parte degli aventi diritto.

(21325)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta da parte degli inquilini, che li occupano, del riscatto degli alloggi del fabbricato sito in piazza Savoia n. 3 di Campobasso (secondo lotto I.N.C.I.S.), e se, cioè, non creda di intervenire presso l'I.N.C.I.S., perché si decida ad emanare il relativo bando di vendita.

« In applicazione della circolare del 18 dicembre 1959, n. 10991, il Ministero dei lavori pubblici dispose l'ammissione a riscatto di tutti gli alloggi in gestione da parte degli enti operanti nel campo dell'edilizia popolare senza alcuna eccezione, comunque costruiti, e compresi quelli destinati a quota di riserva, a seguito di che la competente commissione provinciale provvide alla determinazione del valore venale degli alloggi in parola e rimise alla sede centrale dell'I.N.C.I.S. le relative schede per l'emanazione del bando di vendita.

(21326)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere quali provvedimenti intenda prendere in merito

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

alla domanda avanzata dall'amministrazione di Castel Mella (Brescia) per l'allargamento dell'edificio scolastico della frazione di Onzato. (21327) « NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno, per conoscere se ed in qual modo intendano intervenire a favore degli agricoltori del comune di Colledanchise (Campobasso), gravemente danneggiati dalla alluvione del 18 ottobre 1961.

« Fra gli agricoltori maggiormente danneggiati sono il signor Di Camillo Antonio di Ferdinando, proprietario di un terreno in contrada Macchia Santa Maria, il signor Di Camillo Biase di Giuseppe, proprietario di terreni in contrada Crito e Ciciara e, il signor Bernardo Biase fu Pasquale, proprietario di un terreno in contrada Colle Petrone e Macchia Santa Maria ed anche di un terreno in contrada Cannafischia del comune di San Polo Matese.

« Essi hanno subito danni per oltre due milioni. (21328) « COLITTO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intenda prendere a carico dell'autorità di pubblica sicurezza di Brescia, la quale ha autorizzato la diffusione di un manifesto, che a cura di una sedicente associazione nazionalistica italiana è stato distribuito in Alto Adige; nel quale ci sono termini di minaccia aperta atta a peggiorare una situazione più grave dell'ordine pubblico nella provincia di Bolzano e non certo il più idoneo mezzo per migliorare i rapporti già tesi fra i due gruppi etnici di quella provincia. L'autorizzazione di cui sopra si è dimostrata ancora più imprudente, in quanto data a persone che hanno distribuito i detti manifestini in strana coincidenza con gravi episodi accaduti in Bolzano, come l'indecente oltraggio al monumento al partigiano e l'attentato allo studio del senatore Sand. (21329) « LUCCHI, BALLARDINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere, in relazione alla risposta data a precedente interrogazione a risposta scritta (n. 16656), quale concreta assistenza sia stata data ai lavoratori (ed a quali lavoratori) con le lire 450.000 elargite nell'ottobre 1960 dall'amministrazione provinciale del Molise ai circoli "Acli" dei comuni di Baranello, Vinchiature, San Giu-

liano del Sannio e Sepino. La voce pubblica denuncia che nessuna assistenza è stata data.

« L'interrogante gradirebbe conoscere almeno nelle mani di chi la predetta somma è stata posta dall'amministrazione provinciale e se presso questa risulta qualche documento, che comprovi l'utilizzo di essa. (21330) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere se risponde a verità la voce che ha allarmato i cittadini di Sogliano al Rubicone (Forlì) secondo la quale la pretura locale verrebbe soppressa. (21331) « ZOBOLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle finanze, dell'agricoltura e foreste, del commercio con l'estero e dell'industria e commercio, per conoscere se sia vera, e quali eventuali ragioni la giustifichino, la notizia di un provvedimento, che il Ministero delle finanze, di concerto con gli altri ministri interrogati, starebbe per prendere per l'equiparazione dei grani teneri Manitoba, Plata meridionale, Hard Winter, ai grani duri, al fine dell'applicazione del decreto presidenziale 29 settembre 1961, che disciplina l'importazione dei grani esteri in esenzione daziaria a fronte della esportazione dei prodotti da essi derivati.

« L'interrogante si permette far notare che tale provvedimento di equiparazione — a parte le molte negative considerazioni di carattere tecnico che potrebbero farsi — annulla praticamente, e senza speranza, la ragione medesima del decreto in oggetto, che, modificando e regolando in qualche modo le ormai superate norme per la temporanea importazione, tendeva a consentire il mantenimento di una qualche attività esportatrice, utile sul piano economico e commerciale soprattutto nei confronti dei mercati del Medio Oriente; attività divenuta in questi ultimi tempi sempre più difficile e limitata a modestissimi quantitativi, anche a causa della concorrenza di esportatori di altri paesi intelligentemente facilitati e non contrastati, come i nostri, dai loro governi.

« A chiarimento di quanto sopra, l'interrogante, invocando con estrema urgenza un intervento dei dicasteri in indirizzo prima che la norma perequativa sia emanata — forse inizialmente ispirata dai particolari interessi di una grossa società di semolieri francesi, che ha evidentemente trovato protettori in Italia — si permette precisare che tale perequazione si risolve in primo luogo in un colossale gua-

dagno di questi gruppi; in secondo luogo, nella decretata impossibilità di continuare ad esportare farine, con danno non soltanto degli esportatori — categoria che dovrebbe essere peraltro tutelata — e delle correnti di mercato da essi create e alimentate, ma con danno della stessa industria molitoria italiana, la cui crisi si aggraverà ancora di più non appena sarà definitivamente stroncata la possibilità di vendere i suoi prodotti sui mercati esteri; in terzo luogo, in un impoverimento delle scorte nazionali di grani duri, che nessuno avrebbe più interesse di importare, con conseguente rincaro degli stessi e loro minore impiego, o impiego a costi molto più elevati, nella fabbricazione della pasta.

(21332) « ROMUALDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere gli ostacoli che si frappongono alla emissione del mandato di pagamento concernente l'indennità *una tantum* decretata il 5 dicembre 1956 con provvedimento della direzione generale delle pensioni di guerra n. 2781867 (posizione 1180057) in favore del signor Giuseppe Perdicaro, e quali disposizioni intenda emanare per la sollecita definizione della pratica in argomento.

(21333) « PEZZINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla riparazione, quanto mai urgente, del tetto dell'asilo infantile del comune di Sepino (Campobasso), danneggiato dagli eventi bellici.

« Il tetto dell'asilo è pericolante, per cui si è stati costretti a chiudere il laboratorio ed il sottostante locale.

« È stata redatta perizia per l'esecuzione dei relativi lavori, per cui è prevista la spesa di lire 2.000.000.

(21334) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, per conoscere se non ritengano di garantire, mediante la costruzione di un sottopassaggio pedonale, il transito dal rione Verderuolo alla piazza Scalo Superiore della città di Potenza, transito che è ora estremamente pericoloso a causa di due consecutivi passaggi a livello sulla linea Potenza città-Potenza Santa Maria delle ferrovie calabro-lucane.

« L'interrogante fa presente che gli accorgimenti sinora adottati, compreso il segnale a lampeggiatore, non possono considerarsi sufficienti, soprattutto per la sicurezza dei tanti

bambini che sono costretti traversare i passaggi anzidetti per frequentare le scuole elementari e medie.

(21335)

« MAROTTA MICHELE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere, in relazione al fallimento della ditta Cavallaro, appaltatrice dei lavori di allargamento e di sistemazione della strada Adrano-Bronte-Randazzo (Catania):

1°) i motivi per i quali non sono ancora stati pagati dall'« Anas » i salari e le altre competenze ai lavoratori che hanno prestato la loro opera alle dipendenze della ditta fallita e che devono essere soddisfatti con urgenza di tutte le spettanze ad essi dovute;

2°) se non si ritenga del tutto inadeguato alla necessità e alle possibilità il modo approssimativo in cui sono stati compiuti i lavori nel brevissimo tratto della strada già completato;

3°) quando i lavori saranno ripresi per portare a compimento (a regola d'arte e non alla meno peggio, come finora è stato fatto) il tratto Adrano-Bronte, e quando finalmente essi saranno iniziati nel tratto Bronte-Randazzo, considerato anche l'urgente bisogno di lavoro in cui versano i moltissimi disoccupati dei comuni interessati.

(21336)

« PEZZINO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere in base a quali criteri abbia proceduto alla delimitazione dei territori collinari a rilevante depressione economica ai termini dell'articolo 8 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (piano di sviluppo agricolo), elencati nel decreto n. 40333 del 7 novembre 1961.

« Se, come sembra debbasi supporre, per l'individuazione e la delimitazione di tali territori è stato preso come base il reddito medio dell'agricoltura calcolato su base comunale, gli interroganti fanno rilevare come simile criterio sia troppo empirico e approssimativo e come esso dia luogo a palesi ingiustizie: tale, ad esempio, è l'esclusione dall'elenco contenuto nel decreto n. 40333 di buona parte dei territori collinari dell'Emilia-Romagna (e segnatamente di quelli appartenenti alle province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Parma) notoriamente caratterizzati da una grave situazione di depressione agricola in quanto costituenti la zona tipica del "calanco" »

« Molte di tali zone fanno parte di comuni che comprendono nel loro territorio anche fiorenti plaghe di pianura ad agricoltura alta-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

mente progredita: in tali comuni evidentemente i dati e le rilevazioni elaborate su base comunale sono ben lungi dal rappresentare una situazione sostanzialmente uniforme, ma costituiscono soltanto un'artificiosa " media " fra condizioni profondamente diverse, quali sono quelle delle zone collinari colanchive rispetto alle zone di pianura.

« Gli interroganti auspicano pertanto che, sulla base di più serie e approfondite indagini, il Ministero integri il decreto n. 40333, al fine di permettere anche ai produttori agricoli delle zone collinari oggi escluse di godere dei maggiori benefici previsti dagli articoli 8 e seguenti della legge 2 giugno 1961, n. 454. (21337) GORRIERI ERMANNÒ, MARCONI, MARENCHI, AIMI, BARTOLE, BUZZI, MATTARELLI, BALDI, MAROTTA VINCENZO, BERSANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere i motivi per i quali, dopo i positivi risultati dati dall'esperimento di corresponsione diretta degli assegni familiari da parte della sede dell'I.N.P.S. di Catania ai lavoratori del settore del commercio, non è stato dato alcun seguito all'esperimento stesso, col risultato che ora i lavoratori del commercio sono tornati di nuovo a ricevere con grandissimo ritardo e irregolarmente gli assegni familiari, che dovrebbero invece ricevere insieme con la retribuzione ad ogni periodo di paga, ma che in effetti le ditte non corrispondono regolarmente. (21338) « PEZZINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se e quali misure intenda prendere per tutelare la dignità e le libertà sindacali dei lavoratori dipendenti dalla Rinascente-Upim garantite dalla Costituzione, ma minacciate e compromesse dall'azione padronale.

« In particolare l'interrogante chiede di conoscere l'opinione del ministro:

1°) sulla lettera a stampa con la quale il signor Aldo Borletti, scavalcando i sindacati di tutte le tendenze, si è rivolto a tutti i suoi dipendenti per mettere sotto accusa i sindacati, per respingere tutte le richieste da essi avanzate a nome del personale, e per concludere con lo scherno dei " migliori auguri di buon Natale " a tutti;

2°) sull'illegale attività antisciopero cui si è dato il signor Aldo Brevi, direttore della Rinascente di Catania, nei giorni precedenti

lo sciopero del 12 dicembre 1961, e che si è concretizzata in due assemblee del personale da lui convocate appositamente in coincidenza di data e di orario con assemblee indette dal sindacato di categoria, allo scopo di far fallire queste ultime, e di terrorizzare il personale con coperte ma chiarissime minacce di licenziamento nei confronti di coloro che avessero osato partecipare allo sciopero. (21339) « PEZZINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se sia informata della grave esplosione di *grisou* che l'11 dicembre 1961 ha travolto tredici operai dipendenti dalla ditta Cidonio, mentre lavoravano in un cantiere sotterraneo in contrada Malastalla-Serra del comune di Paternò, dieci dei quali hanno dovuto essere trattenuti in ospedale perché gravemente colpiti da ustioni e da intossicazione da ossido di carbonio.

« In relazione al sinistro, alle sue cause e alle sue conseguenze, l'interrogante chiede in particolare di conoscere:

1°) quali responsabilità civili e penali siano state accertate a carico della ditta Cidonio, specialmente in ordine al mancato rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e da quali sanzioni la ditta stessa e le persone specificamente responsabili sono state o saranno giustamente colpite;

2°) se sia stato sollecitato l'Istituto nazionale infortuni sul lavoro a soddisfare con estrema urgenza a tutti gli adempimenti di ordine sanitario e finanziario che gli competono, allo scopo di venire incontro nel modo più rapido e più efficace alle necessità degli infortunati e delle loro famiglie. (21340) « PEZZINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per sapere quale attendibilità abbia la notizia relativa all'eventuale licenziamento di 23 impiegati della sezione acquedotti istituita in Calabria dalla Cassa per il Mezzogiorno. E superfluo far presente che la notizia ha determinato giuste e legittime ansie negli impiegati che da anni assolvono lodevolmente a compiti di natura tecnica e amministrativa; ma è anche opportuno far rilevare che il minacciato provvedimento è assolutamente incomprensibile e ingiustificabile in rapporto alle esigenze di lavoro della suddetta sezione acquedotti che dovrebbe al contrario essere al più presto potenziata;

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

per sapere se, in conseguenza, non intenda dare opportuni chiarimenti al fine di tranquillizzare gli impiegati e le loro famiglie e, nello stesso tempo, di dare assicurazioni in merito allo sviluppo delle attività della citata sezione.

(21341)

« MANCINI, PRINCIPE ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali sono le possibilità di accoglimento della domanda presentata il 1° marzo 1961 da 15 sindaci della depressa valle di Cembra (Trento), affinché sia costruita dallo Stato, sulla legge n. 647 del 1950 o con altre provvidenze, la strada di collegamento fra le due sponde dell'Avisio.

(21342)

« VERONESI, PICCOLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se intenda potenziare l'ufficio telegrafico di Carrubba (Catania), dotandolo di una telescrivente.

« L'interrogante fa presente che Carrubba è uno dei centri commerciali più attivi della provincia di Catania in continuo, rapido collegamento con i mercati internazionali per cui è indispensabile che il servizio telegrafico venga potenziato; non può essere considerato un potenziamento del servizio la ventilata sostituzione del sistema Morse con il sistema della dettatura dei telegrammi a mezzo telefono. Tale sistema mentre non garantisce la infallibilità del testo trasmesso insidia la segretezza del dispaccio, data la ristrettezza dell'ambiente di cui dispone il centralino telefonico.

(21343)

« DANTE ».

Interpellanze.

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se sia informato sul comportamento del nuovo prefetto di Catanzaro, assolutamente contrario a qualsiasi principio democratico e sempre propenso ad accogliere le richieste e le indicazioni di coloro che considerano le prefetture come strumenti di difesa degli interessi e dei privilegi di ceti e di gruppi riottosi e refrattari all'osservanza delle leggi democratiche: in particolare, con riferimento alla situazione dei comuni di Parghelia e di Polia;

per sapere se il comportamento del prefetto di Catanzaro sia considerato aderente alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio dopo il viaggio in Calabria relative ai

compiti e alle mansioni dei funzionari destinati a svolgere servizio nella regione calabrese.

(1033)

« MANCINI ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare i ministri dell'industria e commercio e dell'interno e il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per conoscere quali interventi intendano disporre allo scopo di impedire che le amministrazioni comunali del Mezzogiorno e delle zone depresse dell'Italia centrale continuino a deliberare spese per centinaia di milioni per l'acquisto di suoli da offrire gratuitamente agli industriali per la costruzione di nuove fabbriche, per le quali questi ultimi già godono di un intervento dello Stato che copre, fra contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, circa l'85 per cento della spesa.

« Gli interpellanti chiedono se i ministri siano a conoscenza che tale stato di cose ha creato una situazione di aberrante concorrenza fra i comuni in questione, se non ritengano tali metodi un incentivo alla speculazione ed alla corruzione anziché all'industrializzazione; se infine ritengano legittime, ai fini della legge comunale e provinciale ed in considerazione della paurosa situazione deficitaria dei bilanci di questi comuni, le suddette deliberazioni di spesa.

(1034)

« GRANATI, SPALLONE, FAILLA, AMENDOLA PIETRO, DE PASQUALE, ROMEO, SANTARELLI ENZO ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i ministri delle partecipazioni statali e dei trasporti, per sapere, anche nella considerazione che è rimasta senza risposta una sua precedente interrogazione in data 25 settembre 1961:

1°) quale sia l'attuale partecipazione azionaria pubblica (I.R.I.-società Terni) nella società So.Tr.E.T. a proposito della quale la stampa ha recentemente dato notizia di una cessione del pacchetto azionario alla società S.A.U.M. ed, in maniera confusa, di una consociazione tra la stessa So.Tr.E.T. e la S.A.U.M. in forme che sembrano stabilire una subordinazione del capitale pubblico rispetto a quello privato;

2°) se e come siano intervenuti per evitare una poco chiara operazione come quella compiuta dalla So.Tr.E.T. le cui concessioni per autotrasporti pubblici si estendevano su un'area nella quale la società Terni, già titolare dell'intero pacchetto azionario, ha vasti interessi tutti in relazione diretta con un buon funzionamento coordinato dei pubblici tra-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

sporti che interessano, tra l'altro, buona parte delle sue stesse maestranze;

3°) se siano a conoscenza del fatto (già richiamato nella precedente interrogazione dell'interpellante) che lo Stato ha recentemente contribuito con cifre cospicue alla sistemazione della So.Tr.E.T., a seguito di soluzioni adottate per il personale dipendente nel quadro del rinnovo della concessione per la Valnerina;

4°) se non ritengano che sarebbe stato più rispondente agli interessi generali dello sviluppo armonico e coordinato dei trasporti pubblici accettare la richiesta a suo tempo avanzata dall'amministrazione provinciale di Terni (anche essa richiamata nella precedente interrogazione dell'interpellante) tendente ad assumere direttamente la gestione del servizio per la Valnerina ed in genere dei servizi gestiti dalla So.Tr.E.T., tenuto conto che l'amministrazione provinciale stessa aveva predisposto accurati studi di carattere tecnico ed economico-finanziario in materia, tenuto conto che si era dichiarata disposta a discutere una qualsiasi forma di consociazione con la So.Tr.E.T. e tenuto anche conto del fatto che l'amministrazione provinciale non insistette nella sua richiesta solo dopo una precisa assicurazione che la gestione sarebbe rimasta nelle mani di una azienda I.R.I.

5°) se non ritengano di dover tenere conto della proposta accettata dal consiglio comunale di Terni per un inserimento del comune stesso nella gestione dei servizi di trasporti urbani e interurbani.

« L'interpellante chiede di sapere, dal ministro delle partecipazioni statali, quali provvedimenti intenda prendere nei confronti dei dirigenti di azienda che avessero eventualmente prevaricato la sua volontà e le sue disposizioni; e dal ministro dei trasporti, quali provvedimenti intenda prendere per fare in modo che la operazione So.Tr.E.T.-S.A.U.M. comporti la decadenza di tutte le concessioni già in essere con la So.Tr.E.T., e se non intenda accettare la richiesta dell'amministrazione provinciale di Terni, che potrebbe anche farsi promotrice di un consorzio tra vari Enti locali (come già prospettato e richiesto al Ministero), di assumere la gestione per i servizi di autotrasporto nella zona di Terni, Narni, Spoleto, anche nella considerazione che solo Enti pubblici sono in grado di dare la giusta dimensione, di sviluppare e di coordinare adeguatamente il servizio, tenendo conto delle necessità delle maestranze, degli scolari e dell'intera popolazione.

(1035)

« ANDERLINI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette, per le quali si chiede la risposta scritta, saranno trasmesse ai ministri competenti.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

BELTRAME. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELTRAME. Signor Presidente, sono trascorsi oltre due anni da quando ella, su nostra sollecitazione, invitò la Commissione I a voler rapidamente concludere la discussione sulle quattro proposte di legge costituzionale concernenti la istituzione della regione Friuli-Venezia Giulia, una delle quali, la nostra, porta il n. 75 ed è stata presentata il 10 luglio 1958.

Desidero pertanto sollecitare la discussione di tali provvedimenti.

MARANGONE. Mi associo alla richiesta del collega Beltrame.

PRESIDENTE. Prendo atto di tale richiesta.

SPALLONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPALLONE. Desidero sollecitare lo svolgimento di una nostra interpellanza sulla situazione in Abruzzo.

PRESIDENTE. Interessero il Governo.

PRETI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRETI. Poiché ritengo impossibile che la discussione della proposta di legge Migliori possa essere esaurita entro domani, chiedo l'assicurazione che, comunque, venerdì sarà rimesso al primo punto dell'ordine del giorno il disegno di legge sulle aree fabbricabili.

PRESIDENTE. Le faccio osservare che la formazione dell'ordine del giorno di venerdì è questione affrontabile domani sera. Ricordo, comunque, che tutti i gruppi si sono impegnati a concludere la discussione del disegno di legge sulle aree fabbricabili prima della sospensione natalizia dei lavori.

La seduta termina alle 20,50.

Ordine del giorno per le sedute di domani.

Alle ore 11,30 e 16,30:

1. — *Discussione delle proposte di legge:*

CALABRÒ: Proroga del termine stabilito dall'articolo 23 della legge 31 luglio 1956, n. 897, contenente disposizioni sulla cinematografia, e successive modificazioni (3475);

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

MIGLIORI ed altri: Proroga del termine stabilito dall'articolo 1 della legge 5 luglio 1961, n. 533, relativo alle disposizioni sulla cinematografia (3480);

— *Relatori*: Sciolis, *per la maggioranza*; Lajolo e Paolicchi, *di minoranza*.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Istituzione di una imposta sulle aree fabbricabili e modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (589);

e delle proposte di legge:

CURTI AURELIO ed altri: Modificazioni al testo unico delle leggi sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, per l'applicazione dei contributi di miglioria; alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, per i piani regolatori particolareggiati e nuove norme per gli indennizzi ai proprietari soggetti ad esproprio per l'attuazione dei piani medesimi (98);

NATOLI ed altri: Istituzione di una imposta annua sulle aree fabbricabili al fine di favorire la costituzione di patrimoni comunali e il finanziamento dell'edilizia popolare (212);

TERRAGNI: Istituzione di una imposta comunale sulle aree per il finanziamento di lavori pubblici (429);

PIERACCINI ed altri: Istituzione di una imposta sulle aree fabbricabili (1516);

— *Relatore*: Zugno.

3. — *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:*

Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare (547).

4. — *Discussione delle proposte di legge:*

Senatori CESCHI ed altri: Proroga dei contributi dello Stato e di Enti locali a favore degli Enti autonomi « la Biennale di Venezia », « La Triennale di Milano » e « La Quadriennale di Roma » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2320) — *Relatore*: Bertè;

CERRETI ALFONSO ed altri: Adeguamento della carriera dei provveditori agli studi a quella degli ispettori centrali (1054) — *Relatore*: Bertè.

5. — *Discussione dei disegni di legge:*

Disposizioni per l'aumento degli organi della magistratura (*Modificato dal Se-*

nato) (2025-B) — *Relatori*: Dante, *per la maggioranza*; Kuntze, *di minoranza*;

Delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa e degli stati maggiori, per la revisione delle leggi sul reclutamento e della circoscrizione dei tribunali militari territoriali (*Approvato dal Senato*) (3224) — *Relatore*: Buffone.

6. — *Votazione per la nomina di:*

un membro effettivo in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa;

sei membri supplenti in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa.

7. — *Discussione dei disegni di legge:*

Approvazione ed esecuzione dello statuto dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - I.D.A.) (*Urgenza*) (2578) — *Relatore*: Pintus;

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi tra l'Italia e la Somalia conclusi a Mogadiscio il 1° luglio 1960: a) Trattato di amicizia con annesso Scambio di Note; b) Convenzione consolare; c) Accordo commerciale, di pagamento e di collaborazione economica e tecnica con annesso Scambio di Note; d) Accordo sui servizi aerei (*Approvato dal Senato*) (3107) — *Relatore*: Vedovato;

Norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (E.N.P.A.I.A.) (*Approvato dal Senato*) (2909) — *Relatore*: Bianchi Fortunato;

Assunzione a carico dello Stato di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano di produzione nazionale delle campagne 1954-55, 1955-56, 1956-57 e 1957-58, nonché dalla gestione di due milioni di quintali di risone accantonati per conto dello Stato nella campagna 1954-55 (*Approvato dal Senato*) (632) — *Relatore*: Vicentini;

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione di sussidi statali per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario (1222) — *Relatore*: Franzo;

Modifiche all'ordinamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (253) — *Relatore*: Lucifredi.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

8. — *Discussione delle proposte di legge:*

RICCIO: Tutela giuridica dell'avviamento commerciale (198);

FODERARO ed altri: Riconoscimento giuridico dell'avviamento commerciale (240);

ANGIOY e ROBERTI: Riconoscimento giuridico dell'avviamento commerciale (1308);

— *Relatori:* Migliori, *per la maggioranza;* Preziosi Olindo, *di minoranza;*

Senatore MENGHI: Modifiche alla legge 15 febbraio 1949, n. 33, per agevolazioni tributarie a favore di cooperative agricole ed edilizie (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (1926) — *Relatore:* Patrini;

TROMBETTA e ALPINO: Valore della merce esportata ai fini del calcolo dell'imposta sulla entrata, da restituire ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 579 (979) — *Relatore:* Vicentini;

PENAZZATO ed altri: Istituzione di un congegno non retribuito a scopo culturale (237) — *Relatore:* Buttè;

SERVELLO ed altri: Corruzione nell'esercizio della professione sportiva (178) — *Relatore:* Pennacchini;

TOZZI CONDIVI: Modifica dell'articolo 8 del testo unico delle leggi per la composizione ed elezione dei Consigli comunali e dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1951, n. 122, per la elezione dei Consigli provinciali, concernenti la durata in carica dei Consigli stessi (52) — *Relatore:* Bisantis.

9. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

IOZZELLI: Modifica alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali (1274) — *Relatore:* Bisantis.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI